Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 37 del 15 febbraio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 27

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1994.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale con il citato decreto ministeriale puo essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative;

Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 4, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, e i modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1994 e l'apposita busta da utilizzare per la presentazione degli stessi. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

Sono altresì approvati, con le relative istruzioni, il modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1994 da parte degli esercenti attività d'impresa soggetti alla predetta imposta, il modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nonché la scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione probatoria degli oneri di cui agli articoli 10, lettera *b)*, e 13-*bis*, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'altra documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con seccessivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica delle dichiarazioni di cui all'art. 1 saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

ISTRUZIONI GENERALI pag.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 740/94, relativa ai redditi del '93, presenta per il contribuente importanti novità.

- semplificazione delle modalità di compilazione (indicazione dei dati solo se variati rispetto all'anno precedente, abolizione della copia per il Comune, eliminazione delle firme dei familiari a carico),
- più favorevoli modalità di tassazione per i redditi di terreni e fabbricati (esclusione dall'Ilor, esenzione per le quote condominiali di importo non superiore a cinquanta mila lire, deduzione fino a un milione di lire dal reddito per l'abitazione principale),
- istituzione del conto fiscale per gli imprenditori e i lavoratori autonomi.

Il contribuente, inoltre, non deve più allegare la documentazione relativa alle ritenute alla fonte, ai versamenti e alla maggior parte degli oneri, non deve fornire dati già in possesso dell'amministrazione, ha più tempo per presentare la dichiarazione e per versare le somme dovute. Sono aumentati, infine, i casi di esonero dalla dichiarazione, sono stati semplificati i calcoli delle detrazioni, non c'è più il prospetto del "redditometro".

CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, se non rientrano nelle condizioni di esonero indicate al paragrafo successivo, coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1993 ed in particolare.

- contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori ed esercenti arti e professioni) Tali contribuenti devono presentare la dichiarazione anche se non hanno conseguito redditi nel corso del 1993,
- lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro se l'imposta corrispondente al reddito complessivo risulta superiore all'ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico;
- lavoratori dipendenti che nell'anno 1993 hanno percepito direttamente dall'INPS somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare
- lavoratori dipendenti in possesso di un solo Mod. 101 o di un solo Mod. 201, che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in via definitiva;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati che non hanno effettuato alcuna ritenuta di acconto non essendovi obbligati per legge (ad es. autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa);
- contribuenti non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta Non sono tassabili le somme percepite in Italia a titolo di borsa di studio anche se pagate da soggetti residenti

CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Non devono presentare la dichiarazione coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro. Tali contribuenti sono esonerati anche dalla presentazione o spedizione del Mod. 101 o 201;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8 538 000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento,
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il

CONDIZIONI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TABELLA A
Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.538.000	(senza figli a carico)	11.979.000 *	(senza figli a carico)
8.934.000	(con 1 figlio a carico)	12.775.000	(con 1 figlio a carico)
9.334 000	(con 2 figli a carico)	13.570.000	(con 2 figli a carico)
9.729.000	(con 3 figli a carico)	14.000.000	(con 3 figli a carico)
10.129.000	(con 4 figli a carico)	14.265.000	(con 4 figli a carico)
10 525.000	(con 5 figli a carico)	14.938.000	(con 5 figli a carico)
10 925.000	(con 6 figli a carico)	15.587.000	(con 6 figli a carico)
11.320.000	(con 7 figli a carico)	16.235.000	(con 7 figli a carico)
11.720.000	(con 8 figli a carico)	16.883.000	(con 8 figli a carico)

TABELLA B
Contribuenti senza redditi da lavoro dipendente o di pensione per i quali le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
		7.461.000	(senza figli a carico)
1.070.000	(con 1 figlio a carico)	8.256.000	(con 1 figlio a carico)
1.950.000	(con 2 figli a carico)	9.052.000	(con 2 figli a carico)
2.820.000	(con 3 figli a carico)	9.847.000	(con 3 figli a carico)
3 700.000	(con 4 figli a carico)	10.643.000	(con 4 figli a carico)
4 570 000	(con 5 figli a carico)	11 438.000	(con 5 figli a carico)
5 450 000	(con 6 figli a carico)	12 234 000	(con 6 figli a carico)
6 320 000	(con 7 figli a carico)	13 029 000	(con 7 figli a carico)
7 200 000	(con 8 figli a carico)	13 825 000	(con 8 figli a carico)

fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);

- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non è superiore a L. 20.000. Nella *tabella A* sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno;

- solo redditi diversi dal lavoro dipendente e da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e le detrazioni per familiari a carico non e superiore a L. 20.000. Nella tabella B sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno;

- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000 (al lordo della deduzione fino ad un milione di lire attribuita per l'abitazione principale e le sue pertinenze);

- solo redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail ed alcune pensioni privilegiate"; vedere in Appendice la voce "Rendite e pensioni che non costituiscono reddito".

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad Ilor, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore al L. 20.000.

I contribuenti che rientrano nelle condizioni di esonero non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti o per indicare eventuali eccedenze di imposte.

4 LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con Decreto del Ministro delle Finanze.

La dichiarazione è composta:

- **dal modello 740 base** per indicare i dati anagrafici, i redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente, gli oneri sostenuti, le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, i versamenti effettuati e i crediti spettanti;

- **dai modelli aggiuntivi** per indicare gli altri redditi (v. in Appendice la voce "Modelli aggiuntivi").

ATTENZIONE
Nel caso di investimenti o attività finanziarie all'estero, i contribuenti devono utilizzare il Mod. 740/W con le modalità indicate in Appendice alla voce "Investimenti o attività finanziarie all'estero".

Nel modello 740 base è contenuto anche il modello per il "coniuge dichiarante". Tale modello ha struttura analoga al modello base del dichiarante e deve essere compilato solo in caso di dichiarazione congiunta.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate e sono composti di due esemplari:

- originale per l'Ufficio;

- copia per il contribuente.

I coniugi devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono essere dichiarati a nome del figlio da uno dei genitori.

I residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i *redditi prodotti all'estero salve le eventuali* diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con i Paesi esteri.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che *si trovano nella necessità di integrare* o rettificare la dichiarazione possono farlo presentando il modello 740 con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730".

5 LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione, che comporta la determinazione unitaria dell'Irpef nel modello base del dichiarante, consente la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro.
Per effetto della entrata in vigore degli istituti della assistenza fiscale e del conto fiscale l'interesse ad utilizzare tale modalità di presentazione della dichiarazione risulta minore che in passato. In particolare, effettuando la dichiarazione con il Mod. 730, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono ottenere il rimborso dell'eventuale credito di imposta direttamente nella busta paga o nel rateo di pensione del mese di giugno. I contribuenti che hanno comunque interesse ad effettuare la dichiarazione congiunta possono, per ulteriori precisazioni, consultare in Appendice le voci: "Dichiarazione congiunta", "Conto fiscale" e "Redditi dei coniugi".

6 LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel modello base devono essere indicati i dati anagrafici e i redditi del deceduto. L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito quadro nel modello del coniuge dichiarante".
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante".
Per le persone decedute nel 1993 o nel *mese di gennaio del 1994, la dichiarazio-*

ne deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° maggio - 30 giugno 1994).
Per le persone decedute nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 1994, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 1994, per i versamenti e il 30 dicembre 1994, per la presentazione della dichiarazione.

7 DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni e in quelle relative ai modelli aggiuntivi, riepilogata in Appendice alla voce "Allegati".
Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta spettanti o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

8 VERSAMENTI

A partire dal **1° maggio 1994** i contribuenti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio, le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuti a saldo.
I versamenti devono essere eseguiti entro il **31 maggio**, ma possono essere effettuati entro il **20 giugno** maggiorando le imposte e il contributo dovuti della 0,50%.

ATTENZIONE
I versamenti non vanno effettuati se gli importi non superano ciascuno **lire 20.000.**

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte deve essere versata la prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuti per il 1994.
Per le modalità di calcolo degli acconti vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1994".
I residenti all'estero possono versare anche presso una qualunque banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile, invece, effettuare i pagamenti tramite assegni.

9 VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

Per i lavoratori autonomi in possesso di partita I.V.A. e per i titolari di reddito d'impresa e stato istituito, a partire dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale. Questi contribuenti devono effettuare il versamento delle imposte presso un'azienda di credito o il concessionario della riscossione, utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato anche per richiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione.
Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Conto fiscale".

10 COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° maggio ed il 30 giugno 1994** al Comune di residenza anagrafica del dichiarante.
Per i contribuenti residenti all'estero, per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, nonché per i contribuenti che hanno cambiato comune di residenza da meno di 60 giorni si rinvia a quanto precisato in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio oppure, se questo non è istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede. In Appendice alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri di servizio sinora istituiti.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
I dipendenti dello Stato o degli enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:

- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- accettazione dell'eredità giacente.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante" e "Accettazione dell'eredità giacente".

ATTENZIONE
La dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio, tutore).
Senza la firma la dichiarazione è nulla.

11 SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

12

COME SI COMPILA IL MODELLO

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di conservare la "copia ad uso del contribuente" necessaria (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1994 e per "autocertificare" il proprio reddito.
Per semplificare la compilazione del modello è possibile indicare i dati della residenza anagrafica, dei familiari a carico, dei redditi dei terreni e dei fabbricati solo in caso di variazioni rispetto a quelli della precedente dichiarazione. Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

13

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

14

CODICE FISCALE E DATI ANAGRAFICI

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la **provincia** va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).
Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e scrivere "EE" nello spazio relativo alla provincia.
La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere utilizzata da coloro che hanno fruito dell'esonero dal pagamento dell'acconto o del differimento dei termini per il versamento dello stesso o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura estorsiva.
Per la compilazione della casella vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

15

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.
La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Se i contribuenti non effettuano alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. Può essere espressa una sola scelta.
Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza fiscale di un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o di un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "MOD. 740 - SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.
La medesima scheda può essere utilizzata dai contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione in quanto nel 1993 hanno posseduto solo redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali:
- la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non è superiore a L. 20.000;
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

In tali casi la scheda può essere presentata al comune di residenza o inviata al centro di servizio o all'ufficio delle imposte competente utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome, il nome e il domicilio del contribuente.

16

VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

■ RESIDENZA

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se è variata rispetto alla dichiarazione del 1993 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".
Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: "Nazionalità estera".

■ FAMILIARI A CARICO

Il riquadro va compilato solo se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1993 (ad esempio figli nati nel 1993 o familiari non più a carico per l'intero anno). In tal caso indicare i dati di **tutti** i familiari rimasti a carico (compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni).
Sono **considerati a carico**, se hanno posseduto nel 1993 redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a **L. 5.100.000**:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli minori** o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- gli altri **familiari di cui all'art. 433 del codice civile**, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.

ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni con reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 740

17

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:

a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il nudo proprietario" non deve dichiarare il terreno;

b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo.

Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro L.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, riportare direttamente nel rigo **A13, colonne 4 e 5** gli importi indicati rispettivamente nel quadro A del Mod. 740/93 alle colonne 1 e 3.

ATTENZIONE
I dati dei terreni si considerano variati se la quota spettante del reddito da esporre nelle colonne 4 e 5 è diversa da quella indicata nei corrispondenti campi 2 e 7 della pagina 5 della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati (dichiarazione ICI) presentata nell'anno 1993, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e del periodo di possesso conseguenti ad acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.).

Se si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, compilare il quadro tenendo presente che per i terreni che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare le colonne 4 e 5 e che non vanno indicati i terreni per i quali il reddito è pari a zero (ad es. terreni ceduti nel 1992, perdita del prodotto per eventi naturali nel 1993).

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1 e 2**, indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno.

Nella **colonna 3,** per i seguenti casi particolari, indicare:

- il codice **1** per i terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone;
- il codice **2** in caso di mancata coltivazione;
- il codice **3** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto.

In presenza di tali casi particolari vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.

Nelle **colonne 4 e 5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella **colonna 5** deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, sottoscritto da tutti gli associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Queste modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito Quadro H del modello di dichiarazione dei redditi.

Al rigo **A13** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da A1 ad A12.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare al rigo **N16** del quadro N, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate al rigo **N17** del quadro N. Questi contributi non sono tassabili quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

18

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il **quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il "nudo proprietario" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE
Le unità immobiliari oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune ed esclusi, ad esempio, i negozi), devono essere dichiarate dal singolo condomino solo se la quota di reddito di sua spettanza è superiore a lire 50.000.

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli; al riguardo vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata,
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **Quadro L**

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, il contribuente riporterà direttamente nel **rigo B13** l'importo indicato nella colonna 1 del Quadro B nel Mod 740 del 1993

ATTENZIONE
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel corrispondente campo 8 della pagina 6 della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati (dichiarazione ICI) presentata nell'anno 1993 ad esempio in conseguenza di variazione della quota e del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenuti nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad es immobili in ristrutturazione, utilizzo come abitazione principale)

Se si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione compilare il quadro tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la **colonna 7** e che non vanno indicate le unità immobiliari per le quali non deve essere dichiarato un reddito imponibile per l'anno 1993 (ad es immobili ceduti nel corso del 1992, quota di rendita catastale dell'alloggio del portiere non superiore a lire 50 000)

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti istruzioni
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la voce Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"
Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno)
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui e destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore
Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero) Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso
La **colonna 4** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85% del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone) L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi
- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente),
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"),
- **3** unità immobiliare locata,
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone,
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc) se iscritta in catasto con autonoma rendita,
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale,
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari
- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato),
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo, vedere in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale"

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue
Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, e 9 nel campo "Utilizzo di col 5),
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato e tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col 5),
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo Utilizzo" di col 5),
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato e affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo Utilizzo" di col 5)

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso, in particolare
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365,
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso

Nel **rigo B13** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da B1 a B12

◆ Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire
La deduzione, da indicare nel rigo **B14**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale ed alla quota di possesso La deduzione **non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.** A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi
- nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale,
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno,

- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale-casi particolari".

Nel **rigo B15** indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo **B13** e quello indicato nel rigo **B14**.

19

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **quadro C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro C è articolato in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa Sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le somme percepite dai lavoratori dipendenti direttamente dall'INPS a titolo di integrazione salariale;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- l'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers).

ATTENZIONE
Non devono essere dichiarate le indennità e i compensi percepiti, a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 5 del Mod. 101 o del Mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 17 del Mod. 101 o del Mod. 201).

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioe:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C10,** alla **colonna 1**, indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riportato nello spazio riservato alle "Annotazioni" del Mod. 101 e 201.

Se è stato rilasciato anche il Mod. 102 sommare all'importo da indicare a colonna 1 anche il totale degli emolumenti assoggettati al contributo sanitario riportato nello spazio riservato alle "Annotazioni" del suddetto modello.

Nella **colonna 2** indicare l'importo del punto 4 del Mod. 101.

20

QUADRO P - ONERI

Nel quadro P vanno indicati nella sezione I gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 27% e nella sezione II gli oneri deducibili. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1993 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo P16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di dedurre dal proprio reddito complessivo (ovvero di fruire della corrispondente detrazione di imposta in luogo della deduzione) alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall' art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce " Oneri sostenuti dalle società semplici".

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%.

◆ Spese mediche

Nel **rigo P1** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali:

- le spese per prestazioni chirurgiche;
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- le spese per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate ai punti 26 e 27 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Nel **rigo P2** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila Sono tali le spese relative a

- le prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica),
- i ricoveri e le degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo),
- i medicinali, compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato

Va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede lire 500 000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800 000 nel rigo P2 va indicato l'importo di lire 300 000)

Non vanno indicate nei **righi P1** e **P2** le spese mediche sostenute nel 1993 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta)

ATTENZIONE
I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei righi P1 e P2 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate ai punti 26 e 27 del Mod 101
In Appendice alla voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese mediche sostenute all'estero

◆ Interessi passivi per mutui su immobili

Nel **rigo P3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale

Per i contratti di mutuo stipulati nel 1993

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro l' 8 giugno 1994 e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo,
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale devono calcolare la detrazione su un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno),
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quel lo in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale alla data dell' 8 dicembre 1993,
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo

Nel **rigo P4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993

Per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1991 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione (diversa da quella principale per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3)

Nel rigo P3 o nel rigo P4 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo P3** o nel **rigo P4** sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU

ATTENZIONE
Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e comunque, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico

Vanno indicati esclusivamente gli interessi **pagati** nell'anno **1993**, indipendentemente dalla scadenza della rata

ATTENZIONE
Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo Se, invece, l' importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi P3 e P4 non può superare lire 4 milioni

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L 5 000 000,
interessi passivi relativi a residenza secondaria L 2 000 000,
nel rigo P4 non va indicato alcun importo

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L 2 500 000,
interessi passivi relativi a residenza secondaria L 2 000 000,
nel rigo P4 indicare L 1 500 000

◆ Interessi passivi per prestiti o mutui agrari

Nel **rigo P5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati

◆ Premi di assicurazione

Nel **rigo P6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 500 000

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 28 del Mod 101

◆ Spese funebri

Nel **rigo P7** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire

◆ Spese di istruzione

Nel **rigo P8** vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali

◆ Altri oneri detraibili

Nel **rigo P9** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare

spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Al **rigo P10** va indicato il totale degli oneri sul quale determinare la detrazione.

■ SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

◆ Contributi obbligatori

Nel **rigo P11** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni imperative di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.
Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1993 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute") esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, la deduzione compete unicamente alla persona per conto della quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa.

ATTENZIONE
Va indicata in questo rigo anche la quota fissa individuale annua di 85.000 lire per l'assistenza medica di base. L'intera somma corrisposta, al netto di eventuali sopratasse, può essere dedotta dal capo famiglia tenuto per legge al versamento anche per conto degli altri componenti il nucleo familiare.

◆ Contributi alle Comunità ebraiche

Nel **rigo P12** vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati. Tali contributi sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo di **rigo N1** e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire **7.500.000**.
I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

◆ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo P13** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **due milioni** di lire.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

◆ Deduzione per il piano energetico nazionale

Nel **rigo P14** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice alla voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

◆ Contributi per i paesi in via di sviluppo

Nel **rigo P15** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo di **rigo N1**.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

◆ Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Nel **rigo P16** va indicata la parte che eccede le 500.000 lire delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dalle persone handicappate.
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I al rigo P1.

◆ Altri oneri deducibili

Nel **rigo P17** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; erogazioni liberali a favore dell'Università di Siena).
In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel **rigo P18** va indicato il totale degli oneri deducibili da riportare nel quadro N al rigo N4.

21 QUADRO N - IRPEF

Sommare i redditi risultanti dai vari quadri del Modello base e degli eventuali modelli aggiuntivi, utilizzando lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato e indicare al **rigo N1** il reddito complessivo.

ATTENZIONE
Se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno (meno), va sottratto dall'importo degli altri redditi. I redditi del **quadro M** vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al **rigo N1** deve essere preceduta dal segno (meno).

Il **rigo N2** deve essere compilato solo da coloro che vantano crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri **F, G, H, I** e **M** (vedere le relative istruzioni).

Il **rigo N3** deve essere compilato solo dai contribuenti che possiedono perdite d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti da portare in diminuzione dal reddito complessivo; consultare in Appendice la voce "Perdite d'impresa a contabilità ordinaria".

Nel **rigo N4** riportare l'importo di **rigo P18** del quadro P.

Nel **rigo N5,** in assenza di crediti di imposta sui dividendi (**rigo N2**) e di eccedenza di perdite di impresa (**rigo N3**), indicare la differenza fra l'importo del reddito complessivo di **rigo N1** e l'importo degli oneri deducibili di **rigo N4** (negli altri casi indicare la differenza tra la somma degli importi dei righi **N1** e **N2** e la somma degli importi dei righi **N3** e **N4**).

ATTENZIONE
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di **rigo N5** risulta minore di zero indicare zero ai **righi N5, N6** ed **N14** e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

■ COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Al **rigo N6** va indicata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di **rigo N5,**

Tabella C - Calcolo dell'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a lire 7 200 000	10	10% sull'intero importo	
da lire 7 200 001 a lire 14 400 000	22	720 000 + 22% parte eccedente	7 200 000
da lire 14 400 001 a lire 30 000 000	27	2 304 000 + 27% parte eccedente	14 400 000
da lire 30 000 001 a lire 60 000 000	34	6 516 000 + 34% parte eccedente	30 000 000
da lire 60 000 001 a lire 150 000 000	41	16 716 000 + 41% parte eccedente	60 000 000
da lire 150 000 001 a lire 300 000 000	46	53 616 000 + 46% parte eccedente	150 000 000
oltre lire 300 000 000	51	122 616 000 + 51% parte eccedente	300 000 000

che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi Per il calcolo vedere la tabella C ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef"

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **righi N7, N8 e N9** indicare le detrazioni per familiari a carico (familiari che nel 1993 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a L 5 100 000)
L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell anno per i quali i familiari sono rimasti a carico (ad es per un figlio nato il 27 luglio 1993 la detrazione spetta per 6 mesi)
La detrazione non spetta neppure in parte se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di L 5 100 000

• CONIUGE A CARICO (rigo N7)

La detrazione per coniuge a carico è di L 757 500 per l'intero anno (nel **rigo N7** indicare l'importo arrotondato pari a L 757 000) In caso di matrimonio, decesso, separazione, divorzio o annullamento del matrimonio nel corso dell'anno la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile la detrazione da indicare al rigo N7 è pari ai 9/12 di L 757 500 = L 568 125 arrotondato a L 568 000)

ATTENZIONE
La detrazione spetta a favore di uno soltanto dei coniugi, anche nel caso in cui entrambi possiedono redditi di ammontare non superiore a L 5 100 000

• DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO (rigo N8)

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati) spetta in **uguale misura a entrambi i genitori,** anche se sono separati
La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico"

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (perchè deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonchè negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico"
Rilevare l'importo da indicare nel **rigo N8** dalla **Tabella D**
Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es per un figlio nato ad ottobre 1993 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al **rigo N8** è pari a 3/12 di L 87 500 = L 21 875 arrotondato a L 22 000)

• DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI A CARICO (rigo N9)
Nel **rigo N9** indicare l'importo della detrazione per gli altri familiari a carico, pari a L 121 000 per ciascuno di essi Se più contribuenti hanno l'obbligo del mantenimento la detrazione va ripartita tra gli obbligati proporzionalmente all'effettivo onere di mantenimento sostenuto (ad es per i figli maggiorenni non dediti allo studio o al tirocinio gratuito, a carico di entrambi i genitori per l'intero anno, spetta una detrazione di L 60 500 per ciascun genitore, importo arrotondato L 60 000)

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel **Quadro C Sez. I.**
Nel **rigo N10** indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla **Tabella E,** nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un

Tabella D - Detrazioni per figli a carico

Figli a carico		*Figli a carico in mancanza del coniuge*	
per 1 figlio	L 87 500	per 1 figlio	L 757 500
per 2 figli	L 175 000	per 2 figli (compreso il primo)	L 932 500
per 3 figli	L 262 500	per 3 figli (compreso il primo)	L 1 107 500
per 4 figli	L 350 000	per 4 figli (compreso il primo)	L 1 282 500
per 5 figli	L 437 500	per 5 figli (compreso il primo)	L 1 457 500
per 6 figli	L 525 000	per 6 figli (compreso il primo)	L 1 632 500
per 7 figli	L 612 500	per 7 figli (compreso il primo)	L 1 807 500
per 8 figli	L 700 000	per 8 figli (compreso il primo)	L 1 982 500
per ogni altro figlio	L 87.500	*per ogni altro figlio*	L 175 000

Tabella E - Detrazioni per lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente	
fino a L 13 900 000	L 994 000
oltre L 13 900 000 e fino a L 14 000 000	L 955 000
oltre L 14 000 000 e fino a L 14 100 000	L 877 000
oltre L 14 100 000 e fino a L 60 000 000	L 797 000
oltre L 60 000 000 e fino a L 60 060 000	L 777 000
oltre L 60 060 000 e fino a L 60 120 000	L 747 000
oltre L 60 120 000	L 727 000

Tabella F - Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa	
fino a L 7 600 000	L 189 000
oltre L 7 600 000 fino a L 7 700 000	L 150 000
oltre L 7.700 000 fino a L 7 800.000	L 72 000
oltre L 7 800 000	L 0

reddito di lavoro dipendente di L. 20.000.000, la detrazione da indicare al **rigo N10** è pari a 200/365 di L. 797.000 = L. 436.712 arrotondato a L. 437.000).

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel **Quadro E**, nel **Quadro G** e nel **Quadro H** (escluse le partecipazioni in imprese a contabilità ordinaria).
Nel **rigo N11** indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla **Tabella F.**

ATTENZIONE
In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il **rigo N10** o il **rigo N11.**

DETRAZIONE IN LUOGO DEGLI ONERI

Nel **rigo N12** indicare l'importo della detrazione per gli oneri indicati al **rigo P10** del **Quadro P.**
La detrazione è pari al 27% dell'importo di **rigo P10.**

Nel **rigo N13** indicare la somma degli importi dei righi **N7, N8, N9, N10, N11** e **N12**.

Nel **rigo N14** indicare la differenza tra l'importo di **rigo N6** e quello di **rigo N13**. Se l'importo di **rigo N13** è maggiore di quello di **rigo N6**, nel **rigo N14** indicare ZERO.

ATTENZIONE
Nel caso di dichiarazione congiunta l'imposta Irpef è unica. I righi da N15 a N25, contenuti solo nel modello base del dichiarante, devono essere compilati indicando i dati sia del dichiarante che del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N15** indicare la somma degli importi di **rigo N14** del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della CEE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo **N16** consultare l'Appendice alla voce "Dividendi comunitari".

Nel **rigo N16** indicare la somma dei crediti di imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante diversi da quelli da indicare al rigo N19, quali i crediti sui dividendi, quelli per i registratori di cassa e quelli per le imposte pagate all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per imposte pagate all'estero sono contenuti in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".
Nel **rigo N17** indicare la somma delle ritenute del dichiarante e del coniuge dichiarante. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente e/o terreni e fabbricati, l'importo da indicare è direttamente rilevabile dalle ritenute indicate nel **Quadro C.** In tutti gli altri casi utilizzare lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo N18** indicare la differenza tra l'importo di **rigo N15** e gli importi dei **righi N16** e **N17.** Se la somma degli importi dei **righi N16** e **N17** è maggiore dell'importo di **rigo N15**, nel **rigo N18** indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di **rigo N15**, preceduta dal segno (meno).

Nel **rigo N19** indicare il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, dalle imprese di distribuzione di carburanti, dalle piccole e medie imprese, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici e dalle imprese operanti nei bacini minerari (consultare le istruzioni al **Quadro U**).

Nel **rigo N20** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la presente dichiarazione (rigo N31 del Mod. 740/93).
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O14 del Mod. 740/93), e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor, indicare nel rigo N20 la somma delle eccedenze Irpef ed Ilor.
Il contribuente che possiede redditi soggetti ad Ilor ed intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro N deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo N21** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo N22** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 18 giugno 1993 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dell'1 o 3 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare :
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei **righi N21** e **N22;**
- la sigla **"Mod. 730"** nello spazio riservato al codice.

Se il dichiarante e il coniuge dichiarante hanno effettuato versamenti di acconto distinti, al **rigo N21** indicare la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al **rigo N22** la somma degli importi versati a titolo di seconda rata; se i versamenti di ciascuna rata sono stati eseguiti in date diverse, indicare gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.
In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

In Appendice sotto la voce "Dichiarazione presentata separatamente" sono contenute informazioni sulla eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e per i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

Se l'importo di **rigo N18** è negativo deve essere sommato a quello dei **righi N19**, **N20**, **N21** e **N22** e riportato al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Se l'importo di **rigo N18** è maggiore della somma degli importi dei **righi N19**, **N20**, **N21** e **N22**, riportare la differenza tra l'importo di **rigo N18** e tale somma nel **rigo N23** insieme agli estremi del versamento.
L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del **rigo N18** è minore della somma degli importi dei **righi N19, N20, N21** e **N22,** riportare la differenza tra tale somma e l'importo del **rigo N18** al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Irpef per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso dell'importo residuo deve indicare nel **rigo N24** l'importo da utilizzare per gli acconti e nel **rigo N25** l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1994 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1994".

22 QUADRO O - ILOR

Nel **rigo O1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi.

ATTENZIONE
Dal primo gennaio 1993 non sono più soggetti ad Ilor i redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nel **rigo O2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali **non possono mai superare i relativi redditi.**

Nel **rigo O3** indicare la differenza tra l'importo di **rigo O1** e l'importo di **rigo O2**.

Nel **rigo O4** va indicata l'imposta dovuta, calcolata con l'aliquota del **16,2%** dell'importo del **rigo O3**.

Nel **rigo O5** indicare il credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, dalle imprese di distribuzione di carburanti e dalle piccole e medie imprese (consultare le istruzioni al **Quadro U**).

Nel **rigo O6** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la presente dichiarazione (rigo O14 del Mod. 740/93).
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Irpef e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro O, vedere in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo O7** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno; nel **rigo O8** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 18 giugno 1993 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dell'1 o 3 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

Se l'importo di **rigo O4** è maggiore della somma degli importi dei **righi O5, O6, O7** e **O8** riportare la differenza tra l'importo di **rigo O4** e tale somma al **rigo O9**, insieme agli estremi del versamento.
L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.
Se invece l'importo del **rigo O4** è minore della somma degli importi dei **righi O5, O6, O7** e **O8** riportare la differenza tra tale somma e l'importo del **rigo O4** al **rigo O10** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo O11** (se intende richiederne il rimborso).
L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000..

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel **rigo O10** l'importo da utilizzare per gli acconti e nel **rigo O11** l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1994 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1994".

Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

CATEGORIE DI FAMILIARI	ETÀ	LIMITI DI REDDITO ANNUO PER IL 1993	ALTRE CONDIZIONI
FIGLI ED EQUIPARATI	• fino al 18° anno. • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun figlio L 9.881.000	• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
CONIUGE		• L 9.881.000	• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare • per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.
GENITORI ED EQUIPARATI	• superiore ai 60 anni (uomo) • superiore ai 55 anni (donna) • oppure invalido permanentemente al lavoro	• per un genitore L 9.881.000 • per entrambi i genitori L 17.291.000	• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente.
FRATELLI SORELLE NIPOTI	• fino al 18° anno. • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun familiare L 9.881.000	• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori; • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre; • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.

23 QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.
Devono compilare questo quadro:
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani ed esercenti attività commerciali;
- i liberi professionisti iscritti nei relativi albi;
- i collivatori diretti mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente a forme di previdenza.

Non devono compilare questo quadro:
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi, il cui imponibile ai fini del Cssn indicato al rigo C10 colonna 1 è superiore o uguale a lire 100.000.000;
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato.

ATTENZIONE
I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.
Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:
- redditi già assoggettati al contributo quali i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti

pensionistici, comprese le somme percepite a titolo di arretrato;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali ed agrari, redditi di fabbricati e di capitale per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati".

ATTENZIONE
La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Questi contribuenti non sono da considerare cittadini "non mutuati" neanche per la parte di anno per la quale non risultano iscritti alle predette forme obbligatorie di previdenza.

Sono esclusi altresì dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, quelle corrisposte ai donatori di sangue e quelle per congedo matrimoniale, nonché le somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare di reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nelle Annotazioni dei modelli 101 e 201 dal datore di lavoro o ente pensionistico, non devono essere dichiarati nel quadro V.

ATTENZIONE
Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 si applica l'aliquota del 5,4%, oltre tale reddito e fino a 100.000.000, l'aliquota del 4,6%. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

Per calcolare il reddito imponibile utilizzare lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni da conservare anche come proprio documentazione.
Nel **rigo 1** dello schema di calcolo riportare l'importo del reddito complessivo indicato al rigo N1 del quadro N.
Nel **rigo 2** indicare l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e di pensione. L'importo da indicare è pari alla differenza tra l'importo della colonna 2 del rigo C5 e quello della colonna 2 del rigo C10. In questo rigo vanno indicati anche i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione, già assoggettati al Cssn anche in misura forfettaria (ad esempio quelli relativi alle retribuzioni dei braccianti agricoli e ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi dello spettacolo).
Nel **rigo 3** indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale; se tale somma è superiore a 4 milioni, indicare 4 milioni.

ATTENZIONE
Il rigo 3 non deve essere compilato dai contribuenti "non mutuati" ai quali non compete la franchigia di 4 milioni.

Nel **rigo 4** indicare i redditi da assoggettare al contributo. L'importo da indicare è pari alla differenza tra l'importo di rigo 1 e la somma dei righi 2 e 3; se il risultato è negativo il contributo non è dovuto e pertanto non si deve proseguire nella compilazione del prospetto.
Nel **rigo 5** indicare l'ammontare imponibile ai fini del Cssn relativo ai redditi di lavoro dipendente (rigo C10 colonna 1). In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione, già assoggettati al Cssn anche se in misura forfettaria.
Nel **rigo 6** indicare la somma degli importi dei righi 4 e 5.
Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito imponibile al Cssn. L'importo è pari all'importo di rigo 4 se quello di rigo 6 non è superiore a 100 milioni, altrimenti è pari alla differenza tra 100 milioni e l'importo di rigo 5.
Riportare l'importo di rigo 7 dello schema di calcolo nel **rigo V1**.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO PER IL 1993

Nel **rigo 8** dello schema di calcolo indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 5,4 per cento.
Se l'importo del rigo 5 è superiore a 40 milioni indicare zero altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 7 e la differenza tra 40 milioni e l'importo del rigo 5.
Nel **rigo 9** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 4,6%. L'importo è pari alla differenza tra l'importo di rigo 7 e quello di rigo 8.
Nel **rigo 10** indicare il **5,4%** dell'importo di rigo 8.
Nel **rigo 11** indicare il **4,6%** dell'importo di rigo 9.
Nel **rigo 12** indicare il contributo dovuto che è pari alla somma degli importi dei righi 10 e 11 dello schema di calcolo.
Riportare l'importo del rigo 12 dello schema di calcolo al **rigo V2** del quadro V.
Al **rigo V3** indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V5 del mod.740 del 1993).
Al **rigo V4** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno; al **rigo V5** l'importo del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 18 giugno 1993 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dell'1 o del 3 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che nell'anno 1993 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei righi **V4** e **V5**;
- la sigla **"Mod. 730"** nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.
Al **rigo V6** indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, insieme agli estremi del versamento.
Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.
Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 al **rigo V7** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione del contributo dovuto per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo V8** (se intende richiederne il rimborso). Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a lire 20.000.

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare al **rigo V7** l'importo da utilizzare per gli acconti ed al **rigo V8** l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1994 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1994".

PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa a contabilità ordinaria (Prospetto)".

QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Indicare la data e l'importo totale del versamento per la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.
Nessuna indicazione deve essere fornita dai contribuenti esonerati dal predetto pagamento.

Abbreviazioni

Art.: Articolo
Caaf: Centro autorizzato di assistenza fiscale
C.c.: Codice civile
Cssn: Contributo al Servizio sanitario nazionale
D.L.: Decreto legge
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE: Gruppo Europeo di Interesse Economico
Ici: Imposta comunale sugli immobili
Ilor: Imposta locale sui redditi
Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva: Imposta sul valore aggiunto
Lett.: Lettera
Mod.: Modello
n.: Numero
Tuir: Testo unico delle imposte sui redditi

Accettazione dell'eredità giacente

In base all'articolo 19, comma 3, del D P R 4 febbraio 1988, n 42, l'erede che ha accettato l'eredita, se in precedenza e stato nominato un curatore dell'eredita giacente o un amministratore di eredita devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale e cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione, l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi, la quota di eredita spettante al dichiarante, l'eventuale volonta di esercitare per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito la facolta di non avvalersi della tassazione separata
Si ricorda che, nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale e cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredita relativi allo stesso periodo d'imposta

Acconti delle imposte e del contributo dovuti per l'anno 1994

Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1994 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate

• Acconto Irpef

Se l'importo di rigo N18
– *non supera lire 100 000 non e dovuto acconto,*
– supera lire 100 000 e dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo N18

L acconto cosi determinato deve essere versato
– in unica soluzione nel mese di novembre 1994, se l'importo e inferiore a lire 502 000,
– in due rate se l importo e pari o superiore a L 502 000
 la prima entro maggio 1994, nella misura del 40% dell'acconto complessivamente dovuto,
 la seconda nel mese di novembre 1994 nella restante misura del 60% dell'acconto complessivamente dovuto

• Acconto Ilor

Se l'importo del rigo O4
– non supera lire 40 000 non e dovuto acconto,
– supera lire 40 000 e dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo O4

L'acconto cosi determinato deve essere versato
– in unica soluzione nel mese di novembre 1994, se l'importo e inferiore a lire 502 000
– in due rate, se l'importo e pari o superiore a L 502 000
 la prima entro maggio 1994, nella misura del 40% dell'acconto complessivamente dovuto,
 la seconda nel mese di novembre 1994 nella restante misura del 60% dell'acconto complessivamente dovuto

Attenzione: *il contribuente può dedurre dagli acconti da versare i crediti di imposta indicati ai righi N24 (Irpef) e O10 (Ilor) in tal caso gli importi della prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a lire 200 000*

• Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale

Se l'importo di rigo V2
– non supera 100 000 lire non e dovuto acconto,
– supera lire 100 000 e dovuto acconto da determinare secondo le modalità di seguito descritte

a) Contribuenti che nello schema di calcolo hanno indicato nel rigo 5 un importo superiore a 40 milioni e nel rigo 6 un importo inferiore o uguale a 100 milioni

L'acconto è dovuto nella misura del 98% dell'importo di rigo V2

L'acconto cosi determinato deve essere versato
– in unica soluzione nel mese di novembre 1994, se l'importo e inferiore a lire 502 000,
– in due rate, se l'importo e pari o superiore a L 502 000
 · la prima entro maggio 1994, nella misura del 40% dell'acconto complessivamente dovuto
 la seconda nel mese di novembre 1994 nella restante misura del 60% dell'acconto complessivamente dovuto

b) Contribuenti che nello schema di calcolo hanno indicato nel rigo 5 un importo inferiore a 40 milioni oppure nel rigo 6 un importo superiore a 100 milioni

Tali contribuenti devono calcolare l acconto tenendo presenti le modifiche apportate dall art 8, comma 19 della legge 24 dicembre 1993, n 537, alle norme per il calcolo del contributo relativo al 1994
In particolare e stato disposto
– aumento dell'aliquota dal 5 4% al 5,6% per i redditi fino a 40 milioni,
– innalzamento, da 100 a 150 milioni, del limite di reddito oltre il quale non e dovuto il contributo

Per calcolare l'acconto del contributo per il 1994 utilizzare l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni

Nel rigo 13 dello schema indicare l ammontare del reddito imponibile sul quale calcolare l accon to L imponibile e pari all'importo di rigo 4 se quello di rigo 6 non e superiore a 150 milioni, altrimenti e pari alla differenza tra 150 milioni e l'importo di rigo 5
Nel rigo 14 indicare l ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 5,6%
Se l'importo del rigo 5 e superiore a 40 milioni, indicare zero, altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 13 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 5
Nel rigo 15 indicare l ammontare del reddito da assoggettare all aliquota del 4,6% L'importo e pari alla differenza tra l'importo di rigo 13 e quello di rigo 14
Nel rigo 16 indicare il 5,6% dell'importo di rigo 14
Nel rigo 17 indicare il 4,6% dell'importo di rigo 15

Nel rigo 18 indicare l'importo del contributo sul quale calcolare l acconto, pari alla somma degli importi dei righi 16 e 17
L'acconto e dovuto nella misura del 98% dell'importo di rigo 18

L'acconto cosi determinato deve essere versato
– in unica soluzione nel mese di novembre 1994, se l'importo e inferiore a lire 502 000,
– in due rate, se l'importo è pari o superiore a L 502 000
 la prima entro maggio 1994, nella misura del 40% dell'acconto complessivamente dovuto,
 - la seconda nel mese di novembre 1994 nella restante misura del 60% dell'acconto complessiva mente dovuto

Attenzione: *la prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale puo essere versata anche entro il 20 giugno 1994, con una maggiorazione dello 0,50%*

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1994) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta

Allegati

Alla dichiarazione dei redditi Mod 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione

• 740 base

– Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righi P1 e P2 ad esclusione di quelle risultanti ai punti 26 e 27 del modello 101
– Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero, vedere in Appendice l'apposita voce
– Prospetto previsto dall'articolo 19, comma 3, del D P R 4 febbraio 1988 n 42, vedere in appendice la voce "Accettazione dell eredita giacente"

• Modelli aggiuntivi 740

Quadri E, F, G
– Documentazione asseverata riguardante i componenti straordinari negativi che giustificano la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo (vedere le istruzioni al prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo)
– Documentazione comprovante le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedere le istruzioni al prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo)
– Documentazione comprovante la esistenza di invalidita comportanti riduzione della capacita lavorativa che da diritto alla riduzione del 50 per cento del contributo diretto lavorativo (vedere le istruzioni al prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo)
– Documentazione concernente lo svolgimento di un attivita limitata rispetto all anno ovvero al periodo di normale esercizio dell'attivita (vedere le istruzioni al prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo)
– Documentazione certificata da un professionista abilitato a rappresentare i contribuenti in contenzioso o dal direttore tecnico di un Caaf che evidenzia l'idoneita delle circostanze addotte dal contribuente per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo (vedere Contributo diretto lavorativo istruzioni comuni ai quadri 740/E F-G, paragrafo 3)

Quadro E
- Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori

Quadro F
- Bilancio
- Prospetto dei crediti previsto dal comma 6 dell'articolo 71 del Tuir

Quadro M
- Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita

Altri oneri deducibili

Rientrano fra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P17

- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1993 (art 20, comma 2 del D P R n 42/1988),
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare,
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice),
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati,
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione limitatamente al periodo 1° gennaio - 25 dicembre 1993,
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione,
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge,
- le spese di manutenzione, riparazione ed altre, relative ad immobili locati, sostenute nel 1992 e comprovate da idonea documentazione (da non allegare), deducibili in base all'interpretazione autentica dell'articolo 34 commi 4-bis e 4-ter del Tuir (fornita dal decreto legge n 90 del 1994) e non dedotte nel 1992, ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione da indicare nel rigo P9
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939 n 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Se le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Centri di servizio

Sono stati istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale in comuni delle regioni	Centro di servizio delle imposte dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Compensazione tra imposte a debito e a credito

A partire dalla dichiarazione 1992, è consentita la compensazione tra i crediti e i debiti d'imposta risultanti dall'Irpef e dall'Ilor
L'eventuale credito residuo dopo la compensazione può essere portato in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione

Attenzione *in caso di dichiarazione congiunta il credito Irpef può essere portato in diminuzione dall'Ilor a debito sia del dichiarante che del coniuge dichiarante mentre il credito Ilor, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può in alcun caso essere utilizzato a compensazione dell'Irpef a debito*

- **Compensazione in sede di versamento di acconto**

In presenza di un eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell anno precedente (rigo N31 del Mod 740/93) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor

dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dall'acconto Ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua
Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O14 del Mod 740/93) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua

Esempio

eccedenza Irpef	L	200 000
quota utilizzata per l'acconto Ilor	L	50 000
importo da indicare al rigo N20	L	150 000
importo da indicare al rigo O6	L	50 000

• Compensazione in sede di versamento a saldo

Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito

Calcolo dell'Irpef a debito o a credito
Se l'importo del rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20 N21 e N22 la differenza tra l'importo di rigo N18 e la predetta somma costituisce l'imposta Irpef a debito
Se l'importo di rigo N18 è negativo il relativo importo sommato a quello dei righi N19, N20, N21 e N22 costituisce l'imposta Irpef a credito, ugualmente se l'importo di rigo N18 e inferiore alla somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo N18 costituisce l'imposta Irpef a credito

Calcolo dell'Ilor a debito o a credito
Se l'importo del rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra l'importo di rigo O4 e la predetta somma costituisce l'imposta Ilor a debito
Se invece l'importo di rigo O4 e inferiore alla somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo 04 costituisce l'imposta Ilor a credito

Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito
Se l'importo dell'Irpef a credito e superiore a quello dell'Ilor a debito non e dovuta Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso)
Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito il contribuente deve limitarsi alla compilazione del Quadro N fino al rigo N22 e indicare la differenza tra l'importo dell Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito al rigo O9, unitamente agli estremi di versamento

Esempio

Differenza (rigo N18)	L	−855 000
Irpef a credito	L	855 000
Ilor dovuta (rigo O4)	L	1 112 000
Acconti versati (righi O7 e O8)	L	1 090 000
Ilor a debito	L	22 000
importi da indicare		
al rigo N24 o N25	L	833 000
al rigo O9		nessun importo

Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito
Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito non e dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al rigo O10 (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione) ovvero al rigo O11 (se intende richiederne il rimborso)
Se l'importo dell Ilor a credito e inferiore a quello dell'Irpef a debito il contribuente deve indicare la differenza tra l'Irpef a debito e l'Ilor a credito al rigo N23 unitamente agli estremi di versamento e limitarsi alla compilazione del Quadro O fino al rigo O8

Esempio

Differenza (rigo N18)	L	2 800 000
Acconti versati (righi N21 e N22)	L	2 744 000
Irpef a debito	L	56 000
Ilor a credito	L	−25 000
importi da indicare		
nel rigo N23	L	31 000
nei righi O10 e O11		nessun importo

■ Conto fiscale

Il conto fiscale, un nuovo strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per regolare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, e stato attivato d'ufficio, sulla base degli elementi a disposizione dell'anagrafe tributaria, presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario
Mentre la gestione del conto e affidata al concessionario tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell Iva, ai quali il contribuente dovra rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario
Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte, ad esclusione di quelle per le quali l'art 3, 2° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 602, prevede che vengano versate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (sostanzialmente le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, sulle accettazioni bancarie)
L'intestatario del conto fiscale ha facolta di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito purche ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari e la possibilità di chiedere tramite un apposito modello il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario
Per gli anni 1994 1995 e 1996 esistono dei limiti massimi oltre i quali non possono essere effettuati rimborsi (rispettivamente L 40 milioni, L 60 milioni e L 80 milioni) Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilita sui corrispondenti capitoli di bilancio
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi richiesti ed ottenuti nell'anno precedente
I titolari di conto fiscale che intendono presentare la dichiarazione congiuntamente con il coniuge devono, invece, effettuare l'eventuale versamento dell'Irpef utilizzando i canali ordinari di versamento

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito e già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuale pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attivita agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento
Ai fini del riconoscimento della ruralita inoltre
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati,
- il volume di affari derivante da attivita agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta del suo reddito complessivo Se il dichiarante e un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire

In caso di unita immobiliari utilizzate congiuntamente da piu persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralita devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unita immobiliare
Nel caso che piu unita abitative siano utilizzate da piu persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti e necessario che per ciascuna unita sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo

Attenzione *non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica dell'acqua e del gas*

Le unita immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate nel quadro B del modello di dichiarazione utilizzando in assenza di quello definitivo, la rendita presunta Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unita immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonche quelle aventi caratteristiche di lusso

Attenzione *se il fabbricato non possiede i requisiti per essere considerato rurale il contribuente e obbligato alla presentazione della dichiarazione per la iscrizione al catasto fabbricati entro il 31 dicembre 1995 In tal caso non si fa luogo al recupero delle relative imposte dirette per i periodi d'imposta anteriori al primo gennaio 1993*

Credito per le imposte pagate all'estero

Al rigo N 16 va indicato, unitamente agli altri eventuali crediti d'imposta.

l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, nella presente dichiarazione, ai quadri C E, F, G, I, L ed M (per i redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria) Deve inoltre, essere indicata la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti

In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero

- l'ammontare dei redditi prodotti all estero,
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1993, relative ai redditi 1993,
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1993, relative ai redditi dal 1974 al 1992,
- l'eventuale minor reddito estero del 1993 cui l'imposta si riferisce,
- la misura massima del credito d imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 Tuir come di seguito descritto

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito complessivo è stato diminuito da eccedenze di perdite di precedenti esercizi, queste vanno aggiunte al reddito complessivo indicato al denominatore del rapporto, in tal caso però l'imposta italiana viene indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato della eccedenza stessa (art 5 D P R 4 2 88 n 42)

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1993 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborso, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria, e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale

Può perciò accadere che nel 1993 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati oppure che non sia stata pagata alcuna imposta In tali casi - fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva

Si precisa inoltre che se nel 1993 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1992 e compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzi dette distinte

In queste, ai fini della misura del credito d'imposta devono essere indicati il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1993

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilateral contro le doppie imposizioni e contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr ad esempio art 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art 23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile)

Deduzione per l'abitazione principale Casi particolari

Per il calcolo della deduzione, in presenza di alcuni casi particolari si deve tener conto delle seguenti modalità

• Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell anno e variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali

Esempio abitazione posseduta al 100 % per 200 giorni ed al 50% per 165 giorni

Percentuale media

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39\%$$

Deduzione lire 1 000 000 x 77,39% = 773 900, arrotondato a 774 000

• Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione la deduzione, calcolata nei modi già illustrati deve essere ridotta al 50%

• Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita e il reddito effettivo, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale

In tale ultimo caso, nella colonna 5, indicare il codice 1 Viceversa se l'unità è assoggettata a tassazione sulla base del reddito effettivo indicare il corrispondente codice relativo alle unità immobiliari locate

• Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un altra la deduzione di un milione spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale

• Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se quota e periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi da quota e periodo di possesso delle relative pertinenze per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze

Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile La deduzione e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e al lordo della deduzione di cui all'art 34, comma 4-*quater*, del Tuir La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell Iva, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994

Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 107 del 9 maggio 1992

Tra questi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a gas, l adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari

Le modalità e le condizioni richieste ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non e concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore e fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi non si sia poi legalmente ed effettivamente separato,
- figli che nei casi di divorzio, di annullamento scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente

- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, esclusivamente a carico del primo se i genitori stessi non sono coniugati;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente, che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione unitaria dell'Irpef da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito Irpef di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, altresì, la compensazione dell'Ilor a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'Irpef a credito. Non è consentita, invece, la compensazione dell'Irpef risultante a debito con l'Ilor per la quale uno o entrambi i coniugi risultino a credito.
Ai fini dell'ilor, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione, sia nel versamento dell'imposta.
Il coniuge dichiarante deve sottoscrivere oltre al proprio modello, anche il modello base del dichiarante.
Presentando congiuntamente la dichiarazione, ciascuno dei due coniugi è responsabile in solido dell'Irpef da essa risultante nonchè delle eventuali soprattasse e sanzioni poste a carico dell'altro a seguito della dichiarazione stessa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1993, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se gli acconti di imposta per il 1993 sono stati versati congiuntamente o sia stato presentato congiuntamente la precedente dichiarazione.

In tutti i casi precedentemente descritti, se viene ugualmente presentata la dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito, o spedita al competente Centro di Servizio o Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo.
Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio fiscale della moglie.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante

In caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod. 740 base e gli eventuali quadri aggiuntivi indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il secondo riquadro del modello "coniuge dichiarante" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, firmando nell'apposito spazio. La firma va apposta anche nel modello base e negli eventuali quadri aggiuntivi, indicando la qualità di erede, di curatore fallimentare, ecc. Gli eredi, i rappresentanti legali, il curatore fallimentare o delle eredità e il liquidatore non possono dichiarare i propri redditi unitamente a quelli dei soggetti per i quali presentano la dichiarazione.

Dichiarazione presentata separatamente

- Eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione.

Se nel 1993 è stata presentata dichiarazione congiunta e da questa risultava un'eccedenza Irpef, ciascun coniuge deve riportare nel rigo N 20 della propria dichiarazione la quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta individuale.
L'imposta individuale è pari all'imposta netta (rigo N17 del Mod.740/93) meno le ritenute (rigo N19 del Mod.740/93) e i crediti (N20 del Mod 740/93).
Se una parte dell'eccedenza è stata utilizzata per il pagamento dell'acconto Ilor, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale sottrarre l'eventuale parte utilizzata per l'acconto Ilor. Ciascun coniuge deve, quindi, sommare alla quota proporzionale alla propria imposta la parte utilizzata per l'Ilor.

- Versamenti di acconto effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1993 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni separate devono calcolare la parte di acconti proporzionali all'imposta individualmente dovuta nel 1993 ed indicarla nei righi N21 e N22.

Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della CEE cui si applica la disciplina dell'art. 96-*bis* del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo N16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di rigo N14 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri F, G, H, I, M, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo N14 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".
Indicare al rigo N16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, l'ammontare dei crediti di rigo N2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.
Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, il calcolo sopraindicato deve essere effettuato distintamente per ciascun coniuge.
Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687.000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo N1)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (Rigo N2)	8.437.000
Reddito imponibile (Rigo N5)	30.000.000
Imposta lorda (Rigo N6)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (Rigo N13)	1.219.000
Imposta netta (Rigo N14)	5.297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'mposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo N2)	1.453.000
Importo di rigo N16 8.437.000 - 1.453.000 =	6.984.000

Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

- Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Tali contribuenti, in caso di variazione rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993, devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero": il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

- Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione della residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificato. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica, la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio finanziario competente in base alla precedente residenza anagrafica. In tal caso nel relativo riquadro va indicata la nuova residenza anagrafica e deve essere barrata la casella 1.

- Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione Finanziaria, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte competente secondo il suddetto domicilio fiscale. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.
In tal caso barrare la casella 2 nel riquadro "residenza anagrafica" e indicare il domicilio risultante dal provvedimento nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740 base.

■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:
1 - dai contribuenti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 e il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi ai versamenti degli acconti delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuti per il 1993;
2 - dai contribuenti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, esonerati dall'obbligo del versamento dell'acconto relativo alle imposte e al contributo dovuti per il 1993 (vedere da ultimo l'Ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, il Decreto 31 luglio 1993 e la Circolare n. 29 del 29 ottobre 1993 del Ministero delle Finanze);
3 - dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del Codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Integrazione del Mod. 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. In tal modo è possibile anche esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili in tutto o in parte non indicati nel modello 730. I contribuenti che presentano il modello 740 ad integrazione del modello 730 devono provvedere ad effettuare il versamento delle maggiori imposte e del maggior contributo al Servizio Sanitario Nazionale eventualmente dovuti. Qualora dal modello 740 risulti un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.
Nel caso in cui dal modello 740 risulti, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.
I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 (che continuano ad essere effettuati dal sostituto di imposta) non devono essere indicati nel modello 740. Il contribuente avrà cura di indicare, nelle annotazioni poste in calce al modello 740 o in apposito allegato, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato ed evidenziare, in modo sintetico, le rettifiche apportate (nuovi redditi imponibili, maggiori o minori oneri deducibili, maggiori o minori imposte, acconti o contributi che ne scaturiscono). Il contribuente che presenta un modello 740 sostitutivo del modello 730 è tenuto a rispettare tutte le modalità di presentazione previste per il modello 740 compreso l'obbligo di allegare la documentazione richiesta dal decreto di approvazione del modello 740.
Si ricorda, altresì, che il modello 740 può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello 740 sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730. In una nota in calce al modello 740 o su apposito allegato il contribuente deve indicare che la dichiarazione viene presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ultimo periodo del Regolamento emanato con il D.P.R. n. 395 del 4 settembre 1992 (in caso di assistenza fornita dal sostituto d'imposta) ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo dello stesso D.P.R. (in caso di assistenza fornita da un Caaf).

■ Investimenti o attività finanziarie all'estero

Le persone fisiche residenti in Italia che nel 1993 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono presentare il Mod. 740/W.
Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a tale dichiarazione.
Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia presentato il mod. 730, il modulo 740/W deve essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione del 740. Qualora vengano presentati i modelli 101 o 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il modulo 740/W può essere spedito unitamente a questi.

■ Metodo pratico per il calcolo dell'IRPEF

PER I REDDITI IMPONIBILI FINO A 60.000.000:
- individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:
  Tabella G per redditi imponibili fino a 7.200.000;
  Tabella H per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;
  Tabella I per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;
  Tabella L per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;
- rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo N6 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000
- individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella H);
- individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;
- individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;
- determinare l'imposta totale da indicare nel rigo N6 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).

Per redditi imponibili superiori a 60.000.000: individuare nella Tabella M la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000
- individuare la riga in cui il reddito è compreso (1° rigo);
- determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 – 60.000.000 = 11.598.000);
- moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41% = 4.755.180);
- determinare l'imposta da indicare nel rigo N6 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21.471.180 arrotondato a 21.471.000).

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA G redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE		CONIUGE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000	+	000
IMPORTO RESIDUO	+	000	+	000
IMPOSTA	=	000	=	000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da a	IMPORTO
0	0	2 000.000	200 000	4 000 000	400 000	6 000 000	600 000	0 5 000	0
100 000	10 000	2 100 000	210 000	4 100 000	410 000	6 100 000	610 000	6 000 15 000	1 000
200 000	20 000	2 200 000	220 000	4 200 000	420 000	6 200 000	620 000	16 000 - 25 000	2 000
300 000	30 000	2 300 000	230 000	4 300 000	430 000	6 300 000	630 000	26 000 - 35 000	3 000
400 000	40 000	2 400 000	240 000	4 400 000	440 000	6 400 000	640 000	36.000 45 000	4 000
500 000	50 000	2 500 000	250 000	4 500 000	450 000	6 500 000	650 000	46 000 - 55 000	5 000
600 000	60 000	2 600 000	260 000	4 600 000	460 000	6 600 000	660 000	56 000 65 000	6 000
700 000	70 000	2 700 000	270 000	4 700 000	470 000	6 700 000	670 000	66 000 - 75 000	7 000
800 000	80 000	2 800 000	280 000	4 800 000	480 000	6 800 000	680 000	76 000 85 000	8 000
900 000	90 000	2 900 000	290 000	4 900 000	490 000	6 900 000	690 000	86 000 95 000	9 000
1 000 000	100 000	3.000 000	300 000	5 000 000	500 000	7 000 000	700 000	96 000 100 000	10 000
1 100 000	110 000	3 100 000	310 000	5 100 000	510 000	7 100 000	710 000		
1 200 000	120 000	3 200 000	320 000	5 200 000	520 000				
1 300 000	130 000	3 300 000	330 000	5 300 000	530 000				
1 400 000	140 000	3 400 000	340 000	5 400 000	540 000				
1 500 000	150 000	3 500 000	350 000	5 500 000	550 000				
1 600 000	160 000	3 600 000	360 000	5 600 000	560 000				
1 700 000	170 000	3 700 000	370 000	5 700 000	570 000				
1 800 000	180 000	3 800 000	380 000	5 800 000	580 000				
1 900 000	190 000	3 900 000	390 000	5 900 000	590 000				

TABELLA H redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE		CONIUGE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	000	+	000
IMPORTO RESIDUO	+	000	+	000
IMPOSTA	=	000	=	000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da a	IMPORTO
7 200 000	720 000	9 200 000	1 160 000	11 200 000	1 600 000	13 200 000	2 040 000	0 - 2 000	0
7 300 000	742 000	9 300 000	1 182 000	11 300 000	1 622 000	13 300 000	2 062 000	3 000 6 000	1 000
7 400 000	764 000	9 400 000	1 204 000	11 400 000	1 644 000	13 400 000	2 084 000	7 000 - 11 000	2 000
7 500 000	786 000	9 500 000	1 226 000	11 500 000	1 666 000	13 500 000	2 106 000	12 000 15 000	3 000
7 600 000	808 000	9 600 000	1 248 000	11 600 000	1 688 000	13 600 000	2 128 000	16 000 20 000	4 000
7 700 000	830 000	9 700 000	1 270 000	11 700 000	1 710 000	13 700 000	2 150 000	21 000 25 000	5 000
7 800 000	852 000	9 800 000	1 292 000	11 800 000	1 732 000	13 800 000	2 172 000	26 000 - 29 000	6 000
7 900 000	874 000	9 900 000	1 314 000	11 900 000	1 754 000	13 900 000	2 194 000	30 000 34 000	7 000
8 000 000	896 000	10.000 000	1 336 000	12 000 000	1 776 000	14 000 000	2 216 000	35 000 - 38 000	8 000
8 100 000	918 000	10 100 000	1 358 000	12 100 000	1 798 000	14 100 000	2 238 000	39 000 43 000	9 000
8 200 000	940 000	10 200 000	1 380 000	12 200 000	1 820 000	14 200 000	2 260 000	44 000 47 000	10 000
8 300 000	962 000	10 300 000	1 402 000	12 300 000	1 842 000	14 300 000	2 282 000	48 000 - 52 000	11 000
8 400 000	984 000	10 400 000	1 424 000	12 400 000	1 864 000			53 000 56 000	12 000
8 500 000	1 006 000	10 500 000	1 446 000	12 500 000	1 886 000			57 000 - 61 000	13 000
8 600 000	1 028 000	10 600 000	1 468 000	12 600 000	1 908 000			62 000 65 000	14 000
8 700 000	1 050 000	10 700 000	1 490 000	12 700 000	1 930 000			66 000 70 000	15 000
8 800 000	1 072 000	10 800 000	1 512 000	12 800 000	1 952 000			71 000 75 000	16 000
8 900 000	1 094 000	10 900 000	1 534 000	12 900 000	1 974 000			76 000 - 79 000	17 000
9 000 000	1 116 000	11 000 000	1 556 000	13 000 000	1 996 000			80 000 84 000	18 000
9 100 000	1 138 000	11 100 000	1 578 000	13 100 000	2 018 000			85 000 88 000	19 000
								89 000 93 000	20 000
								94 000 97 000	21 000
								98 000 100 000	22 000

TABELLA I redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE		CONIUGE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	000	+	000
IMPORTO RESIDUO	+	000	+	000
IMPOSTA	=	000	=	000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da a	IMPORTO
14 400 000	2 304.000	18 400 000	3 384 000	22 400 000	4 464 000	26 400 000	5 544 000	0 - 1 000	0
14 500 000	2 331 000	18.500 000	3 411 000	22 500 000	4 491 000	26 500 000	5 571 000	2 000 5 000	1 000
14 600 000	2 358 000	18 600 000	3 438 000	22 600 000	4 518 000	26 600 000	5 598 000	6 000 - 9 000	2 000
14 700 000	2 385 000	18 700 000	3 465 000	22,700 000	4 545 000	26 700 000	5 625 000	10 000 12 000	3 000
14 800 000	2 412 000	18 800 000	3 492 000	22 800 000	4 572 000	26 800 000	5 652 000	13 000 - 16 000	4 000
14 900 000	2 439 000	18 900 000	3 519 000	22 900 000	4 599 000	26 900 000	5 679 000	17 000 20 000	5 000
15 000 000	2 466 000	19 000 000	3 546 000	23 000.000	4 626 000	27 000 000	5 706 000	21 000 24 000	6 000
15 100 000	2 493 000	19 100 000	3 573 000	23 100 000	4 653 000	27 100 000	5 733 000	25 000 - 27 000	7 000
15 200 000	2 520 000	19 200 000	3 600 000	23 200 000	4 680 000	27 200 000	5 760 000	28 000 31 000	8 000
15 300 000	2 547 000	19 300 000	3 627 000	23 300 000	4 707 000	27 300 000	5 787 000	32 000 35 000	9 000
15 400 000	2 574 000	19 400 000	3 654 000	23 400 000	4 734 000	27 400 000	5 814 000	36 000 38 000	10 000
15 500 000	2 601 000	19 500 000	3 681 000	23 500 000	4 761 000	27 500 000	5 841 000	39 000 42 000	11 000
15 600 000	2 628 000	19 600 000	3 708 000	23 600 000	4 788 000	27 600 000	5 868 000	43 000 46 000	12 000
15 700 000	2 655 000	19 700 000	3 735 000	23 700 000	4 815 000	27 700 000	5 895 000	47 000 - 50 000	13 000
15 800 000	2 682 000	19 800 000	3 762 000	23 800 000	4 842 000	27 800 000	5 922 000	51 000 53 000	14 000
15 900 000	2 709 000	19 900 000	3 789 000	23 900 000	4 869 000	27 900 000	5 949 000	54 000 57 000	15 000
16 000 000	2 736 000	20 000 000	3 816 000	24 000 000	4 896 000	28 000 000	5 976 000	58 000 61 000	16 000
16 100 000	2 763 000	20 100 000	3 843 000	24 100 000	4 923 000	28 100 000	6 003 000	62 000 64 000	17 000
16 200 000	2 790 000	20 200 000	3 870 000	24 200 000	4 950 000	28 200 000	6 030 000	65 000 68 000	18 000
16 300 000	2 817 000	20 300 000	3 897 000	24 300 000	4 977 000	28 300 000	6 057 000	69 000 72 000	19 000
16.400 000	2 844 000	20 400 000	3 924 000	24 400 000	5 004 000	28 400 000	6 084 000	73 000 75 000	20 000
16 500 000	2 871 000	20 500 000	3 951 000	24 500 000	5 031 000	28 500 000	6 111 000	76 000 79 000	21 000
16 600 000	2 898 000	20 600 000	3 978 000	24 600 000	5 058 000	28 600 000	6 138 000	80 000 83 000	22.000
16 700 000	2 925 000	20 700 000	4 005 000	24 700 000	5 085 000	28 700 000	6.165 000	84 000 87 000	23 000
16 800 000	2 952 000	20 800 000	4 032 000	24 800 000	5 112 000	28 800 000	6 192 000	88 000 90 000	24.000
16 900 000	2 979 000	20 900 000	4 059 000	24 900 000	5 139 000	28 900 000	6 219 000	91 000 94 000	25.000
17.000 000	3 006 000	21 000.000	4 086 000	25 000 000	5 166 000	29 000 000	6 246 000	95 000 98 000	26 000
17 100 000	3 033 000	21 100 000	4 113 000	25 100 00C	5 193 000	29 100 000	6 273 000	99 000 100 000	27 000
17 200 000	3 060 000	21 200 000	4 140 000	25 200 000	5 220 000	29 200 000	6 300 000		
17 300 000	3 087 000	21 300 000	4 167 000	25 300 000	5 247 000	29 300 000	6 327 000		
17 400 000	3 114 000	21 400 000	4 194 000	25 400 000	5 274 000	29 400 000	6 354.000		
17 500 000	3 141 000	21 500 000	4 221 000	25 500 000	5 301 000	29 500 000	6 381 000		
17 600 000	3 168 000	21 600 000	4 248 000	25 600 000	5 328 000	29 600 000	6 408 000		
17 700 000	3 195 000	21 700 000	4 275 000	25 700 000	5 355 000	29 700 000	6 435 000		
17 800 000	3 222 000	21 800 000	4 302 000	25 800 000	5 382 000	29 800 000	6 462 000		
17 900 000	3 249 000	21 900 000	4 329 000	25 900 000	5 409 000	29 900 000	6 489 000		
18.000 000	3 276 000	22 000 000	4 356.000	26.000.000	5 436 000				
18 100 000	3 303 000	22 100 000	4 383 000	26 100 000	5 463 000				
18 200 000	3 330 000	22 200 000	4 410 000	26 200 000	5 490 000				
18 300 000	3 357 000	22 300 000	4 437 000	26 300 000	5 517 000				

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

TABELLA L
redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	*6.516.000*	**38.000.000**	*9.236.000*	**46.000.000**	*11.956.000*	**54.000.000**	*14.676.000*
30.100.000	*6.550.000*	38.100.000	*9.270.000*	46.100.000	*11.990.000*	54.100.000	*14.710.000*
30.200.000	*6.584.000*	38.200.000	*9.304.000*	46.200.000	*12.024.000*	54.200.000	*14.744.000*
30.300.000	*6.618.000*	38.300.000	*9.338.000*	46.300.000	*12.058.000*	54.300.000	*14.778.000*
30.400.000	*6.652.000*	38.400.000	*9.372.000*	46.400.000	*12.092.000*	54.400.000	*14.812.000*
30.500.000	*6.686.000*	38.500.000	*9.406.000*	46.500.000	*12.126.000*	54.500.000	*14.846.000*
30.600.000	*6.720.000*	38.600.000	*9.440.000*	46.600.000	*12.160.000*	54.600.000	*14.880.000*
30.700.000	*6.754.000*	38.700.000	*9.474.000*	46.700.000	*12.194.000*	54.700.000	*14.914.000*
30.800.000	*6.788.000*	38.800.000	*9.508.000*	46.800.000	*12.228.000*	54.800.000	*14.948.000*
30.900.000	*6.822.000*	38.900.000	*9.542.000*	46.900.000	*12.262.000*	54.900.000	*14.982.000*
31.000.000	*6.856.000*	**39.000.000**	*9.576.000*	**47.000.000**	*12.296.000*	**55.000.000**	*15.016.000*
31.100.000	*6.890.000*	39.100.000	*9.610.000*	47.100.000	*12.330.000*	55.100.000	*15.050.000*
31.200.000	*6.924.000*	39.200.000	*9.644.000*	47.200.000	*12.364.000*	55.200.000	*15.084.000*
31.300.000	*6.958.000*	39.300.000	*9.678.000*	47.300.000	*12.398.000*	55.300.000	*15.118.000*
31.400.000	*6.992.000*	39.400.000	*9.712.000*	47.400.000	*12.432.000*	55.400.000	*15.152.000*
31.500.000	*7.026.000*	39.500.000	*9.746.000*	47.500.000	*12.466.000*	55.500.000	*15.186.000*
31.600.000	*7.060.000*	39.600.000	*9.780.000*	47.600.000	*12.500.000*	55.600.000	*15.220.000*
31.700.000	*7.094.000*	39.700.000	*9.814.000*	47.700.000	*12.534.000*	55.700.000	*15.254.000*
31.800.000	*7.128.000*	39.800.000	*9.848.000*	47.800.000	*12.568.000*	55.800.000	*15.288.000*
31.900.000	*7.162.000*	39.900.000	*9.882.000*	47.900.000	*12.602.000*	55.900.000	*15.322.000*
32.000.000	*7.196.000*	**40.000.000**	*9.916.000*	**48.000.000**	*12.636.000*	**56.000.000**	*15.356.000*
32.100.000	*7.230.000*	40.100.000	*9.950.000*	48.100.000	*12.670.000*	56.100.000	*15.390.000*
32.200.000	*7.264.000*	40.200.000	*9.984.000*	48.200.000	*12.704.000*	56.200.000	*15.424.000*
32.300.000	*7.298.000*	40.300.000	*10.018.000*	48.300.000	*12.738.000*	56.300.000	*15.458.000*
32.400.000	*7.332.000*	40.400.000	*10.052.000*	48.400.000	*12.772.000*	56.400.000	*15.492.000*
32.500.000	*7.366.000*	40.500.000	*10.086.000*	48.500.000	*12.806.000*	56.500.000	*15.526.000*
32.600.000	*7.400.000*	40.600.000	*10.120.000*	48.600.000	*12.840.000*	56.600.000	*15.560.000*
32.700.000	*7.434.000*	40.700.000	*10.154.000*	48.700.000	*12.874.000*	56.700.000	*15.594.000*
32.800.000	*7.468.000*	40.800.000	*10.188.000*	48.800.000	*12.908.000*	56.800.000	*15.628.000*
32.900.000	*7.502.000*	40.900.000	*10.222.000*	48.900.000	*12.942.000*	56.900.000	*15.662.000*
33.000.000	*7.536.000*	**41.000.000**	*10.256.000*	**49.000.000**	*12.976.000*	**57.000.000**	*15.696.000*
33.100.000	*7.570.000*	41.100.000	*10.290.000*	49.100.000	*13.010.000*	57.100.000	*15.730.000*
33.200.000	*7.604.000*	41.200.000	*10.324.000*	49.200.000	*13.044.000*	57.200.000	*15.764.000*
33.300.000	*7.638.000*	41.300.000	*10.358.000*	49.300.000	*13.078.000*	57.300.000	*15.798.000*
33.400.000	*7.672.000*	41.400.000	*10.392.000*	49.400.000	*13.112.000*	57.400.000	*15.832.000*
33.500.000	*7.706.000*	41.500.000	*10.426.000*	49.500.000	*13.146.000*	57.500.000	*15.866.000*
33.600.000	*7.740.000*	41.600.000	*10.460.000*	49.600.000	*13.180.000*	57.600.000	*15.900.000*
33.700.000	*7.774.000*	41.700.000	*10.494.000*	49.700.000	*13.214.000*	57.700.000	*15.934.000*
33.800.000	*7.808.000*	41.800.000	*10.528.000*	49.800.000	*13.248.000*	57.800.000	*15.968.000*
33.900.000	*7.842.000*	41.900.000	*10.562.000*	49.900.000	*13.282.000*	57.900.000	*16.002.000*
34.000.000	*7.876.000*	**42.000.000**	*10.596.000*	**50.000.000**	*13.316.000*	**58.000.000**	*16.036.000*
34.100.000	*7.910.000*	42.100.000	*10.630.000*	50.100.000	*13.350.000*	58.100.000	*16.070.000*
34.200.000	*7.944.000*	42.200.000	*10.664.000*	50.200.000	*13.384.000*	58.200.000	*16.104.000*
34.300.000	*7.978.000*	42.300.000	*10.698.000*	50.300.000	*13.418.000*	58.300.000	*16.138.000*
34.400.000	*8.012.000*	42.400.000	*10.732.000*	50.400.000	*13.452.000*	58.400.000	*16.172.000*
34.500.000	*8.046.000*	42.500.000	*10.766.000*	50.500.000	*13.486.000*	58.500.000	*16.206.000*
34.600.000	*8.080.000*	42.600.000	*10.800.000*	50.600.000	*13.520.000*	58.600.000	*16.240.000*
34.700.000	*8.114.000*	42.700.000	*10.834.000*	50.700.000	*13.554.000*	58.700.000	*16.274.000*
34.800.000	*8.148.000*	42.800.000	*10.868.000*	50.800.000	*13.588.000*	58.800.000	*16.308.000*
34.900.000	*8.182.000*	42.900.000	*10.902.000*	50.900.000	*13.622.000*	58.900.000	*16.342.000*
35.000.000	*8.216.000*	**43.000.000**	*10.936.000*	**51.000.000**	*13.656.000*	**59.000.000**	*16.376.000*
35.100.000	*8.250.000*	43.100.000	*10.970.000*	51.100.000	*13.690.000*	59.100.000	*16.410.000*
35.200.000	*8.284.000*	43.200.000	*11.004.000*	51.200.000	*13.724.000*	59.200.000	*16.444.000*
35.300.000	*8.318.000*	43.300.000	*11.038.000*	51.300.000	*13.758.000*	59.300.000	*16.478.000*
35.400.000	*8.352.000*	43.400.000	*11.072.000*	51.400.000	*13.792.000*	59.400.000	*16.512.000*
35.500.000	*8.386.000*	43.500.000	*11.106.000*	51.500.000	*13.826.000*	59.500.000	*16.546.000*
35.600.000	*8.420.000*	43.600.000	*11.140.000*	51.600.000	*13.860.000*	59.600.000	*16.580.000*
35.700.000	*8.454.000*	43.700.000	*11.174.000*	51.700.000	*13.894.000*	59.700.000	*16.614.000*
35.800.000	*8.488.000*	43.800.000	*11.208.000*	51.800.000	*13.928.000*	59.800.000	*16.648.000*
35.900.000	*8.522.000*	43.900.000	*11.242.000*	51.900.000	*13.962.000*	59.900.000	*16.682.000*
36.000.000	*8.556.000*	**44.000.000**	*11.276.000*	**52.000.000**	*13.996.000*		
36.100.000	*8.590.000*	44.100.000	*11.310.000*	52.100.000	*14.030.000*		
36.200.000	*8.624.000*	44.200.000	*11.344.000*	52.200.000	*14.064.000*		
36.300.000	*8.658.000*	44.300.000	*11.378.000*	52.300.000	*14.098.000*		
36.400.000	*8.692.000*	44.400.000	*11.412.000*	52.400.000	*14.132.000*		
36.500.000	*8.726.000*	44.500.000	*11.446.000*	52.500.000	*14.166.000*		
36.600.000	*8.760.000*	44.600.000	*11.480.000*	52.600.000	*14.200.000*		
36.700.000	*8.794.000*	44.700.000	*11.514.000*	52.700.000	*14.234.000*		
36.800.000	*8.828.000*	44.800.000	*11.548.000*	52.800.000	*14.268.000*		
36.900.000	*8.862.000*	44.900.000	*11.582.000*	52.900.000	*14.302.000*		
37.000.000	*8.896.000*	**45.000.000**	*11.616.000*	**53.000.000**	*14.336.000*		
37.100.000	*8.930.000*	45.100.000	*11.650.000*	53.100.000	*14.370.000*		
37.200.000	*8.964.000*	45.200.000	*11.684.000*	53.200.000	*14.404.000*		
37.300.000	*8.998.000*	45.300.000	*11.718.000*	53.300.000	*14.438.000*		
37.400.000	*9.032.000*	45.400.000	*11.752.000*	53.400.000	*14.472.000*		
37.500.000	*9.066.000*	45.500.000	*11.786.000*	53.500.000	*14.506.000*		
37.600.000	*9.100.000*	45.600.000	*11.820.000*	53.600.000	*14.540.000*		
37.700.000	*9.134.000*	45.700.000	*11.854.000*	53.700.000	*14.574.000*		
37.800.000	*9.168.000*	45.800.000	*11.888.000*	53.800.000	*14.608.000*		
37.900.000	*9.202.000*	45.900.000	*11.922.000*	53.900.000	*14.642.000*		

IMPORTO RESIDUO

IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	1.000	*0*
2.000	4.000	*1.000*
5.000	7.000	*2.000*
8.000	10.000	*3.000*
11.000	13.000	*4.000*
14.000	16.000	*5.000*
17.000	19.000	*6.000*
20.000	22.000	*7.000*
23.000	25.000	*8.000*
26.000	27.000	*9.000*
28.000	30.000	*10.000*
31.000	33.000	*11.000*
34.000	36.000	*12.000*
37.000	39.000	*13.000*
40.000	42.000	*14.000*
43.000	45.000	*15.000*
46.000	48.000	*16.000*
49.000	51.000	*17.000*
52.000	54.000	*18.000*
55.000	57.000	*19.000*
58.000	60.000	*20.000*
61.000	63.000	*21.000*
64.000	66.000	*22.000*
67.000	69.000	*23.000*
70.000	72.000	*24.000*
73.000	75.000	*25.000*
76.000	77.000	*26.000*
78.000	80.000	*27.000*
81.000	83.000	*28.000*
84.000	86.000	*29.000*
87.000	89.000	*30.000*
90.000	92.000	*31.000*
93.000	95.000	*32.000*
96.000	98.000	*33.000*
99.000	100.000	*34.000*

TABELLA M
redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI 1 DA	2 A	3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
60.000.000	150.000.000	41%	16.716.000
150.000.000	300.000.000	46%	53.616.000
oltre 300.000.000	-	51%	122.616.000

Modelli aggiuntivi

I modelli aggiuntivi sono contenuti in due fascicoli separati il primo contiene i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I-T, 740/U, 740/W e 740/K, il secondo contiene i modelli 740/L, 740/M e 740/A1, di minore utilizzazione, nonché i quadri A e B aggiuntivi (da utilizzare per dichiarare i redditi dei terreni e dei fabbricati se i righi del quadro A e del quadro B del modello base non sono sufficienti)
I modelli aggiuntivi devono essere utilizzati
- per dichiarare i redditi di lavoro autonomo (quadro E), d'impresa in regime ordinario (quadro F), d'impresa a contabilità semplificata (quadro G), di partecipazione (quadro H), di capitale (quadro I), diversi (quadro L), a tassazione separata (quadro M) e di allevamento (quadro A1),
- per la tassazione dei *Capital gain* (quadro T), per l'utilizzo dei crediti d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi e per le imprese distributrici di carburante, per le piccole e medie imprese, per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per le imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art 8, comma 6-*bis* del D L n 16/1993 e per la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (quadro U), per i movimenti di capitale da e verso l'estero (modulo W) e per la determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (modello K)

Si precisa che, in caso di presentazione di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge deve compilare distintamente gli eventuali quadri aggiuntivi necessari ad esporre i propri redditi

Nazionalità estera

La nazionalità estera deve essere indicata da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero questi dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall elenco riportato in allegato alle presenti istruzioni Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi devono indicare la cittadinanza del Paese di nascita, così come devono fare gli apolidi nati all'estero, se tra i Paesi nei quali il contribuente ha i diritti di cittadinanza vi è l'Italia, non si deve compilare tale campo

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzione presso gli uffici elettorali,
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato,
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
- INVIM decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 27 per cento per i seguenti oneri
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per l acquisto di immobili,
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico,
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Perdite di impresa a contabilità ordinaria (Prospetto)

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1989 al 1993 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel Quadro F) e ai soci di società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili
Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato nel suddetto periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni, in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d imposta successivi ma non oltre il quinto Si precisa che se la differenza negativa si riferisce a uno o più degli anni dal 1989 al 1993 la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, dal reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1993, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo stesso
Può essere riportata altresì, in diminuzione dal reddito complessivo relativo all anno 1993 anche l'eccedenza formatasi nel 1988, che non ha trovato capienza nel reddito complessivo entro il 1992 e che non potrà più essere riportata in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi al 1993
Nelle ipotesi sopradescritte l'ammontare complessivo delle eccedenze relative ai suddetti periodi d'imposta dovrà figurare nel prospetto
Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto, qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione dal reddito complessivo dell'anno 1993, in quanto quest'ultimo risulta insufficente a compensarla integralmente, nel prospetto, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dai periodi d'imposta successivi fino al 1994 per l'eccedenza relativa al 1989, fino al 1995 per l'eccedenza relativa al 1990, fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991, fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992
Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1993 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo (rigo N1) aumentato dei crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2) ed operare nel seguente modo
- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il numero 5 del prospetto non va compilato,
- se il risultato è negativo, in detto numero 5 deve essere riportato il minore importo, in valore assoluto (es fra 50 000 e 30 000 bisogna considerare 30 000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel rigo F51 del quadro F

Il prospetto dovrà essere anche compilato dai soggetti che hanno cessato l'attività d'impresa in periodi d'imposta precedenti al 1993, nonché dalle imprese minori che in periodi d'imposta precedenti a detto anno erano in regime di contabilità ordinaria relativamente alle perdite residue

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt 177 e seguenti c c) o per altri regimi patrimoniali (art 167 c c), per la quota che compete a ciascuno
Le norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in un complesso di beni i cui redditi sono attribuiti a ciascun coniuge, ai fini fiscali, nella misura del 50%, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art 210 del Codice civile
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel *Mod* 750, se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel *Mod* 740/H Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G a seconda dell'attività svolta mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel *Mod* 740/H

Redditi esteri

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni,
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tale redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero,
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art 15 del Tuir Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni più frequentemente percepiti da contribuenti residenti in Italia
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato in quasi tutte le convenzioni (ad es quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni,
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia,
- l onere non è sostenuto da una stabile organizzazione a base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o ammini-

strativa o da un ente locale In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui **provengono**
Sono **pensioni private quelle corrisposte da enti**, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione

- **Argentina - Gran Bretagna - Spagna Stati Uniti**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

- **Belgio - Francia - Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

- **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

- **Canada**

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi 10 000 dollari canadesi o 12 000 000 di lire
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

- **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera
Le pensioni private sono tassate solo in Italia
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge 30 novembre 1989, n 398)
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia, se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero

Rendite e pensioni che non costituiscono reddito

Le rendite erogate dall'Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali Non costituiscono reddito anche le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), carabiniere ausiliare (militare di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (circolare n 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze)

Riduzione del reddito dei terreni

- In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale In tal caso nella colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale.
- La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef
  In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5.
  Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione
- In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3

Sanzioni

L'omessa, l'incompleta o l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L 300 000 se non sono dovute imposte Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, o se non è sottoscritta, se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300 000 a L 3 000 000
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine del 31 maggio, delle imposte (Irpef ed Ilor) e del contributo al servizio sanitario nazionale dovuti comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40% delle somme non versate
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3%
L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L 200 000 a L 4 000 000 La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute più comunicazioni
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art 36-bis del D P R n 600 del 1973
Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori etc), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6 000 000
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire
Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi in relazione ai qua-

li non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda
Ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie è sanzionato penalmente il soggetto che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa i limiti di reddituaIità per le detrazioni per carichi di famiglia Le stesse pene si applicano, nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonché in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art 120, commi 1 e 2, del TUIR

Spese mediche

• Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo

Spetta la detrazione sull'intero importo per le spese derivanti da
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia reso da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

• Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi P1 e P2 deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme In particolare
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta,
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre allegare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente In questo caso ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia da lui rilasciata direttamente l'esercente l'arte ausiliaria attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione

• Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia, anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessario la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali e utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o comunque tenute a propria disposizione
Per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale quella in cui essi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente della famiglia
Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari
L'aumento di un terzo della rendita si applica anche se
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione,
- l'unità destinata ad abitazione secondaria è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica,
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero,
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune,
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro,
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione,
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima),
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui)

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello 740 separato, intestato al minore ma compilato dal genitore esercente la potestà Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazioni presentate da soggetti diversi dal dichiarante"

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddiviso la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse Per le qualità di coltura non censite nel lo stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	**REDDITI**	**RITENUTE**	**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Quadro A**, rigo A13 col. 4)	.000		.000	
Agrari	(**Quadro A**, rigo A13 col. 5)	.000		.000	
Fabbricati	(**Quadro B**, rigo B15)	.000		.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro C - Sez. I**, rigo C5 col. 2 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro C - Sez. II**, rigo C9, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Lavoro autonomo	(**Quadro E - Sez. I** rigo E17 e rigo E18)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro E - Sez. II**, rigo E40 e rigo E41)	.000	.000	.000	.000
Impresa	(**Quadro F**, rigo F51 e rigo F54)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G** rigo G32 e rigo G35)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H** rigo H8, col. 12 e col. 14)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I - Sez. I**, rigo I5, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro I - Sez. II**, rigo I14, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Diversi	(**Quadro L** rigo L23 e rigo L24)	.000	.000	.000	.000
Allevamento	(**Quadro A1** rigo A1 29 e rigo A1 30)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro M** rigo M17, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo N1** e al **rigo N17**)		.000	.000	.000	.000

ILOR – RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	**REDDITI**	**DEDUZIONI**	**REDDITI**	**DEDUZIONI**
Impresa	(**Quadro F**, rigo F74 e righi F75 e F76)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G**, rigo G46 e righi G47 e G48)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H**, rigo H8 col. 15 e col. 16 e 17)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I**, rigo I17)	.000		.000	
Diversi	(**Quadro L**, rigo L30)	.000		.000	
Allevamento	(**Quadro A1**, rigo A1 35 e rigo A1 36)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata	(**Quadro M**, rigo M18, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al **rigo O1** e al **rigo O2**)		.000	.000	.000	.000

DATE DA RICORDARE

- *MAGGIO 1994* – *saldo dell'IRPEF, dell'ILOR e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per il 1993;*
  – *prima rata di acconto IRPEF, ILOR e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per il 1994.*
- *GIUGNO 1994* – *presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione delle variazioni ai fini I.C.I.;*
  – *prima rata dell'I.C.I. per il 1994.*
- *NOVEMBRE 1994* – *seconda rata di acconto IRPEF, ILOR e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per il 1994.*
- *DICEMBRE 1994* – *seconda rata dell'I.C.I. per il 1994 (entro il 20 dicembre).*

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO

		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITO COMPLESSIVO (riportare l'importo di rigo N1)	.000	.000
2	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE (riportare la differenza fra gli importi dei righi C5 colonna 2 e C10 colonna 2) (1)	.000	.000
3	REDDITO DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (riportare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale; se tale somma supera 4 milioni riportare 4 milioni) (2)	.000	.000
4	REDDITI DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (sottrarre dall'importo di rigo 1 gli importi dei righi 2 e 3; se il risultato è negativo non è dovuto contributo: non proseguire nella compilazione del prospetto)	.000	.000
5	AMMONTARE IMPONIBILE GIA ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (riportare l'importo di rigo C10 colonna 1) (1)	.000	.000
6	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (sommare gli importi di rigo 4 e di rigo 5)	.000	.000
7	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL **RIGO V1** (se l'importo di rigo 6 non è superiore a 100 milioni riportare l'importo di rigo 4, altrimenti indicare la differenza tra 100 milioni e l'importo di rigo 5)	.000	.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 5,4% (se l'importo di rigo 5 è superiore a 40 milioni indicare zero, altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 7 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 5)	.000	.000
9	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (differenza tra l'importo di rigo 7 e quello di rigo 8)	.000	.000
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 5,4% (5,4% dell'importo di rigo 8)	.000	.000
11	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 9)	.000	.000
12	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL **RIGO V2** (sommare gli importi di rigo 10 e di rigo 11)	.000	.000

(1) Vanno indicati anche i redditi diversi da lavoro dipendente già assoggettati anche se in forma forfetaria.
(2) Il rigo non deve essere compilato dai contribuenti non mutuati.

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA DI CALCOLO DELL'ACCONTO DOVUTO PER IL 1994

(lo schema deve essere utilizzato se nel rigo 5 è indicato un importo inferiore a lire 40 milioni oppure se nel rigo 6 è indicato un importo superiore a 100 milioni)

		DICHIARANTE	CONIUGE
13	REDDITO IMPONIBILE (se l'importo di rigo 6 non è superiore a 150 milioni riportare l'importo di rigo 4, altrimenti la differenza tra 150 milioni e l'importo di rigo 5)	.000	.000
14	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 5,6% (se l'importo di rigo 5 è superiore a 40 milioni indicare zero, altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 13 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 5)	.000	.000
15	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (differenza tra l'importo di rigo 13 e quello di rigo 14)	.000	.000
16	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 5,6% (5,6% dell'importo di rigo 14)	.000	.000
17	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 15)	.000	.000
18	IMPORTO DEL CONTRIBUTO SUL QUALE CALCOLARE L'ACCONTO (sommare gli importi di rigo 16 e di rigo 17)	.000	.000

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE (LEGGE N. 75 DEL 1993)

ABANO TERME (PD)
ABBADIA LARIANA (CO)
ACERENZA (PZ)
ACQUAFORMOSA (CS)
ACQUAPPESA (CS)
ACQUASANTA TERME (AP)
ACRI (CS)
AGIRA (EN)
AGLIE' (TO)
AGNONE (IS)
AIDONE (EN)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
ALA DI STURA (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALASSIO (SV)
ALBA (CN)
ALBANO VERCELLESE (VC)
ALBIANO D'IVREA (TO)
ALBIDONA (CS)
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
ALBISSOLA MARINA (SV)
ALDINO (BZ)
ALGUA (BG)
ALICE SUPERIORE (TO)
ALLEGHE (BL)
ALPIGNANO (TO)
ALSENO (PC)
ALTARE (SV)
AMALFI (SA)
AMANTEA (CS)
AMARO (UD)
AMENDOLARA (CS)
AMPEZZO (UD)
ANACAPRI (NA)
ANDORA (SV)
ANDRATE (TO)
ANDRIANO (BZ)
ANGHIARI (AR)
ANGRI (SA)
ANNONE DI BRIANZA (CO)
ANTERIVO (BZ)
ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
AOSTA (AO)
APPIANO STRADA DEL VINO (BZ)
APRIGLIANO (CS)
AQUILA D'ARROSCIA (IM)
ARDAULI (OR)
ARDEA (RM)
AREZZO (AR)
ARMO (IM)
ARNASCO (SV)
ARSIERO (VI)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ARVIER (AO)
ARZIGNANO (VI)
ASCOLI PICENO (AP)
ASIAGO (VI)
ASSISI (PG)
ASSORO (EN)
ATELLA (PZ)
ATTIMIS (UD)
AULLA (MS)
AURIGO (IM)
AVEGNO (GE)
AVELENGO (BZ)
AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANO (PZ)
AVISE (AO)
AYAS (AO)
AYMAVILLES (AO)
AZEGLIO (TO)

BADALUCCO (IM)
BADIA (BZ)
BADIA CALAVENA (VR)
BADIA TEDALDA (AR)
BAGNO A RIPOLI (FI)
BAGNO DI ROMAGNA (FO)
BAGNOLO PIEMONTE (CN)
BAGOLINO (BS)
BAJARDO (IM)
BAIRO (TO)
BALDISSERO CANAVESE (TO)
BALESTRINO (SV)
BALLABIO (CO)
BANCHETTE (TO)
BARANO D'ISCHIA (NA)
BARBANIA (TO)
BARBARANO ROMANO (VT)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBIANO (BZ)
BARDINETO (SV)
BARDOLINO (VR)
BARGAGLI (GE)
BARGE (CN)
BARILE (PZ)
BARONE CANAVESE (TO)
BARRAFRANCA (EN)
BARZAGO (CO)
BARZANO' (CO)
BARZIO (CO)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO ROMANO (VT)
BEDOLLO (TN)
BEINASCO (TO)
BELFIORE (VR)
BELLAGIO (CO)
BELLARIA IGEA MARINA (FO)
BELLUNO (BL)
BELMONTE CALABRO (CS)
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
BERCETO (PR)
BERGEGGI (SV)
BERNALDA (MT)
BERNAREGGIO (MI)
BERNEZZO (CN)
BERZO DEMO (BS)
BERZO INFERIORE (BS)
BEVERINO (SP)
BEVILACQUA (VR)
BIANZE' (VC)
BIBBIENA (AR)
BISIGNANO (CS)
BLEVIO (CO)
BOBBIO PELLICE (TO)
BOGLIASCO (GE)
BOIANO (CB)
BOISSANO (SV)
BOLANO (SP)
BOLLENGO (TO)
BOLZANO (BZ)
BONASSOLA (SP)
BONATE SOPRA (BG)
BONIFATI (CS)
BORDIGHERA (IM)
BORGHETTO D'ARROSCIA (IM)
BORGHETTO DI VARA (SP)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
BORGHI (FO)
BORGIALLO (TO)
BORGIO VEREZZI (SV)
BORGO A MOZZANO (LU)
BORGO D'ALE (VC)
BORGO DI TERZO (BG)
BORGO SAN LORENZO (FI)
BORGO VALSUGANA (TN)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BORGOMARO (IM)
BORMIDA (SV)
BORZONASCA (GE)
BOSIA (CN)
BOSISIO PARINI (CO)
BOVOLONE (VR)
BRAIES (BZ)
BRANDIZZO (TO)
BRAONE (BS)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRINDISI MONTAGNA (PZ)
BRIONE (BS)
BRISSOGNE (AO)
BROGLIANO (VI)
BRONZOLO (BZ)
BROSSO (TO)
BROZOLO (TO)
BRUINO (TO)
BRUNICO (BZ)
BRUSASCO (TO)
BRUSSON (AO)
BRUZOLO (TO)
BUCINE (AR)
BUIA (UD)
BULCIAGO (CO)
BUONALBERGO (BN)
BUSALLA (GE)
BUSANO (TO)
BUSCA (CN)
BUSSOLENGO (VR)
BUSSOLENO (TO)

CABELLA LIGURE (AL)
CAFASSE (TO)
CAGNANO VARANO (FG)
CAINES (BZ)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
CALASCIBETTA (EN)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CALCO (CO)
CALDARO STRADA DEL VINO (BZ)
CALENDASCO (PC)
CALICE LIGURE (SV)
CALIZZANO (SV)
CALOPEZZATI (CS)
CALOVETO (CS)
CALTANISSETTA (CL)
CALTRANO (VI)
CALVELLO (PZ)
CALVENE (VI)
CAMAIORE (LU)
CAMBIASCA (NO)
CAMERANA (CN)
CAMERINO (MC)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPAGNA (SA)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
CAMPERTOGNO (VC)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO LIGURE (GE)
CAMPO NELL'ELBA (LI)
CAMPO TURES (BZ)
CAMPODIPIETRA (CB)
CAMPODOLCINO (SO)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOMARINO (CB)
CAMPOMORONE (GE)
CAMPONOGARA (VE)
CAMPORGIANO (LU)
CAMPOROSSO (IM)
CANCELLARA (PZ)
CANDIOLO (TO)
CANICATTI' (AG)
CANISCHIO (TO)
CANNETO SULL'OGLIO (MN)
CANTAGALLO (FI)
CANTARANA (AT)
CANTOIRA (TO)
CAORLE (VE)
CAPACCIO (SA)
CAPANNORI (LU)
CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPOLIVERI (LI)
CAPOLONA (AR)
CAPRESE MICHELANGELO (AR)
CAPRI (NA)
CAPRI LEONE (ME)
CAPRIE (TO)
CARAPELLE (FG)
CARASCO (GE)
CARAVONICA (IM)
CARCARE (SV)
CARESANABLOT (VC)
CARMIGNANO (FI)
CARONIA (ME)
CAROVILLI (IS)
CARPASIO (IM)
CARPINONE (IS)
CARRARA (MS)
CARRO (SP)
CARRODANO (SP)
CASALFIUMANESE (BO)
CASAMICCIOLA TERME (NA)
CASANOVA LERRONE (SV)
CASARZA LIGURE (GE)
CASCIA (PG)
CASCIANA TERME (PI)
CASCINA (PI)
CASELLA (GE)
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
CASORATE PRIMO (PV)
CASSACCO (UD)
CASSANO ALLO IONIO (CS)
CASSINA DE' PECCHI (MI)
CASSOLA (VI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CASTEGNATO (BS)
CASTEL D'AIANO (BO)
CASTEL DEL RIO (BO)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTEL GUELFO BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN NICCOLO (AR)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELBELLO CIARDES (BZ)
CASTELBIANCO (SV)
CASTELDELFINO (CN)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTELLIRI (FR)
CASTELLO DI BRIANZA (CO)
CASTELLO TESINO (TN)
CASTELLUCCHIO (MN)
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
CASTELROTTO (BZ)
CASTELVECCHIO ROCCA B. (SV)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
CASTIGLIONE GARFAGNANA (LU)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CASTILENTI (TE)
CASTORANO (AP)
CASTRO (BG)
CASTROCARO TERME E TERRA (FO)
CASTROLIBERO (CS)
CASTROREALE (ME)
CASTROREGIO (CS)
CASTROVILLARI (CS)
CATANZARO (CZ)
CATENANUOVA (EN)
CATTOLICA (FO)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CAVIZZANA (TN)
CAVRIGLIA (AR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CECINA (LI)
CELLE LIGURE (SV)
CENGIO (SV)
CENTOLA (SA)
CENTURIPE (EN)
CERAMI (EN)
CERANESI (GE)
CERCIVENTO (UD)
CERENZIA (CZ)
CERES (TO)
CERESOLE REALE (TO)
CERIALE (SV)
CERMES (BZ)
CERNOBBIO (CO)
CERNUSCO LOMBARDONE (CO)
CERSOSIMO (PZ)
CERVASCA (CN)
CERVO (IM)
CESANA BRIANZA (CO)
CESENATICO (FO)
CESIO (IM)
CESSALTO (TV)
CETO (BS)
CETRARO (CS)
CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
CHALLAND SAINT VICTOR (AO)
CHAMBAVE (AO)
CHAMOIS (AO)
CHARVENSOD (AO)
CHATILLON (AO)
CHIALAMBERTO (TO)
CHIARANO (TV)
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
CHIAROMONTE (PZ)
CHIAUCI (IS)
CHIENES (BZ)
CHIESANUOVA (TO)
CHIOGGIA (VE)
CHIOPRIS VISCONE (UD)
CHITIGNANO (AR)
CHIUSA (BZ)
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
CHIUSAFORTE (UD)
CHIUSANICO (IM)
CHIUSAVECCHIA (IM)
CHIUSI DELLA VERNA (AR)
CICAGNA (GE)
CICONIO (TO)
CIGLIANO (VC)
CIMADOLMO (TV)
CINTANO (TO)
CINTE TESINO (TN)
CIPRESSA (IM)
CISANO SUL NEVA (SV)
CISTERNA DI LATINA (LT)
CIVATE (CO)
CIVENNA (CO)
CIVEZZA (IM)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CLETO (CS)
COASSOLO TORINESE (TO)
CODOGNO (MI)
CODROIPO (UD)
COGNE (AO)
COGOLETO (GE)
COGORNO (GE)
COLERE (BG)
COLICO (CO)
COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
COLLERETTO GIACOSA (TO)
COLLESALVETTI (LI)
COLLIANO (SA)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLONNA (RM)
COLOSIMI (CS)
COMEGLIANS (UD)
COMO (CO)
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
COREGLIA LIGURE (GE)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
CORIO (TO)
CORNEDO ALL'ISARCO (BZ)
CORNIGLIO (PR)
CORTACCIA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTE FRANCA (BS)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTENO GOLGI (BS)
CORTINA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTONA (AR)
CORVARA IN BADIA (BZ)
COSIO D'ARROSCIA (IM)
COSSANO CANAVESE (TO)
COSSERIA (SV)
COSTA MASNAGA (CO)
COSTA VOLPINO (BG)
COURMAYEUR (AO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CRESCENTINO (VC)
CROCEFIESCHI (GE)
CROTONE (CZ)
CROVA (VC)
CUCEGLIO (TO)
CUNEO (CN)
CURON VENOSTA (BZ)

DARFO BOARIO TERME (BS)
DASA' (CZ)
DAVAGNA (GE)
DEGO (SV)
DEIVA MARINA (SP)
DERVIO (CO)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIAMANTE (CS)
DIANO MARINA (IM)
DIANO SAN PIETRO (IM)
DICOMANO (FI)
DIGNANO (UD)
DINAMI (CZ)
DOBBIACO (BZ)
DOGNA (UD)
DOLCEACQUA (IM)
DOLO (VE)
DOLZAGO (CO)
DONNAS (AO)
DOUES (AO)
DOZZA (BO)
DRENA (TN)
DRENCHIA (UD)
DRONERO (CN)

EBOLI (SA)
EGNA (BZ)
ELLO (CO)
EMARESE (AO)
EMPOLI (FI)
ENEMONZO (UD)
ENNA (EN)
ENTRATICO (BG)
ERICE (TP)
ERLI (SV)
ESINO LARIO (CO)
ETROUBLES (AO)
EXILLES (TO)

FABRIZIA (CZ)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FALERNA (CZ)
FALZES (BZ)
FARRA D'ISONZO (GO)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FASCIA (GE)
FAUGLIA (PI)
FAVALE DI MALVARO (GE)
FAVRIA (TO)
FELETTO (TO)
FENIS (AO)
FERMO (AP)
FIANO (TO)
FIANO ROMANO (RM)
FIE' (BZ)
FIESOLE (FI)
FILADELFIA (CZ)
FILANDARI (CZ)
FILATTIERA (MS)
FILIANO (PZ)
FIUGNANO (IS)
FINALE LIGURE (SV)
FIORANO AL SERIO (BG)
FIRMO (CS)
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
FIVIZZANO/Sez. FIVIZZANO (MS)
FLAIBANO (UD)
FOGLIZZO (TO)
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
FOLGARIA (TN)
FOLLO (SP)
FOLLONICA (GR) (1)
FONTANELLE (TV)
FONTANETTO PO (VC)
FONTANIGORDA (GE)
FONZASO (BL)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
FORIO (NA)
FORMELLO (RM)
FORMIA (LT)
FORNACE (TN)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD)
FORNO CANAVESE (TO)
FORTE DEI MARMI (LU)
FORTEZZA (BZ)
FOSCIANDORA (LU)
FOSDINOVO (MS)
FOSSO' (VE)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRANCAVILLA D'ETE (AP)
FRASCATI (RM)
FRASCINETO (CS)
FRASSINETTO (TO)
FRATTE ROSA (PS)
FRAZZANO (ME)
FRONTONE (PS)
FUMANE (VR)
FUNES (BZ)
FURORE (SA)

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
GAIS (BZ)
GALATI MAMERTINO (ME)
GALATINA (LE)
GALLICANO (LU)
GAMBASSI TERME (FI)
GANDINO (BG)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GARDONE RIVIERA (BS)
GARGAZONE (BZ)
GARGNANO (BS)
GARLATE (CO)
GARLENDA (SV)
GARZIGLIANA (TO)
GASSINO TORINESE (TO)
GAVERINA TERME (BG)
GELA (CL)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GENOVA (GE)
GENZANO D'LUCANIA (PZ)
GERACI SICULO (PA)
GERMAGNANO (TO)
GHILARZA (OR)
GHISLARENGO (VC)
GIAGLIONE (TO)
GIARDINI-NAXOS (ME)
GIUNCUGNANO (LU)
GIUSTENICE (SV)
GIUSVALLA (SV)
GIVOLETTO (TO)
GLORENZA (BZ)
GORDONA (SO)
GORGO AL MONTICANO (TV)
GORIZIA (GO)
GORRETO (GE)
GOTTASECCA (CN)
GRADO (GO)
GRAGNANO (NA)
GRANAGLIONE (BO)
GRAVERE (TO)
GREGGIO (VC)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY LA TRINITE' (AO)
GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
GRIMACCO (UD)
GRONE (BG)
GROSCAVALLO (TO)
GROSSO (TO)
GUARDIA PIEMONTESE (CS)
GUARDIAGRELE (CH)
GUGLIONESI (CB)

IMPERIA (IM)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
INGRIA (TO)
INTROBIO (CO)
INTROD (AO)
INTROZZO (CO)
INVERSO PINASCA (TO)
INVORIO (NO)
ISCHIA (NA)
ISCHITELLA (FG)
ISOLA DEL CANTONE (GE)
ISOLA DEL LIRI (FR)
ISOLABELLA (TO)
ISSIGLIO (TO)
IVREA (TO)

JACURSO (CZ)
JOVENCAN (AO)

LA LOGGIA (TO)
LA MAGDELEINE (AO)
LA MORRA (CN)
LA SALLE (AO)
LA THUILE (AO)
LA VALLE (BZ)
LABICO (RM)
LACES (BZ)
LAGONEGRO (PZ)
LAGUNDO (BZ)
LAJATICO (PI)
LAIGUEGLIA (SV)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LAMEZIA TERME (CZ)
LANA (BZ)
LANZO D'INTELVI (CO)
LANZO TORINESE (TO)
LAPEDONA (AP)
LASA (BZ)
LASTRA A SIGNA (FI)
LATERINA (AR)
LATINA (LT)
LAUCO (UD)
LAURENGO (BZ)
LAURIANO (TO)
LAVAGNA (GE)
LAVELLO (PZ)
LECCO (CO)
LEIVI (GE)
LEONFORTE (EN)
LERICI (SP)
LERMA (AL)
LEVANTO (SP)
LEVONE (TO)
LIBRIZZI (ME)
LICCIANA NARDI (MS)
LIERNA (CO)
LIGNANO SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIPARI (ME)
LIVINALLONGO COL DI LANA (BL)
LIVORNO (LI)
LIVORNO FERRARIS (VC)
LOANO (SV)
LOCANA (TO)
LODI VECCHIO (MI)
LOMAGNA (CO)
LONGARONE (BL)
LORANZE' (TO)
LORO CIUFFENNA (AR)
LORSICA (GE)
LOVERE (BG)
LUCCA (LU)
LUCIGNANO (AR)
LUCINASCO (IM)
LUGNACCO (TO)
LUMARZO (GE)
LUNGRO (CS)
LUSERNETTA (TO)
LUSEVERA (UD)
LUSIGLIE' (TO)
LUSON (BZ)

MAGASA (BS)
MAGLIOLO (SV)
MAGLIONE (TO)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAGRE' STRADA DEL VINO (BZ)
MAIERA' (CS)
MAIERATO (CZ)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MAIORI (SA)
MAJANO (UD)
MALGRATE (CO)
MALLARE (SV)
MALLES VENOSTA (BZ)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MANGONE (CS)
MANSUE' (TV)
MANZANO (UD)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MARCARIA (MN)
MARCELLINA (RM)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
MARCIANO DELLA CHIANA (AR)
MAREBBE (BZ)
MARENTINO (TO)
MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
MARGNO (CO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MARTIGNACCO (UD)
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINSICURO (TE)
MASCHITO (PZ)
MASONE (GE)
MASSA (MS)
MASSA LUBRENSE (NA)
MASSIMINO (SV)
MASULLAS (OR)
MATERA (MT)
MATHI (TO)
MATTIE (TO)
MAZZE' (TO)
MEANA DI SUSA (TO)
MEL (BL)

(1) Per i terreni già nel Comune di Piombino, ma amministrati dal Comune di Follonico.

28

MELDOLA (FO)
MELFI (PZ)
MELTINA (BZ)
MENDATICA (IM)
MENTANA (RM)
MERANO (BZ)
MERATE (CO)
MERCATO SARACENO (FO)
MERCENASCO (TO)
MERETO DI TOMBA (UD)
MERGO (AN)
MERGOZZO (NO)
META (NA)
MEUGLIANO (TO)
MEZZANI (PR)
MEZZENILE (TO)
MIGLIONICO (MT)
MIGNANEGO (GE)
MILANO (MI) (1)
MILETO (CZ)
MILLESIMO (SV)
MINORI (SA)
MINUCCIANO (LU)
MIOGLIA (SV)
MIRA (VE)
MIRTO (ME)
MISANO ADRIATICO (FO)
MISSAGLIA (CO)
MODIGLIANA (FO)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOGGIO VALSASSINA (CO)
MOGLIANO VENETO (TV)
MOLAZZANA (LU)
MOLINI DI TRIORA (IM)
MOLISE (CB)
MOLLIA (VC)
MOLTENO (CO)
MOLTRASIO (CO)
MOLVENO (TN)
MOMO (NO)
MOMPANTERO (TO)
MONACILIONI (CB)
MONASTERO DI LANZO (TO)
MONCALIERI (TO)
MONCHIO DELLE CORTI (PR)
MONCLASSICO (TN)
MONDAINO (FO)
MONDOLFO (PS)
MONEGLIA (GE)
MONGIANA (CZ)
MONGUELFO (BZ)
MONNO (BS)
MONTAGANO (CB)
MONTAGNA (BZ)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTAIONE (FI)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTALTO LIGURE (IM)
MONTANARO (TO)
MONTAQUILA (IS)
MONTE COLOMBO (FO)
MONTE ISOLA (BS)
MONTE PORZIO (PS)
MONTE SAN GIOVANNI C. (FR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEBELLUNA (TV)
MONTECARLO (LU)
MONTECAROTTO (AN)
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
MONTECATINI-TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECORICE (SA)
MONTEFIORE CONCA (FO)
MONTEFLAVIO (RM)
MONTEGRIDOLFO (FO)
MONTEGROTTO TERME (PD)
MONTEIASI (TA)
MONTELIBRETTI (RM)
MONTEMIGNAIO (AR)
MONTEMILONE (PZ)
MONTEMURLO (FI)
MONTENARS (UD)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
MONTERCHI (AR)
MONTEROTONDO (RM)
MONTESARCHIO (BN)
MONTESCAGLIOSO (MT)
MONTESCUDO (FO)
MONTEU DA PO (TO)
MONTEVAGO (AG)
MONTEVARCHI (AR)
MONTEVECCHIA (CO)
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
MONTICELLO (CO)
MONTIGNOSO (MS)
MONTOGGIO (GE)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
MONTORIO ROMANO (RM)
MORCIANO DI ROMAGNA (FO)
MORDANO (BO)
MORESCO (AP)
MORETTA (CN)
MORGEX (AO)
MORI (TN)
MORICONE (RM)
MORNESE (AL)
MORTEGLIANO (UD)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
MOTTAFOLLONE (CS)
MULAZZO (MS)
MURAVERA (CA)
MURIALDO (SV)

N

NAGO-TORBOLE (TN)
NALLES (BZ)
NAPOLI (NA)
NARDODIPACE (CZ)
NASINO (SV)
NASO (ME)
NATURNO (BZ)
NAZ SCIAVES (BZ)
NAZZANO (RM)
NEPI (VT)
NEROLA (RM)
NETTUNO (RM)
NIBIONNO (CO)
NICHELINO (TO)
NICOSIA (EN)
NIMIS (UD)
NISCEMI (CL)
NISSORIA (EN)
NOASCA (TO)
NOLE (TO)
NOLI (SV)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA MILANESE (MI)
NOVA PONENTE (BZ)
NOVALEDO (TN)
NOVARA DI SICILIA (ME)
NUS (AO)

O

ODERZO (TV)
OGGIONO (CO)
OGLIANICO (TO)
OLGIATE MOLGORA (CO)
OLGINATE (CO)
OLIVETO LARIO (CO)
OME (BS)
ONO SAN PIETRO (BS)
ONZO (SV)
OPPIDO LUCANO (PZ)
ORA (BZ)
ORCO FEGLINO (SV)
ORERO (GE)
ORMELLE (TV)
ORTA DI ATELLA (CE)
ORTA NOVA (FG)
ORTE (VT)
ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)
ORTISEI (BZ)
ORTOVERO (SV)
OSASIO (TO)
OSIGLIA (SV)
OSNAGO (CO)
OSOPPO (UD)
OSPEDALETTI (IM)
OSPEDALETTO (TN)
OULX (TO)
OVARO (UD)

P

PACE DEL MELA (ME)
PAGNACCO (UD)
PAGNONA (CO)
PAISCO LOVENO (BS)
PALATA (CB)
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
PALLARE (SV)
PALMA CAMPANIA (NA)
PALOMBARA SABINA (RM)
PALUZZA (UD)
PAOLA (CS)
PARCINES (BZ)
PARELLA (TO)
PARLASCO (CO)
PARMA (PR)
PASPARDO (BS)
PASTURO (CO)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
PAVONE CANAVESE (TO)
PECCO (TO)
PEDACE (CS)
PERCA (BZ)
PERGINE VALDARNO (AR)
PERLEDO (CO)
PEROSA CANAVESE (TO)
PERTICA BASSA (BS)
PESCATE (CO)
PESCHE (IS)
PESCIA (PT)
PESCOLANCIANO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
PESSINETTO (TO)
PETACCIATO (CB)
PETRALIA SOPRANA (PA)
PETRALIA SOTTANA (PA)
PETROSINO (TP)
PETTENASCO (NO)
PEZZANA (VC)
PIAN CAMUNO (BS)
PIAN DI SCO' (AR)
PIANA CRIXIA (SV)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIANEZZA (TO)
PIANIGA (VE)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIAZZA AL SERCHIO (LU)
PIAZZA ARMERINA (EN)
PICERNO (PZ)
PIETRA LIGURE (SV)
PIETRAPAOLA (CS)
PIETRAPERZIA (EN)
PIEVE DI TECO (IM)
PIEVE FOSCIANA (LU)
PIEVE LIGURE (GE)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
PIEVE TESINO (TN)
PIGNOLA (PZ)
PIGNONE (SP)
PILA (VC)
PINEROLO (TO)
PINZOLO (TN)
PIODE (VC)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PISTOIA (PT)
PIZZO (CZ)
PIZZONE (IS)
PLAUS (BZ)
PLESIO (CO)
PLODIO (SV)
POGGIO A CAIANO (FI)
POGGIO BERNI (FO)
POGGIO SAN MARCELLO (AN)
POLIA (CZ)
POLLEIN (AO)
POMARANCE (PI)
POMARETTO (TO)
PONT SAINT MARTIN (AO)
PONTBOSET (AO)
PONTE DI LEGNO (BS)
PONTE DI PIAVE (TV)
PONTE GARDENA (BZ)
PONTEDASSIO (IM)
PONTEY (AO)
PONTINVREA (SV)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PONTREMOLI (MS)
POPPI (AR)
PORCARI (LU)
PORNASSIO (IM)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
PORTOBUFFOLE' (TV)
PORTOCANNONE (CB)
PORTOFERRAIO (LI)
PORTOGRUARO (VE)
PORTOVENERE (SP)
POSITANO (SA)
POSTAL (BZ)
POVOLETTO (UD)
PRAIANO (SA)
PRAMOLLO (TO)
PRAROSTINO (TO)
PRASCORSANO (TO)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRATIGLIONE (TO)
PRATO (FI)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PRATO CARNICO (UD)
PRATOVECCHIO (AR)
PRE' SAINT DIDIER (AO)
PREDAZZO (TN)
PREDOI (BZ)
PREGANZIOL (TV)
PRELA' (IM)
PREMANA (CO)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PRIMALUNA (CO)
PROCIDA (NA)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PROVES (BZ)
PRUNETTO (CN)
PULFERO (UD)
PUSIANO (CO)

Q

QUAGLIUZZO (TO)
QUART (AO)

R

RACCUJA (ME)
RACINES (BZ)
RAGOGNA (UD)
RANZO (IM)
RAPALLO (GE)
RAPOLLA (PZ)
RASSA (VC)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REGALBUTO (EN)
REGGIO EMILIA (RE)
REINO (BN)
REMANZACCO (UD)
RENON (BZ)
REZZO (IM)
REZZOAGLIO (GE)
RHEMES SAINT GEORGES (AO)
RIALTO (SV)
RIANO (RM)
RIBORDONE (TO)
RICADI (CZ)
RICCIA (CB)
RICCIONE (FO)
RIFIANO (BZ)
RIGOLATO (UD)
RIMINI (FO)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RIO NELL'ELBA (LI)
RIOMAGGIORE (SP)
RIONERO IN VULTURE (PZ)
RIPABOTTONI (CB)
RIPACANDIDA (PZ)
RIVA DEL GARDA (TN)
RIVA DI SOLTO (BG)
RIVA LIGURE (IM)
RIVA VALDOBBIA (VC)
RIVARA (TO)
RIVAROSSA (TO)
RIVE (VC)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVELLO (PZ)
RIVIGNANO (UD)
RIVOLI (TO)
RIVOLI VERONESE (VR)
ROBBIATE (CO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROCCA SAN CASCIANO (FO)
ROCCAPIEMONTE (SA)
ROCCAVIGNALE (SV)
RODENGO (BZ)
ROGENO (CO)
ROGLIANO (CS)
ROISAN (AO)
ROMBIOLO (CZ)
RONCHIS (UD)
RONCOFERRARO (MN)
RONDISSONE (TO)
RONZO - CHIENIS (TN)
ROPPOLO (VC)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
ROSOLINA (RO)
ROSSANO (CS)
ROSSIGLIONE (GE)
ROURE (TO)
ROVAGNATE (CO)
ROVEGNO (GE)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROZZANO (MI)
RUBIANA (TO)
RUEGLIO (TO)

S

SABBIONETA (MN)
SACILE (PN)
SAGRADO (GO)
SAGRON MIS (TN)
SAINT CHRISTOPHE (AO)
SAINT MARCEL (AO)
SAINT OYEN (AO)
SAINT PIERRE (AO)
SAINT RHEMY (AO)
SAINT VINCENT (AO)
SALASCO (VC)
SALASSA (TO)
SALERNO (SA)
SALGAREDA (TV)
SALI VERCELLESE (VC)
SALICETO (CN)
SALO' (BS)
SALORNO (BZ)
SALUDECIO (FO)
SALUGGIA (VC)
SALZA DI PINEROLO (TO)
SALZANO (VE)
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SAMONE (TO)
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN CATALDO (CL)
SAN CIPIRELLO (PA)
SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)
SAN COSMO ALBANESE (CS)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SAN DIDERO (TO)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SAN GERMANO VERCELLESE (VC)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN GIOVANNI MARIGNANO (FO)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
SAN GODENZO (FI)
SAN GREGORIO D'IPPONA (CZ)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
SAN LEONARDO (UD)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO AL MARE (IM)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SAN MARTINO CANAVESE (TO)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN MICHELE TAGLIAMENTO (VE)
SAN MINIATO (PI)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SAN PIERO PATTI (ME)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
SAN POLO DI PIAVE (TV)
SAN PONSO (TO)
SAN QUIRINO (PN)
SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
SAN REMO (IM)
SAN ROMANO GARFAGNANA (LU)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SAN TEODORO (ME)
SAN VINCENZO (LI)
SAN VITO DI CADORE (BL)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SANDIGLIANO (VC)
SANGANO (TO)
SANGINETO (CS)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
SANSEPOLCRO (AR)
SANT'AGNELLO (NA)
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
SANT'ANASTASIA (NA)
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)
SANT'ANGELO IN VADO (PS)
SANT'ANGELO ROMANO (RM)
SANT'ANTONIO ABATE (NA)
SANT'ARCANGELO (PZ)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SANT'OLCESE (GE)
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
SANTA CESAREA TERME (LE)
SANTA CRISTINA VAL GARDENA (BZ)
SANTA CROCE MAGLIANO (CB)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
SANTA MARGHERITA BELICE (AG)
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SANTA MARIA A VICO (CE)
SANTA MARIA HOE' (CO)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SANTA MARINA (SA)
SANTA SOFIA (FO)
SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)
SANTO STEFANO BELBO (CN)
SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
SAPRI (SA)
SARACENA (CS)
SARENTINO (BZ)
SARNICO (BG)
SARRE (AO)
SARSINA (FO)
SASSELLO (SV)
SASSETTA (LI)
SAURIS (UD)
SAVIGNONE (GE)
SAVOGNA (UD)
SAVOGNA D'ISONZO (GO)
SAVONA (SV)
SCALEA (CS)
SCENA (BZ)
SCHILPARIO (BG)
SCIACCA (AG)
SCOPA (VC)
SCOPELLO (VC)
SEDEGLIANO (UD)
SEDRINA (BG)
SEGONZANO (TN)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI PROGNO (VR)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALE (BZ)
SENALES (BZ)
SENISE (PZ)
SERAVEZZA (LU)
SERRADIFALCO (CL)
SERRARA FONTANA (NA)
SESTINO (AR)
SESTO (BZ)
SESTRI LEVANTE (GE)
SETTIMO ROTTARO (TO)
SGONICO (TS)
SILANDRO (BZ)
SILLANO (LU)
SIMBARIO (CZ)
SIRMIONE (BS)
SIRONE (CO)
SIRTORI (CO)
SLUDERNO (BZ)
SOCCHIEVE (UD)
SOGLIANO AL RUBICONE (FO)
SOMMATINO (CL)
SONICO (BS)
SORI (GE)
SORRENTO (NA)
SOSPIROLO (BL)
SOVERE (BG)
SOVIZZO (VI)
SPADOLA (CZ)
SPERLINGA (EN)
SPILINGA (CZ)
SPORMAGGIORE (TN)
SPOTORNO (SV)
STELLA (SV)
STELVIO (BZ)
STIA (AR)
STORO (TN)
STRAMBINELLO (TO)
STREGNA (UD)
STRESA (NO)
STREVI (AL)
STROPPIANA (VC)
SUBBIANO (AR)
SUEGLIO (CO)
SUELLO (CO)
SUTRIO (UD)
SUVERETO (LI)

T

TACENO (CO)
TAGGIA (IM)
TAIPANA (UD)
TALLA (AR)
TAORMINA (ME)
TAVAGNACCO (UD)
TEMU' (BS)
TEOR (UD)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO STRADA DEL VINO (BZ)
TERRAGNOLO (TN)
TERRANOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRAVECCHIA (CS)
TERRICCIOLA (PI)
TESIMO (BZ)
TESTICO (SV)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIGLIETO (GE)
TIRES (BZ)
TIROLO (BZ)
TIZZANO VAL PARMA (PR)
TOIRANO (SV)
TOLFA (RM)
TOLMEZZO (UD)
TOLVE (PZ)
TORANO CASTELLO (CS)
TORGNON (AO)
TORNOLO (PR)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
TORRE CANAVESE (TO)
TORREANO (UD)
TORREMAGGIORE (FG)
TORRIANA (FO)
TORRIGLIA (GE)
TOVO SAN GIACOMO (SV)
TRAMBILENO (TN)
TRAMUTOLA (PZ)
TRASAGHIS (UD)
TRAUSELLA (TO)
TRAVERSELLA (TO)
TRAVES (TO)
TREBISACCE (CS)
TREDOZIO (FO)
TRENTA (CS)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRIBOGNA (GE)
TRIORA (IM)
TRODENA (BZ)
TROINA (EN)
TUBRE (BZ)
TUENNO (TN)

U

UCRIA (ME)
UDINE (UD)
ULTIMO (BZ)
URBE (SV)
URBINO (PS)
USSEGLIO (TO)

V

VACCARIZZO ALBANESE (CS)
VADENA STRADA DEL VINO (BZ)
VADO LIGURE (SV)
VAGLI SOTTO (LU)
VAIANO (FI)
VAIE (TO)
VAJONT (PN)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALGIOIE (TO)
VALGRISENCHE (AO)
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
VALLARSA (TN)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CADORE (BL)
VALLE DI CASIES (BZ)
VALLECROSIA (IM)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
VALLO TORINESE (TO)
VALMADRERA (CO)
VALPRATO SOANA (TO)
VALSAVARENCHE (AO)
VALSINNI (MT)
VALTOURNENCHE (AO)
VALVESTINO (BS)
VANDOIES (BZ)
VARAZZE (SV)
VARENNA (CO)
VARISELLA (TO)
VARNA (BZ)
VASIA (IM)
VAUDA CANAVESE (TO)
VAZZANO (CZ)
VECCHIANO (PI)
VELTURNO (BZ)
VENDONE (SV)
VENEZIA (VE)
VENOSA (PZ)
VENTIMIGLIA (IM)
VENZONE (UD)
VERANO (BZ)
VERDERIO INFERIORE (CO)
VERDERIO SUPERIORE (CO)
VERGEMOLI (LU)
VERGHERETO (FO)
VERNAZZA (SP)
VERNIO (FI)
VERONA (VR)
VERRES (AO)
VERUCCHIO (FO)
VERZEGNIS (UD)
VESTONE (BS)
VESTRENO (CO)
VEZZI PORTIO (SV)
VIADANICA (BG)
VIALFRE' (TO)
VIAREGGIO (LU)
VIBO VALENTIA (CZ)
VICO CANAVESE (TO)
VICO DEL GARGANO (FG)
VICO EQUENSE (NA)
VICOPISANO (PI)
VIDRACCO (TO)
VIGNANELLO (VT)
VIGNOLA-FALESINA (TN)
VILLA COLLEMANDINA (LU)
VILLA DEL CONTE (PD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLABASSA (BZ)
VILLALBA (CL)
VILLANDRO (BZ)
VILLANOVA CANAVESE (TO)
VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
VILLAR FOCCHIARDO (TO)
VILLAR PELLICE (TO)
VILLAR PEROSA (TO)
VILLARBASSE (TO)
VILLAREGGIA (TO)
VILLAROSA (EN)
VILLATA (VC)
VILLESSE (GO)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
VINOVO (TO)
VIONE (BS)
VIPITENO (BZ)
VISCHE (TO)
VISCIANO (NA)
VISTRORIO (TO)
VITERBO (VT)
VITTORIA (RG)
VITTORIO VENETO (TV)
VIU' (TO)
VIVARO (PN)
VOBBIA (GE)
VOLTERRA (PI)

Z

ZERI (MS)
ZIANO DI FIEMME (TN)
ZIGNAGO (SP)
ZOAGLI (GE)
ZUCCARELLO (SV)
ZUGLIO (UD)

(1) Solo per i contribuenti che hanno fabbricati nelle zone censuarie II e III

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizza un contribuente, con due figli a carico (situazione invariata rispetto all'anno precedente) in possesso di:

- reddito di lavoro dipendente di L. 37.506.000 (ritenute L. 8.096.000);
- terreno posseduto al 100%, con reddito dominicale e agrario invariato rispetto all'anno precedente di L. 16.000 e L. 36.000;
- fabbricato, posseduto al 50% con il coniuge, adibito ad abitazione principale, con reddito di L. 2.100.000 (non variato rispetto all'anno precedente);
- fabbricato posseduto al 100%, con rendita catastale di L. 3.800.000, dato in locazione con canone annuo di L. 5.292.000 (diverso da quello indicato nella precedente dichiarazione);
- quota di rendita relativa all'abitazione del portiere di L. 30.000;
- spese mediche specialistiche per L. 318.000;
- interessi passivi per mutuo, cointestato con il coniuge, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di L. 2.500.000;
- assicurazione sulla vita di L. 500.000.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 740/94
dichiarazione delle persone fisiche
REDDITI 1993

DICHIARANTE
RSSMRA41D15H501F
ROSSI MARIO
15 4 1941 ROMA RM
GRNNNA48E54H501P

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

2 QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

TOTALI 16 36

3 QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

3.800 5.292 4.498 2.100

TOTALE 6.598

500

TOTALE IMPONIBILE 6.098

4 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

37.506 8.096

TOTALE 37.506 8.096

41.216

5 QUADRO P ONERI

318 500
1.250
2.068
340
340

6 QUADRO N IRPEF

43.656
340
43.316
11.043
175
797
558
1.530
9.513
9.513
8.096
1.417
12 05 93 98430011 456
26 11 93 98430011 720
25 06 94 98430011 241

7 QUADRO O ILOR

8 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

2.450
99
25 06 94 98430011 99

9

10

08.09.93 340

FIRMA DEL DICHIARANTE
FIRMA DEL CONIUGE

VISTO DI CONFORMITÀ

C.A.A.F.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	146
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJIAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	169
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/94

REDDITI 1993

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA M F PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un'ammontare complessivo di L. 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000.

Firma ....

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA M F PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un'ammontare complessivo di L. 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000.

Firma ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/94

dichiarazione delle persone fisiche

REDDITI 1993

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ____________
oppure N. ________
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ N. ____________

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

CONIUGE CODICE FISCALE (obbligatorio)

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

RESIDENZA ANAGRAFICA
Compilare solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1993 o se nel 1993 non è stata presentata la dichiarazione

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO | NUMERO

DATA DELLA VARIAZIONE — Indicare il mese e l'anno di variazione, se nel 1993 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1994 — MESE | ANNO 19

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni [1]

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo [2]

STATO CIVILE
Compilare solo in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1993 (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE	CONIUGATO/A	VEDOVO/A	SEPARATO/A	DIVORZIATO/A	DECEDUTO/A	TUTELATO/A	FIGLIO/A MINORE
1	2	3	4	5	6	7	8

RESIDENTI ALL'ESTERO
Compilare solo in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1993

NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO | STATO ESTERO DI RESIDENZA | CODICE STATO (Vedere istruzioni) | NAZIONALITÀ ESTERA (Vedere istruzioni)

LOCALITÀ DI RESIDENZA | INDIRIZZO

FAMILIARI A CARICO Compilare solo se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1993; in tal caso indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico, compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni

	RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella C per il coniuge, F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)	CODICE FISCALE	N. MESI A CARICO		RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)	CODICE FISCALE	N. MESI A CARICO
1	C			5	F A		
2	F A			6	F A		
3	F A			7	F A		
4	F A			8	F A		

2 QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo A13 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati ai fini IRPEF nel Quadro A della precedente dichiarazione. In caso di variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 vedere le istruzioni.

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A1	.000	.000		.000	.000	A7	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000	A8	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000	A9	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000	A10	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000	A11	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000	A12	.000	.000		.000	.000
A13	Sommare gli importi di col. 4 dei righi da A1 ad A12 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A1 ad A12 e riportare il totale nella col. 5; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A13 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1						TOTALI			.000	.000

3 QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nel rigo B13 l'importo del reddito dei fabbricati indicato ai fini IRPEF nel Quadro B della precedente dichiarazione. In caso di variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 vedere le istruzioni.

N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE	N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE
B1	.000			.000			.000	B7	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000	B8	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000	B9	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000	B10	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000	B11	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000	B12	.000			.000			.000

B13	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B12	TOTALE	.000
B14	DEDUZIONE RELATIVA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLE SUE PERTINENZE (VEDERE ISTRUZIONI)		.000
B15	Sottrarre l'importo di rigo B14 da quello di rigo B13; sommare l'importo del rigo B15 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1	TOTALE IMPONIBILE	.000

4 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1 Barrare la casella se si tratta di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella se si tratta di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1	☐	.000	.000	C3	☐	.000	.000
C2	☐	.000	.000	C4	☐	.000	.000
C5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 2; sommare gli importi di col. 3 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 3; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17				TOTALE	.000	.000

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE
C6	.000	.000	C7	.000	.000	C8	.000	.000
C9	Sommare gli importi di col. 1 dei righi da C6 a C8 e riportare il totale nella col. 1; sommare gli importi di col. 2 dei righi da C6 a C8 e riportare il totale nella col. 2; sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17					TOTALE	.000	.000
C10	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						1 AMMONTARE IMPONIBILE AI FINI DEL C.S.S.N. .000	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C.S.S.N. .000

5 QUADRO P ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'INTERO IMPORTO	.000	P6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
P2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE L. 500.000	.000	P7	SPESE FUNEBRI	.000
P3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	P8	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
P4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO P3	.000	P9	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
P5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000	P10	**TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P9)	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	P15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
P12	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	P16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
P13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	P17	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
P14	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000	P18	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo P11 a rigo P17)	.000

6 QUADRO N IRPEF

Rigo	Descrizione	Campo	Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)	N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P18)	N4	.000
N5	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2-N3-N4, indicando zero se il risultato è negativo)	N5	.000
N6	IMPOSTA LORDA	N6	.000
N7	Detrazione per il coniuge a carico	N7	000
N8	Detrazione per i figli a carico	N8	000
N9	Detrazione per altri familiari a carico	N9	000
N10	Detrazioni per lavoro dipendente	N10	000
N11	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N11	000
N12	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (27% dell'importo di rigo P10)	N12	.000
N13	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N7+N8+N9+N10+N11+N12)	N13	.000
N14	IMPOSTA NETTA (N6–N13, indicando zero se il risultato è negativo)	N14	.000
N15	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N14 del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N15	.000
N16	CREDITI D'IMPOSTA TOTALI (indicare la somma dei crediti d'imposta per i registratori di cassa, per le imposte pagate all'estero e dei crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante e del coniuge dichiarante) (vedere istruzioni)	N16	.000
N17	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N17	.000
N18	DIFFERENZA (N15–N16–N17; se tale importo è negativo vedere istruzioni)	N18	.000
N19	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	N19	.000
N20	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N20	.000

Rigo	Descrizione	Campo	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
N21	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N21			.000
N22	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N22			.000
N23	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'ILOR N18–N19–N20–N21–N22; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	N23			.000

SE SI POSSIEDONO REDDITI SOGGETTI AD ILOR E SI INTENDE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE TRA LE IMPOSTE A DEBITO E LE IMPOSTE A CREDITO PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'IRPEF VEDERE LE ISTRUZIONI.

Rigo	Descrizione	Campo	Importo
N24	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N24	.000
N25	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'ILOR N19+N20+N21+N22–N18–N24; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	N25	.000

7 QUADRO O ILOR (per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Rigo	Descrizione	Campo	Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)	O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)	O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)	O4	.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	O5	.000
O6	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	O6	.000

Rigo	Descrizione	Campo	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7			.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8			.000
O9	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'IRPEF O4–O5–O6–O7–O8; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O9			.000

SE SI INTENDE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE TRA LE IMPOSTE A DEBITO E LE IMPOSTE A CREDITO PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'ILOR VEDERE LE ISTRUZIONI.

Rigo	Descrizione	Campo	Importo
O10	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (*) (vedere istruzioni)	O10	.000
O11	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'IRPEF O5+O6+O7+O8–O4–O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O11	.000

(*) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dall'IRPEF

8 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

V1	REDDITO IMPONIBILE	V1			.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO	V2			.000
V3	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	V3			.000
			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
V4	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	V4			.000
V5	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	V5			.000
V6	SALDO VERSATO (V2 — V3 — V4 — V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)	V6			.000
V7	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	V7			.000
V8	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 — V2 — V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	V8			.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) CODICE FISCALE

9 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

1 Eccedenza relativa al 1989	2 Eccedenza relativa al 1990	3 Eccedenza relativa al 1991	4 Eccedenza relativa al 1992	5 Eccedenza relativa al 1993
.000	.000	.000	.000	.000

10 QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE

RIPORTARE GLI ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO Data | Importo .000

Annotazioni ____________________

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano):

A A1 B C E F G H I K L M N O P T U V W

Allegati N. ......

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ....

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/94
REDDITI 1993
coniuge dichiarante

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE

RESIDENZA ANAGRAFICA Compilare solo se diversa da quella del dichiarante

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni [1]

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo [2]

RESIDENTI ALL'ESTERO Compilare solo in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1993

NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO — STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE STATO (Vedere istruzioni) — NAZIONALITÀ ESTERA (Vedere istruzioni)

LOCALITÀ DI RESIDENZA — INDIRIZZO

AVVERTENZA: Il coniuge dichiarante deve proseguire la compilazione della dichiarazione del Quadro A.
Il quadro seguente è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAPPRESENTANTE LEGALE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ.

SITUAZIONE GIURIDICA [1] FALLIMENTO [2] EREDITÀ GIACENTE [3] ALTRE SITUAZIONI

PERIODO DELLA PROCEDURA DATA DI INIZIO GIORNO MESE ANNO 1 — DATA DI FINE GIORNO MESE ANNO 1 — PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA

Avvertenze: [illegible]
— [illegible] il codice fiscale del dichiarante;
— devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
— devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
— non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE, ECC.

2 QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo A13 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati ai fini IRPEF nel Quadro A della precedente dichiarazione. In caso di variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 vedere le istruzioni.

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A1	.000	.000		.000	.000	A7	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000	A8	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000	A9	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000	A10	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000	A11	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000	A12	.000	.000		.000	.000
A13	sommare gli importi di col. 4 dei righi da A1 ad A12 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A1 ad A12 e riportare il totale nella col. 5; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A13 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1						TOTALI				.000	.000

3 QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nel rigo B13 l'importo del reddito dei fabbricati indicato ai fini IRPEF nel Quadro B della precedente dichiarazione. In caso di variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 vedere le istruzioni.

N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE	N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE
B1	.000			.000			.000	B7	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000	B8	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000	B9	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000	B10	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000	B11	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000	B12	.000			.000			.000

B13	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B12	TOTALE	.000
B14	DEDUZIONE RELATIVA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLE SUE PERTINENZE (VEDERE ISTRUZIONI)		.000
B15	Sottrarre l'importo di rigo B14 da quello di rigo B13; sommare l'importo del rigo B15 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1	TOTALE IMPONIBILE	.000

4 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1 Barrare la casella se si tratta di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella se si tratta di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1	☐	.000	.000	C3	☐	.000	.000
C2	☐	.000	.000	C4	☐	.000	.000

C5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 2; sommare gli importi di col. 3 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 3; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALE	.000	.000

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE
C6	.000	.000	C7	.000	.000	C8	.000	.000

C9	Sommare gli importi di col. 1 dei righi da C6 a C8 e riportare il totale nella col. 1; sommare gli importi di col. 2 dei righi da C6 a C8 e riportare il totale nella col. 2; sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALE	.000	.000
C10	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		1 AMMONTARE IMPONIBILE AI FINI DEL C.S.S.N. .000	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C.S.S.N. .000

5 QUADRO P ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL' INTERO IMPORTO	.000	P6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
P2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL' IMPORTO CHE ECCEDE L. 500.000	.000	P7	SPESE FUNEBRI	.000
P3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	P8	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
P4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO P3	.000	P9	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
P5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000	P10	**TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P9)	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	P15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
P12	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	P16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
P13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	P17	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
P14	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000	P18	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo P11 a rigo P17)	.000

6 QUADRO N IRPEF

Rigo	Descrizione		Importo		Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)			N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000		
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000		
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P18)			N4	.000
N5	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2–N3–N4, indicando zero se il risultato è negativo)			N5	.000
N6	IMPOSTA LORDA			N6	.000
N7	Detrazione per il coniuge a carico	N7	.000		
N8	Detrazione per i figli a carico	N8	.000		
N9	Detrazione per altri familiari a carico	N9	.000		
N10	Detrazioni per lavoro dipendente	N10	.000		
N11	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N11	.000		
N12	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (27% dell'importo di rigo P10)	N12	.000		
N13	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N7+N8+N9+N10+N11+N12)			N13	.000
N14	IMPOSTA NETTA (N6–N13, indicando zero se il risultato è negativo)			N14	.000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

7 QUADRO O ILOR (per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Rigo	Descrizione		Importo		Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)			O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000		
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)			O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)			O4	.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	O5	.000		
O6	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)			O6	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7			.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8			.000
O9	SALDO VERSATO [illegible]	O9			.000

Rigo	Descrizione		Importo
O10	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	O10	.000
O11	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O5+O6+O7+O8–O4–O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O11	.000

8 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
V1	REDDITO IMPONIBILE	V1			.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO	V2			.000
V3	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	V3			.000
V4	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	V4			.000
V5	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	V5			.000
V6	SALDO VERSATO (V2 — V3 — V4 — V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)	V6			.000
V7	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	V7			.000
V8	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V6 — V2 — V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	V8			.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
(da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) CODICE FISCALE

9 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

1 Eccedenza relativa al 1989	2 Eccedenza relativa al 1990	3 Eccedenza relativa al 1991	4 Eccedenza relativa al 1992	5 Eccedenza relativa al 1993
.000	.000	.000	.000	.000

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano):

A ☐ A1 ☐ B ☐ C ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐

Allegati N. ......

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ....

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI E, F, G, H, I, T, U, W E DEL MODELLO K

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

1. Generalità

La disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art 11-*bis* del D.L 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438, è stata sostanzialmente modificata dal D L 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427

In linea di principio, per il 1993, resta ferma l'applicazione della disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art 11-bis , comma 1, del D L n 384 del 1992, in base alla quale tale contributo costituisce l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di una attività d'impresa o dall'esercizio di un'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente

In deroga a tale disciplina l'art 62-ter, comma 5, del predetto D L n. 331 del 1993, prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo purché vengano rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3

2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992

2 1 Soggetti interessati

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art 11-*bis* del decreto legge n 384 del 1992 si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi

1) delle persone fisiche esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D P R n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività,

2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art 19 del D.P.R n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D P R n 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in virtù delle quali, nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art 53 del TUIR e ai compensi percepiti di cui all'art 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato

2 2 Soggetti esclusi

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art 11-bis del D.L n 384 del 1992 non si applica.

a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività, per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D P C M 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività,

b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni,

c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale,

d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa a condizione che la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio,

e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda alla Commissione provinciale ai sensi dell'art 11-*bis*, comma 3, del D L n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta,

f) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo,

g) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta,

h) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art 29, comma 2, lett *b)* e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413,

i) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili,

l) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di

- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
- distribuzione di carburanti e lubrificanti,
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

Per tali attività la non applicabilità della disciplina del contributo diretto lavorativo si ritiene risulti obiettivamente provata qualora i ricavi di cui all'art 53 del TUIR derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti

In relazione alla lettera *a)* si precisa che ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività

Per inizio di attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza

La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente Occorre, cioè che nel periodo d'imposta interessato il contribuente stesso abbia iniziato effettivamente una nuova attività diversa da quelle esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa

L'esclusione dal contributo diretto lavorativo opera a condizione che si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attività

Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attività sia decorso un periodo di tempo tale da lasciar presumere che l'avviamento della attività non sia venuto meno

Il requisito di cui alla lettera *b)* si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta

In relazione alla lettera *e)* si precisa che i contribuenti che hanno presentato la domanda di esonero possono non tener conto nella dichiarazione dei redditi delle disposizioni concernenti il contributo diretto lavorativo a condizione che alla suddetta domanda sia stata allegata la documentazione asseverata attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dal D P C M 23 dicembre 1992

In particolare, i predetti soggetti in attesa della decisione della Commissione possono, nella dichiarazione dei redditi, scegliere se
1) dichiarare il reddito effettivamente risultante dalle proprie scritture contabili anche se questo risulta inferiore al contributo diretto lavorativo,
2) dichiarare un reddito non inferiore a quello risultante dall'applicazione all'importo base di 12 milioni di lire delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D P C M 18 dicembre 1992

Se la decisione della Commissione è favorevole al contribuente l'ufficio non potrà richiedere le maggiori imposte corrispondenti al contributo diretto lavorativo Nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito non inferiore a quello indicato al numero 2) il contribuente verrà anche escluso dall'attività di accertamento programmata di cui agli articoli 6 e 7 della legge n 146 del 1980

Si ricorda che la decisione della Commissione provinciale ha effetto anche per il periodo d'imposta successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda a condizione che il contribuente attesti, nella dichiarazione dei redditi, che permangono i requisiti e le condizioni enunciati nella domanda originaria Pertanto possono dichiarare un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo o pari a 12 milioni di lire anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che, essendo in possesso dei medesimi requisiti e condizioni, non hanno ripresentato la suddetta domanda per l'anno 1993 Per avvalersi della predetta facoltà tali contribuenti, sempre che non sia intervenuta decisione sfavorevole della Commissione entro il 31 maggio, termine ordinario per la effettuazione dei versamenti, devono, però, attestare nella presente dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicati nella domanda originaria

Qualora venga notificata decisione sfavorevole della Commissione successivamente al 31 maggio 1994 il contribuente che in dichiarazione dei redditi non si sia adeguato al contributo diretto lavorativo, dovrà versare la maggiore imposta dovuta corrispondente alla differenza tra il contributo diretto lavorativo e il reddito imponibile dichiarato, all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per l'anno successivo

Contestualmente al versamento dell'imposta dovranno essere versati gli interessi nella misura del 12 per cento annuo

In relazione alla lettera *f)* si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera *a)* per tali soggetti l'attività si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, semprechè, naturalmente, il contribuente eserciti l'attività professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo

Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo contenuta nell'art 11-*bis* del D L n 384 del 1992 non trova applicazione nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art 62-*ter*, comma 5, del D L n 331 del 1993, di cui si dirà nel paragrafo 3

Si fa presente che la disciplina del contributo diretto lavorativo si applica anche nei confronti delle imprese familiari, delle associazioni in partecipazione e delle aziende coniugali nelle quali per il titolare operi una delle cause di esclusione sopra esaminate, in tal caso il contributo diretto lavorativo dell'impresa è dato dalla somma del contributo diretto lavorativo attribuibile a ciascun collaboratore familiare o associato in partecipazione o dal contributo diretto lavorativo del coniuge, nei cui confronti non ricorrano ipotesi di esclusione

2 3 Modalità di applicazione

L'art 11-*bis*, comma 1, del D L n 384 del 1992 stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari o associati in partecipazione, l'ufficio finanziario anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione

Pertanto, in caso di mancato adeguamento spontaneo al contributo diretto lavorativo da parte del contribuente, l'ufficio finanziario provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art 36-bis del D P R n 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo

L'ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate

Si fa presente inoltre che gli uffici finanziari provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte al ruolo qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo

Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel "prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo" contenuto nei quadri E, F e G

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio
- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc ,
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività,
- gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario

L'asseverazione della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario, deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del D P R n 600 del 1973, da
- i soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636,
- i direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art 78, commi 1 e 2, della legge n 413 del 1992

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione

3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993.

In deroga alla disciplina sopra illustrata l'art 62 *ter*, comma 5, del D L n 331 del 1993 prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che
a) l'acconto relativo alle imposte sui redditi, versato entro il mese di novembre 1993, risulti pari
a1) al 95 per cento dell'imposta al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e

ritenute d'acconto - relativa al 1992, ovvero, se inferiore.

a2) al 95 per cento dell'imposta - al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto - che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti o professioni, in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo

b) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1993, venga allegata apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che evidenzi l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo

Le circostanze addotte dal contribuente a giustificazione del mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo non possono coincidere con quelle di cui si tiene conto nel calcolo del contributo stesso o in base alle quali si può richiedere l'esonero alla apposita Commissione provinciale

Nel commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett. *a)* da pagare per il 1993 il contribuente deve aver tenuto conto del contributo diretto lavorativo relativo all'anno 1993 risultante dall'applicazione del D P C M 18 dicembre 1992

Possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art 62-*ter*, comma 5, del più volte citato D L n 331 del 1993 anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dall'applicazione del contributo diretto lavorativo alla apposita Commissione Provinciale.

Qualora il contribuente abbia presentato domanda di esonero alla apposita Commissione Provinciale per il 1992 e quest'ultima non si sia pronunciata prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa a tale anno, la condizione di cui alla lettera *a1)* si intende rispettata se è stato versato il 95 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione presentata per il 1992, anche se nella stessa il contribuente non si è adeguato al contributo diretto lavorativo.

Al riguardo va osservato che l'acconto così determinato è da ritenersi congruo anche nel caso in cui la Commissione Provinciale, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si sia pronunciata sfavorevolmente sulla domanda di esonero presentata dal contribuente

Nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano commisurato l'acconto al 95 per cento delle imposte che presumevano dovute in base alla dichiarazione da presentare per il 1993 va invece tenuto presente che il reddito di impresa o quello derivante dall'esercizio di arti o professioni doveva essere computato in misura pari al contributo diretto lavorativo se

la domanda di esonero viene respinta dalla Commissione provinciale,

per il 1993 non si è provveduto ad attestare in dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno motivato la presentazione della domanda di esonero per l'anno 1992,

- per il 1993 sono variati i requisiti e le condizioni e non è stata presentata una nuova domanda di esonero,

L'idoneità di cui alla lett *b)* deve essere dichiarata anche in calce alla documentazione, da

- i soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli organi del contenzioso tributario, di cui all'art 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636,
- i direttori tecnici dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art 78, commi 1 e 2 della legge n. 413 del 1991

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati a dichiarare la idoneità delle predette circostanze lo stesso potrà effettuare direttamente la predetta dichiarazione

Si ricorda che qualora vengano rese dichiarazioni manifestatamente infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e ai contribuenti le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art 46, del D P R 29 settembre 1973, n 600, nella misura massima, pari al doppio dell'imposta evasa

L'Amministrazione finanziaria nel caso in cui ritenga insufficienti le suddette giustificazioni procede, indipendentemente dallo previo richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul solo contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art. 62-*ter*, commi 1, 2 e 3 del citato D L n 331 del 1993.

Tale accertamento induttivo può essere effettuato anche utilizzando la procedura di accertamento parziale prevista dall'art 41-*bis* del D P R n 600 del 1973

Si ricorda che nella eventuale successiva fase contenziosa avverso tale avviso di accertamento non potranno essere fatte valere motivazioni non addotte in sede di dichiarazione dei redditi per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo

In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO.

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei **quadri E, F** e **G**, si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n 297 del 18 dicembre 1992

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi In caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di aziende coniugali non gestite in forma societaria, nella colonna relativa al "titolare" vanno indicati i dati concernenti il titolare della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati i dati concernenti ciascun collaboratore familiare o associato che non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge

Al **rigo 1** deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella A, riferito all'attività svolta Per i collaboratori familiari, il coniuge e gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la metà di tale importo Nel caso in cui il contribuente svolga più attività (con distinta annotazione dei ricavi o compensi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno schema per ciascuna attività, indicando, al **rigo 28**, la percentuale dei ricavi o compensi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi e/o compensi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo Qualora siano esercitate più attività di impresa ovvero più arti e professioni il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte e professione è pari alla somma degli importi indicati al **rigo 29** di ciascuno schema di calcolo Qualora, invece, siano esercitate una o più attività di impresa e una o più attività artistiche e professionali, nel quadro della dichiarazione dei redditi relativa al reddito di impresa deve essere indicato il contributo risultante dal **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività d'impresa, mentre nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo va indicato il contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi indicati nel **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività artistiche e professionali

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella tabella A è previsto l'importo più elevato

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D M 18 febbraio 1993 (vedere in **appendice** del quadro E, voce "Contributo diretto lavorativo", categoria V)

Al **rigo 2** deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1), rilevabile dalla Tabella B Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbano ed extraurbano non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

Al **rigo 3** deve essere indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del contribuente (art 3, comma 2) rilevabile dalla tabella D

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attività, si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo ed a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art 3, comma 2

a) Attività relative alla Categoria I
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,
- riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta

b) Attività relative alla Categoria II
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività,
- nessuna riduzione

c) Attività relative alle Categorie III e IV
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

d) Attività relative alla Categoria V
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività,
- riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

Al **rigo 4** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo "corretto" ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 1** per i coefficienti riportati al **rigo 2** ed al **rigo 3**

Al **rigo 5** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al **rigo 6** deve essere indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e professione Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993,
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993,
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993

Si ricorda inoltre che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolato, sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente **rigo 6** (art 3, comma 3) In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5) rigo 5] x 0,05

Si precisa che, qualora la differenza tra **rigo 6** e **rigo 5** sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al **rigo 8** deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3) Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione e attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente, che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai **righi** da **10** a **19**

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei **righi 4** e **7**, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicato al **rigo 8** In pratica si deve effettuare il seguente calcolo

rigo 9 = [(rigo 4 + rigo 7) rigo 5] x rigo 8

Ai **righi 10, 12** e **14** deve essere indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (**rigo 10**), ovvero a tempo parziale (**rigo 12**), oppure una attività produttiva di reddito agrario (**rigo 14**)

Ai **righi 11, 13** e **15** deve essere indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di
a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (**rigo 11**),
b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo parziale (**rigo 13**),
c) attività produttiva di reddito agrario (**rigo 15**)

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9** rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli

rigo 11 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 10 x 0,50,
rigo 13 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 12 x 0,30,
rigo 15 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al **rigo 16** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi

Al **rigo 17** deve essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente

Al **rigo 18** deve essere indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al **rigo 16**, tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività In pratica si deve effettuare il seguente calcolo

rigo 18 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 16 x 0,50

Al **rigo 19** deve essere riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo

rigo 19 = (rigo 17 rigo 5) x rigo 16

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti **righi 11, 13, 15** e **19**

Al **rigo 21** deve essere indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9**

Al **rigo 22** deve essere riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al **rigo 20** e al **rigo 21**

Al **rigo 23** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di **rigo 9** e quello di **rigo 22** ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività

Al **rigo 24** qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato in partecipazione o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o più società o associazioni di cui all'art 5 del TUIR, deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità
a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate,
b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito

Ai **righi 25** e **26** deve essere indicato, rispettivamente, il contributo diretto lavorativo riferibile al titolare ovvero ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o all'associato in partecipazione

Al **rigo 27** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma del contributo diretto lavorativo indicato nella prima colonna del **rigo 25** e dei contributi diretti lavorativi indicati al **rigo 26** nelle colonne seconda, terza, quarta e quinta

Al **rigo 28** in caso di contemporaneo esercizio di più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, deve essere indicata la percentuale di ricavi o compensi riferibili all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi o compensi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dal contribuente

Al **rigo 29** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 27** per la percentuale indicata al **rigo 28**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N ORD		TITOLARE	CONIUGE ovvero COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella A)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella B)						
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del contribuente (vedere tabella D)						
4	Contributo Diretto Lavorativo dell'attività "corretto"	.000	.000	.000	.000	.000	000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività						
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti						
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	.000					
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo						
9	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al lordo delle riduzioni spettanti	000	.000	.000	000	.000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno						
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, svoltá a tempo parziale						
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari						
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive di reddito non soggette a Contributo Diretto Lavorativo						
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20	Totale delle riduzioni	.000	.000	.000	.000	.000	000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000	.000
23	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al netto della riduzione spettante	.000	.000	.000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL TITOLARE	.000					
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL CONIUGE O COLLABORATORE O ASSOCIATO		.000	.000	.000	.000	.000
27	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000					
28	Percentuale dei ricavi o compensi dell'attività rispetto ai ricavi e/o compensi di tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo	%					
29	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ	.000					

6

TABELLA A CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ATTIVITÀ		IMPORTO
CATEGORIA I IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
19	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 11-bis comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25 500 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio	32 000 000
39	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l esame di abilitazione	40 000 000
49	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 11-bis, comma 3, ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000
59	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 11 bis, comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000

NOTE
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli art 49 e 50 del Tuir
Esso è stato predisposto tenendo anche conto delle modifiche normative introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n 537, e dal D L 30 dicembre 1993, n 557, in base alle quali è stata stabilita
- la indeducibilità delle rendite catastali relative agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,
- la riduzione dal 10 al 5 per cento della deduzione forfettaria dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- la riduzione dal 30 al 25 per cento della deduzione forfettaria relativa ai proventi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
- la imponibilità degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento inerenti a crediti per prestazioni di lavoro autonomo (vedere in **appendice** la voce **"Interessi"**)

TABELLA B COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

CODICE		COEFFICIENTE
B1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situate in qualunque regione)	0,60
B2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0,70
B3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 001 e 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0 80
B4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella C e attività di commercio ambulante nelle predette regioni	0,80
B5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0,90
B6	Per attività svolte in comuni con popolazione comprese tra 20 001 e 100 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella C	0,90

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato

TABELLA C TABELLA DELLE REGIONI

– ABRUZZO
– BASILICATA
– CALABRIA
– CAMPANIA
– MOLISE
– PUGLIA
– SARDEGNA
– SICILIA
– UMBRIA

TABELLA D Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella A se esercitate con non più di un dipendente (*)

CODICE		COEFFICIENTE
D1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**)	0,80
D2	Contribuente con più di 70 anni (**)	0,50
D3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0 50
D4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0,70
D5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
D6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0 70
D7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0 80
D8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0,70
D9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0,80

(*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato cioè quello più favorevole al contribuente
(**) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso periodo di imposta

Il quadro è composto da due sezioni Nella sezione I vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di *arti e professioni indicati* nel comma 1 del citato art 49, mentre nella sezione II vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo (vedere in **appendice** le voci **"Esercizio di arti e professioni"** e **"Altri redditi di lavoro autonomo"**)
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico quadro E, sezione I, con la indicazione dei dati complessivi
La sezione I è suddivisa in quattro riquadri, ciascuno riguardante, rispettivamente, i dati identificativi, la determinazione del reddito, il prospetto dei dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo ed il prospetto dei dati per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi

SEZIONE I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

1. Riquadro identificativo

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per l'anno 1992 il quadro E, sez 1, ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati

Nel rigo E1 va indicato
- **nel campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, contenuti in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici delle imposte,
- **nel campo 2** il codice di attività desumibile dalla sopracitata classificazione di attività economiche,
- **nel campo 3** il codice di attività secondo la preesistente codifica,
- **nel campo 4** l'eventuale sub-codice relativo al codice di attività indicato nel campo 3 Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più sub-codici, il contribuente deve indicare il sub-codice più idoneo ad individuare la propria attività I codici di attività da riportare nella colonna 3 e l'eventuale sub-codice da riportare nella colon-

no 4 sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G
In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti,
- **nel campo 5** il titolo di studio posseduto indicando il n 1 se trattasi di laurea o il n 2 se trattasi di diploma rilasciato da istituto di scuola media superiore

Nel rigo E2 va indicato il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo In caso di esercizio di attività in più luoghi, va indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata con il n 5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività
Sempre in questo rigo deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Nel rigo E3, che va sempre compilato qualora ne ricorrano le condizioni, va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nell'anno
Per quanto riguarda la modalità del calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettante ai sensi dell'art 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro 740/N

2. Determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel rigo E4 va dichiarato l'ammontare lordo complessivo
- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti) I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde,
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento (vedere in **appendice** la voce **"Interessi"**),
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata)

Nel rigo E5 vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- Ravvedimento operoso ai fini penali

(Art 1, comma 4, del DL 10 luglio 1982 n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche,

- Ravvedimento operoso ai fini amministrativi

(Art 55 comma 4, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art 51 del D P R n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili
Gli estremi di tale versamento vanno indicati **nel rigo E26,**

- Adeguamento al contributo diretto lavorativo

(Art. 9, comma 9, del D L 23 gennaio 1993, n 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art 62-ter, comma 5, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, può incrementare i compensi, senza applicazioni di sanzioni, al fine di adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo A tal fine deve essere utilizzato il presente **rigo E5** indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo

Per ciò che riguarda la nuova disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni,

- Adeguamento ai coefficienti presuntivi

(Art. 12 del D L 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Utilizzando il **rigo E5** il contribuente può anche incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma

Nel rigo E6 va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi E4** ed **E5**

Nel rigo E7 vanno indicate
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non e superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di detta spesa se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente,
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D M. 29 11 1974 per i beni acquistati prima dell'1 1 1989, e dal D M 31 12 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**),
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P.R. 26 ottobre 1972, n 641,
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990 (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**),
- il 50 per cento della quota di ammortamen to del costo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**)

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Nel rigo E8 vanno indicati
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali,
- l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per, la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni,
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione,
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno,
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale

Nel rigo E9 vanno indicati
i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D M del 29 11 1974, per i contratti stipulati prima dell'1 1 1989, e dal D M 31 12 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data,
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente,
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1993 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione,
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria,
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione,
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972, n 641,
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo (vedere in **appendice** la voce **"Comuni di locazioni finanziaria"**)

Nel rigo E10 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione Non sono deducibili gli interessi di cui all'art 33, comma 3, del D P R 26 ottobre 1972, n 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA)

Nel rigo E11 va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6** Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute

Nel rigo E12 va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo E6 Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute

Nel rigo E13 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione

Nel rigo E14 vanno indicate
il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972 n 641,
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli con motore non superiore a 350 centimetri cubici e delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo,
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio,
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione,
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziario,
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo, esse sono deducibili nella misura del 50 per cento

Nel rigo E15 va riportato il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo E7** a **rigo E 14**

Nel rigo E16 va riportata la differenza tra l'importo di **rigo E6** e quello di **rigo E15**

Nel rigo E17 va riportato l'importo del **rigo E16** Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art 11-bis del D L n 384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo
In tale ipotesi non si procede all'applicazione di sanzioni o interessi nei riguardi del contribuente
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel **rigo E5**

Nel rigo E18 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione
Si ricorda che non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti di imposta, esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario

3. Prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo

Il presente prospetto deve essere utilizzato dall'esercente l'arte e professione al fine di indicare i dati relativi all'attività svolta rilevanti per il calcolo del contributo diretto lavorativo
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno precedente o se il contribuente abbia percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire
Qualora il contribuente eserciti più attività artistiche o professionali (con annotazione distinta dei compensi derivanti da ciascuna attività) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare devono essere allegati alla dichiara-

zione dei redditi ulteriori quadri E, dei quali sarà compilato solo il presente prospetto
Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alle annotazioni distinte dei compensi riferibili alle diverse attività esercitate, deve essere compilato un solo prospetto con i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella Tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G
Ai fini della compilazione del **rigo E19** del presente prospetto si precisa quanto segue

Nella colonna 1 deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza, rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G
Per ciò che riguarda la individuazione dei contribuenti appartenenti alla categoria V si rinvia alla **"appendice"**, voce **"Categoria V contributo diretto lavorativo"**

I contribuenti per i quali è stata accolta la domanda presentata alla commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata tabella

Nella colonna 2 deve essere indicato l'anno di inizio d'attività

Nella colonna 3 deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2 2 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G e contraddistinti dalle lettere di seguito riportate:
1 - per i casi di cui alla lettera a),
2 - per i casi di cui alla lettera b),
3 - per i casi di cui alla lettera f)

I contribuenti per i quali trovano applicazione le cause di esclusione di cui alla colonna 3 possono non compilare la restante parte del prospetto

I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art 62-ter, comma 5, del DL 30 agosto 1993, n 331, devono compilare il presente prospetto e barrare la casella posta in fondo alla seconda facciata del presente modello E

Nella colonna 4 i contribuenti, che per l'anno 1993, hanno presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, del D L n 384 del 1992 devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992, e che nelle annotazioni del presente quadro E attestino di essere in possesso dei medesimi requisiti e condizioni per l'anno 1993, devono invece indicare nella medesima colonna 4 la lettera C

Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla Commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto

Nella colonna 5 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992

Nella colonna 6 deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella colonna 7 deve essere indicato, in giorni il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta da artisti e professionisti nella specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella colonna 8 deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno

Le colonne 9, 10 e **11** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 10** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella di **colonna 11** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella colonna 12 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella colonna 13 deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 9 a 12 e nella **colonna 14** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella colonna 15 deve essere indicato l'ammontare dei compensi relativi all'attività indicata a colonna 1

Nella colonna 16 va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1

Nel rigo E20, vanno indicati nella **colonna 1** l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente e nella **colonna 2,** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante
- la causa di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinta dal valore 3 (indicato nella colonna 3),
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
- lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione od attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),
- l ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato al riguardo nel paragrafo 2 3 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G),
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo se il contribuente si avvale delle disposizioni contenute nell'art 62-ter del DL 30 8 93, n 331, convertito dalla legge 29 11 1993, n 427
Si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle istruzioni Comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G).

4. Prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 2 del 4 gennaio 1993
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62-quater, comma 3, del D L n 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Nel rigo E21, colonna 1, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento
1 - al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art 50, commi 2, 3 e 3 bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti,

2 all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,

3 - al valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta

Nel rigo E21 colonna 2, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc)

Nel rigo E22 colonne 1, 2 e **3,** va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario

Nel rigo E22, colonna 4, deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica

Nel rigo E23 colonne 1, 2 e **3,** vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione-lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite

Al riguardo si precisa che il numero delle giornate di lavoro attribuite ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo all'anno 1993

Nel rigo E23 colonna 4, va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

Si **ricorda che** le spese indicate nel rigo E21, colonna 2, e colonna 4 dei righi E22 ed E24, vanno assunte al lordo dell'IVA non detraibile

Nel rigo E24 colonne 1, e **2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività, nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta

Nel rigo E24 colonne 3 e **4,** va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa spesa sostenuta comprensiva dei contributi

Nel rigo E25 colonna 1, va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992, nella **colonna 2** vanno indicati il numero dei giorni di esercizio dell'attività se iniziata o cessata nell'anno

Nel rigo E26, vanno indicati gli estremi del versamento del 5% dei compensi non annotati nelle strutture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo

Nel rigo E27, vanno indicati gli estremi del versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi nella misura annua del 12 per cento, da parte dei contribuenti che non si sono adeguati al contributo diretto lavorativo per il periodo d'imposta 1992 e ai quali la Commissione provinciale ha notificato, entro il termine del 31 maggio 1994, il rigetto della domanda di condono

SEZIONE II

ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art 49 del Tuir (vedere in **appendice** la voce **Altri redditi di lavoro autonomo**")

Nel rigo E28, dopo la descrizione dell'attività esercitata, va indicato l'ammontare complessivo degli altri redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero

Nel rigo E29, vanno indicati i compensi lordi, in denaro o natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili,(con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni fuori dal Comune di residenza) per

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica,
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
- partecipazioni a collegi e a commissioni, se non rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art 47, comma 1, lett b) del Tuir,
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione

Nel rigo E30 vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese

Nel rigo E31 vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale, se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel **quadro L**

Nel rigo E32 va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili) il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro

Nel rigo E33 vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata

Nel rigo E34 vanno indicati i compensi lordi derivanti dalla attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

Nell rigo E35 va riportato il totale dei compensi, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo E29** a **rigo E34.**

Nell rigo E36 va indicata la deduzione forfetaria nella misura del 5 per cento dei compensi di **rigo E29**

Nel rigo E37 va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 25 per cento dei proventi di **rigo E31**

Nel rigo E38 va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 15 per cento dei compensi di **rigo E34**

Nel rigo E39 va indicato il totale delle deduzioni sommando gli importi **da rigo E36** a **rigo E38**

Nel rigo E40 va indicata la differenza tra l'importo di **rigo E35** e quello di **rigo E39.** Sommare l'importo di **rigo E40** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF e riportare il totale dal **rigo N1** del **quadro N**

Nel rigo E41 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **quadro N**

Si ricorda che non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, esse

vanno conservate per tutto il periodo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dall'ufficio finanziario.

ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

GENERALITA

I quadri 740/F e 740G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art 51 del TUIR
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G**, a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria ovvero della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art 79 del TUIR)
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un **Quadro F** e/o un **Quadro G** per ciascuno di essi
Se uno stesso soggetto è titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati, un quadro unico in caso contrario

LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1993, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono
- la legge 24 dicembre 1993, n 537 (riguardante gli interventi correttivi di finanza pubblica),
- il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti-legislativi n 127 del 1991 e n 87 del 1992),
- il decreto-legge 30 dicembre 1993, n 557 (riguardante gli ulteriori inteventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994),
- la legge 14 agosto 1993, n 344 (riguardante la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi)

Le principali modifiche introdotte in materia di reddito d'impresa sono di seguito illustrate con specifico riferimento agli articoli del testo unico delle imposte sui redditi

1. Determinazione del reddito d'impresa (art. 52)
La perdita fiscale, prima di essere computata in diminuzione del reddito complessivo, è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75 commi 5 e 5 *bis* del TUIR

2. Cessione di azioni o quote di partecipazione (art. 53)
I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, in società ed enti commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, nonché di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
a) sono considerati ricavi, se i predetti beni **non** sono stati iscritti nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero se trattasi di imprese in regime di contabilità semplificata,
b) determinano plusvalenze se i predetti beni sono stati iscritti nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie

3. Plusvalenze patrimoniali (art. 54)
L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art 2963 del codice civile
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita
Per i beni costituenti immobilizzazioni finanziarie, il triennio di possesso si computa dalla loro iscrizione in bilancio come tali, le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente

4. Contributi o liberalità (art. 55)
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione di quelli spettanti in base a contratto o di quelli in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti per almeno due e per non più di dieci esercizi compreso quello del conseguimento
Tuttavia questi proventi possono fruire, fino al limite del 50 per cento del loro ammontare, del regime di sospensione di imposta, a condizione che siano accantonati in apposita riserva; in tal caso, detto ammontare concorre alla formazione del reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata, (compresa la copertura di perdite d'esercizio), o quando i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
Per i fondi costituiti in esercizi precedenti resta valida la disciplina previgente (che prevedeva l'accantonabilità dell'intero ammontare dei proventi e l'esclusione dall'imposizione in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite)

5. Contratti "pronti contro termine" (art. 56)
Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l obbligo di rivendita a termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
Tali operazioni non comportano variazioni delle rimanenze dei titoli né per il cedente né per il cessionario e non comportano altresì la movimentazione dei titoli quando costituiscono immobilizzazioni finanziarie
La differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi suddetti, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio
Sono fatti salvi, per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, gli effetti derivanti dall'applicazione di criteri diversi da quelli sopra descritti, ma, per le operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio, il reddito imponibile che ne deriva non deve risultare inferiore a quello determinabile in ottemperanza alla nuova disciplina normativa

6. Valutazione delle rimanenze (art. 59)
Ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto dei beni in rimanenza, fermo restando la validità del criterio LIFO a scatti, possono essere assunti anche i valori attribuiti in base ai metodi della media ponderata, del FIFO o di varianti del LIFO (oltre che in base al metodo del prezzo al dettaglio o alla valutazione a costi specifici).
E' possibile svalutare i beni quando il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio - anziché dell'ultimo trimestre come stabilito dalla previgente normativa - risulti inferiore a quello unitario medio attribuibile agli stessi beni
Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art 59 del TUIR, vale anche per gli esercizi successivi semprechè le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore

7. Valutazione delle quote di partecipazione (art.61)
La partecipazione in società ed enti indicati nell'art 87, lettere a), b) e d) del TUIR , non rappresentate da titoli, non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni, sono valutate (analogamente alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie) secondo la disciplina prevista dall'art. 61 del TUIR
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, ai fini della valutazione dei titoli in base al valore normale, il valore minimo si determina
- per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (anziché in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre),
- per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio Qualora la società partecipata abbia sede in uno Stato non appartenente alla CEE, la riduzione di valore è ammessa solo se alla Amministrazione Finanziaria italiana è consentito - in forza di appositi accordi in vigore - di controllare l'attendibilità delle risultanze del bilancio della società stessa,

per gli altri titoli, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

8. Interessi passivi (art. 63)
In conseguenza dell'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili, si tiene conto, oltre che degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private acquisite a decorrere dal 28 novembre 1984, anche dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

9. Ammortamento dei beni materiali (art. 67)
Per i beni cosiddetti "di lusso", di cui al comma 8-bis dell'art 67, l'indeducibilità riguarda anche le spese di custodia e riparazione (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso")

10. Altri accantonamenti (art. 73)
La deducibilità degli accantonamenti negli appositi fondi a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio è stata ridotta dal 70 al 30 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio
Il termine entro il quale l'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito è quello del terzo esercizio successivo a quello di formazione, anziché il quarto come stabilito dalla previgente disciplina normativa

11. Norme generali sulle valutazioni (art. 76)
Per i titoli a reddito fisso, iscritti come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio, la differenza positiva o negativa fra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio
In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è insussistente in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swaps Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria, in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti

■ REGISTRATORI DI CASSA (ART. 3 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1983, N.18)

Si ricorda che l'art 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art 12 della legge 30 dicembre 1991, n 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1993, i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art 3, ultimo comma, della stessa legge n 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti Tali disposizioni restano, invece, applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti

■ IMPRESA FAMILIARE

L'art 230-bis del codice civile disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art 5, comma 4, del TUIR
Da quest'ultima disposizione si evince che
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore,
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affini entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto
Ai familiari che cessano la loro attività nell'impresa va attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività,
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d imposta,
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art 3, comma 14, del D L 19 dicembre 1984, n 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art 4 del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri **740/A1, 740/F, 740/G**, a seconda del regime tributario applicabile
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto, il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce ai quadri **740/F, 740/G** e **740/A1**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1993,
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati l'ammontare del reddito d'impresa ai fi-

ni dell'IRPEF, le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare spettanti a ciascuno dei collaboratori, il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche, l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art 79 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art 13, comma 4, del TUIR

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'IRPEF e non anche agli effetti dell'ILOR e devono, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**

Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, che deve essere allegato alla dichiarazione del collaboratore

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il **Quadro A1** o **F** o **G** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50 per cento)

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *b)* dell'elencazione che precede)

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati

Nella colonna 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella tabella g)

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni

Nella colonna 2 o 8 va indicato lo stato della richiesta utilizzando il codice individuato nella tabella f) (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione)

Nella colonna 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nella colonna 4 o 10 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1994 relativo all'anno 1993 indicherà l'anno 1994.

Nella colonna 5 o 11 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente

Nella colonna 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito

Le colonne 3, 4, 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A R , la documentazione di rito

Ai fini dell'applicazione del D P C M 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D P C M medesimo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati al la tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario

Il **quadro F** si compone
- del riquadro identificativo,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,
- dei seguenti prospetti
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
  2) prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali,
  3) prospetto dei dati di bilancio,
  4) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo,
  5) prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presunti di ricavi,
  6) prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare,
  7) prospetto dei conferimenti agevolati

Si ricorda che gli esercenti imprese commerciali obbligati alla compilazione del presente quadro devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto ai sensi dell'art 71 comma 6, del TUIR da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66 del TUIR

Tale prospetto, da allegare, è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante

Nei righi **F1** e **F2** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se per l'anno 1992 non è stato presentato il quadro F tali righi vanno integralmente compilati

Nel **rigo F1** va indicato
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari

  I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma,
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,
- **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo di imposta 1990,
- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3 Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D P C M 23 dicembre 1992

  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G

Nel **rigo F2** va indicato
- **campo** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

  Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi,
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività,
- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione conservazione raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone lignite agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento ceramica, marmi gres vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica fustame bulloneria e molle stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche radiografiche ecc)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industrie laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino della iuta e simili
- 2940 Industrie della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa poligrafia editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201 3202 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici carrozzieri idraulici elettricisti odontotecnici ortopedici calzolai ecc)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine suine equine ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine suine equine ecc.
- 4011 Pollame conigli cacciagione selvaggina e altri volatili (vivi o morti) uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati secchi e conservati
- 4014 Salumi conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine lieviti pane paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche acque minerali alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero caffè surrogati del caffè droghe spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo legno plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie cristallerie ceramiche cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno sughero vimini e simili
- 4046 Saponi detersivi prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati cucirini mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti articoli sanitari ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi nastri strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi cordami sacchi tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci materiale plastico carta da macero ossa e grassi di animali ecc) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame conigli selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie pizzicherie salsamenterie e affini rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno) paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi legumi freschi funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini liquori bevande acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria maglieria articoli di abbigliamento cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi monete medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari apparecchi e materiali per impianti idraulici riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglierie (empori bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento mobili apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari articoli medicali ortopedici e chirurgici, erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici smalti, colori, terre coloranti pennelli e simili saponi, detersivi prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici fotografici e affini macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi attrezzature per lo sport campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo di casermaggio di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini centri di vacanza ecc)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari ecc) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc)
- 6421 Servizi per l igiene e per l estetica della persona (barbieri parrucchieri istituti di bellezza ecc)
- 6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610 8000 8100 9000)
- 6610 Spettacoli giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale sindacale politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi attori, musicisti pittori scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici statistici, economisti fisici chimici biologi e assimilati
- 8900 Geometri periti industriali disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE** Modello 740

Stato della esenzione

Tabella f)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

Tipo di esenzione

Tabella g)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T U 6 marzo 1978, n 218 e legge 1 marzo 1986, n 64, D L 11 luglio 1988, n 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n 337)
01	Esenzione totale ILOR (art 101, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art 101, 2° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art 30 1° e 2° comma D P R 29 settembre 1973 n 601, legge 1° dicembre 1986, n 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601, art 4 legge 27 dicembre 1975, n 700; art 30, 2° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986, n 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art 1, 8° e 9° comma, D L 22 dicembre 1981, n. 790, conv in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art 3-terdecies D L 1° ottobre 1982, n 696, conv in legge 29 novembre 1982, n 883; art 73 del D LGS 30 marzo 1990, n 76; legge 10 maggio 1983, n 190, art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n 102, D P C M 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati
72	Esenzione utili reinvestiti (art 8, comma 6, D L 23 gennaio 1998, n 16 conv legge 24 marzo 1993, n 75)

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate Trasformazione [1] Conservazione [1] Raccolta [2]
0210	Acque dolci Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari Pesca [1] - Allevamento [2]
0580	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0900	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione Minerali non metalliferi [1] Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] Variatori di velocità [2] Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica fustame bulloni e molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] Elettrodomestici [2]
2900	Prodotti per l abbigliamento di vestiario [1] Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine Meccanici [1] Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] Calzolai [5] Altri [6]
4004	Fibre tessili animali e vegetali [1] Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca congelati surgelati [1] Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l industria [1] - Oli e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] Attrezzature per l ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetreria e cristalleria [1] Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4064	Articoli da viaggio [1] Pelletteria e marocchineria [2]
4066	Strumenti articoli sanitari ferri chirurgici materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] Forniture dentali [2]
4081	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4083	Libri [1] Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] Carni congelate [2]
4203	Salumerie pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticcerie e dolciumi (compresa l eventuale annessa produzione) [1] Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4216	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4229	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4233	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4236	Elettrodom e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4238	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motovelocoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari articoli medicali ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici smalti colori terre coloranti pennelli [1] Saponi detersivi prodotti per la lucidatura [2]
4249	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenterie [1] - Gioielleria oreficeria [2] - Orologeria [3]
4259	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] Forniture di casermaggio di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4505	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio al tavoli [1] - Ristorazione rapida self service fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelaterie [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti Registi [1] Attori [2] Musicisti [3] Pittori [4] Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] Statistici [2] Economisti [3] Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] Assimilati [2]
9500	Veterinari [1] Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

Nel **rigo F3**, va indicato, barrando l'apposita casella
- **campo 1**, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo,
- **campo 2**, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo F4** va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1993
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art 15 del TUIR, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro 740/N

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art 52 del TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F5** o **F6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico

Con riferimento al **rigo F7**, si fa presente che, ai sensi dell'art 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere **novità della disciplina del reddito d'impresa**)
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio *in cui le plusvalenze sono* state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F31**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo F77** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo F78** del prospetto stesso

Nello stesso **rigo F7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta

Con riferimento al **rigo F8**, si fa presente che ai sensi dell'art 55, comma 3, lett *b)*, del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art 53 dello stesso TUIR, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
La scelta del numero di quote costanti in cui la *parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva* concorre a formare il reddito va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, evidenziato nel **rigo F79** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F32** e quello della quota costante evidenziata nel **rigo F80** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F8**
Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art 5 del TUIR, da indicare nel **rigo F9** (o, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F33** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento)

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt 34, comma 4-*bis*, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art 84 del TUIR, per quelli situati all'estero
Pertanto nei **righi F11** e **F35** vanno indicati *rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati* e nel **rigo F10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art 29, comma 2 lett c) del TUIR devono indicare
- nel **rigo F10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo F11** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo F35** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art 29, comma 2, lett b), del TUIR determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art 78 e di determinare il reddito in modo analitico

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo F10**, il reddito agrario,
- nel **rigo F28** il reddito determinato ai sensi dell'art 78 (desunto dal quadro A1),
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo F35**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo F10** il reddito agrario,
- nel **rigo F11** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo F35** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo,
- nel **rigo F40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività,
- nel **rigo F10** il 25 per cento dei predetti ricavi

Nel **rigo F12** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** (art 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle *scritture contabili obbligatorie ai fini* delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risulti no compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), del DL n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

• **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(art 55, 4° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo F12, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito rigo F99

• **"Adeguamento al contributo diretto lavorativo"**
(art 9, comma 9, del DL 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art 62-ter, comma 5, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, può incrementare i ricavi senza applicazione di sanzioni al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo A tal fine può utilizzare il presente rigo F12, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell opposito spazio all'interno del rigo, per ciò che riguarda la disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presuntivi"**
(art 12 del DL 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Il contribuente, utilizzando il rigo F12, può, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui D P.C.M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata

Nei **righi F13**, **F14** e **F15** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59, 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Nel **rigo F16** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3, del TUIR (vedere in **appendice** la voce "deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo F17** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art 64, comma 1 del TUIR (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili")

Nel **rigo F18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett c-quater) del comma 2 dell'art 65 del TUIR

Nel **rigo F19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art 66 del TUIR o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti

Il **rigo F20** va utilizzato per indicarvi le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli articoli 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni, (vedere in **appendice** le voci, Beni di lusso relativi all'impresa", e "Immobili strumentali relativi all'impresa")

Nel **rigo F21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR

Nel **rigo F22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67 comma 7, del TUIR.

Nel **rigo F25** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art 72 del TUIR o per altre finalità di cui all'art 73 dello TUIR, non deducibili in tutto o in parte

Nel **rigo F27** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR

Nei **righi F28** e **F29** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art 53, comma 2, del TUIR),
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi dell'art 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza,
- le spese relative ad opere o servizi forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art 65, comma 1, del TUIR
  Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi,
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art 76 comma 5, del TUIR,
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124),

Nel **rigo F36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa")
Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nelle annotazioni poste nella terza facciata del modello al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime

Nel **rigo F37** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **appendice** "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione")

Nel **rigo F38** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art 14 del TUIR, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF
Nel stesso rigo va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d imposta relativo ai proventi percepi

ti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi")
Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N20 del riepilogo dell'IRPEF

Nel **rigo F39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art 13, comma 4, del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165

Nei **righi F41 e F42** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate
Si fa presente che per effetto dell'art 75, comma 4, del TUIR, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi)

Nel **rigo F45** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile netto o perdita risultante dal conto economico (righi F5 o F6) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione (rigo F44)
Qualora detta somma algebrica risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art 11-bis del D L n 384 del 1992 se in tale rigo indica, in luogo della predetta somma, l'ammontare del contributo diretto lavorativo
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitali, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata degli utili spettanti ai suindicati associati Se il predetto reddito, come sopra determinato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati Se invece non risulta inferiore, nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel **rigo F12**
Si ricorda che, per effetto dell'art 9 del D L n 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applicano sanzioni ed interessi

Nel **rigo F46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lett *c-quater)* dello stesso comma – e all'art 3 delle legge 29 novembre 1990, n 370
L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F45, assunto però al netto delle erogazioni stesse

Nel **rigo F47** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito di rigo F45 e le erogazioni liberali di rigo F46 o la perdita

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, devono compilare il **rigo F48,** indicando il reddito di **rigo F47** al netto del 50% del reddito agevolato
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo F47** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente

Nel caso in cui nel **rigo F47** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo F49** deve essere indicata la perdita di rigo F47, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art 63 e 75, commi 5 e 5 bis, del TUIR

Nel **rigo F50** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
Si precisa che, ai sensi dell'art 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento

Nel **rigo F51** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore
Detto risultato deve essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel rigo N1 del riepilogo dell'IRPEF

Nel **rigo F52** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando siano assunte nell'esercizio dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi")
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, ai quali si applica il regime dell'art 96-*bis* del TUIR, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili

Nel **rigo F53** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere la voce "Registratori di cassa" nelle istruzioni comuni al quadro F e G)

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N
Tra detti crediti sono compresi
- il credito per le imposte pagate all'estero
- il credito d'imposta previsto dagli artt 4, comma 5, della legge n 408 del 1990 e 26, comma 5 della legge n 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci o partecipanti,
- il credito di imposta previsto dall'art 25, comma 8, della legge n 413 del 1991, nel caso i cui beni rivalutati, ai sensi della legge, siano ceduti, assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita

Nel **rigo F54** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1993, per la quota spettante all'imprenditore

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett *e-bis)* del comma 2 dell'art 115 del TUIR (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR")

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F45**, che va indicato nel **rigo F55**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini ILOR, rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, aumentandolo ovvero diminuendolo

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'ILOR o solo dall'IRPEF, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va ricalcolato La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEF e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo F58** o nel **rigo F65**

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F55 vanno indicati, nel **rigo F60**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del TUIR in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili").

Nel **rigo F64** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione L'ammontare di reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali posto nella seconda pagina del presente quadro

Nel **rigo F68** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo
Al riguardo, si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-bis del D L n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo,il reddito stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte corrispondente al menzionato contributo
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare

Nel **rigo F70** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-quater) dello stesso comma – e all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370 L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo F69**, assunto pero al netto delle erogazioni stesse

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, devono compilare il **rigo F72**, indicandovi il reddito di **rigo F71** al netto del 50 per cento del reddito agevolato
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato nel **rigo F71** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR per il periodo d'imposta precedente

Nel **rigo F73** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate, ai fini ILOR, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
Si ricorda che dette quote sono escluse dall'ILOR in base all'art 115 comma 2, lett c), del TUIR

Nel **rigo F74** va indicato il reddito d'impresa del titolare
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel rigo 01 del modello 740/O.

Nei **righi F75** e **F76** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del TUIR.
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del TUIR (vedi istruzioni comuni Quadri E, F e G)

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F83 a F86, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue

Nei **righi F83 e F84** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio **ed alla fine** dell'esercizio

Nel **rigo F85** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art 55, comma 3, lett b) del TUIR

Nel **rigo F86** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del TUIR

■ PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nel primo comma, dell'art 18 del D P R n 600 del 1973 al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ogni attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto nella tabella A contenuta nel le istruzioni comuni ai quadri E, F e G l'importo più elevato.
Ai fini della compilazione dei **righi** da **F87** a **F91** del prospetto si precisa quanto segue:

nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo, va indicato uno dei seguenti codici
1 - per il titolare dell'impresa,
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare;
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale,

nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G
I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata Tabella,

nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata,

nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 per i casi di cui alla lettera *h)*,
7 - per i casi di cui alla lettera *i)*,
8 per i casi di cui alla lettera *l)*;
9 - per gli altri casi
I contribuenti per i quali trovano applicazione le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto
I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter comma 5 del D L n 331 del 1993 devono compilare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella terza facciata del quadro F,

nella **colonna 5**, i soli imprenditori individuali che per il 1993 abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 3, del D.L. n 384 del 1992, devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che nelle annotazioni al presente Quadro F attestano di essere in possesso dei medesimi requisiti e con

dizioni per l'anno 1993 devono, invece, indicare nella colonna 5 la lettera C
Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla Commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto
I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tale anno, non adeguarsi a detto contributo
In tal caso, se la domanda di esonero è stata respinta con decisione della Commissione provinciale notificata entro il 31 maggio 1994, termine del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993, il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1994
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel rigo F100,

nella **colonna 6** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini,

nella **colonna 7** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta,

nella **colonna 8** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno,
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente,

nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno,

le **colonne 10, 11** e **12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 10** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 11** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di **colonna 12** in caso di attività svolta a tempo parziale,

nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario,

nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività,

nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2,

nella **colonna 17** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2

Nel **rigo F92** del prospetto devono altresì essere indicati
- nella **colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente,
  nella **colonna 2**, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del **rigo F93, colonna 2**,
- nella **colonna 3** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, il cui ammontare risulti dalle scritture contabili

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante
- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai codici (indicati nella colonna 4) 3 e 4,
  - l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2 3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G),
  l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo qualora il contribuente si sia avvalso delle disposizioni contenute nell'articolo 62-*ter*, comma 5, del D L n 331 del 1993, convertito dalla legge n 427 del medesimo anno (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G)

■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n 2 del 4 gennaio 1993 Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62-*quater*, comma 3, del D L n 331 del 1993 i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modifica zioni

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del TUIR derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto

Nel **rigo F93**, colonna 1 va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del TUIR, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge,
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa

ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta

Nella colonna 2, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art 53 del TUIR - esclusi quelli di cui al comma 1, lett *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali

Nella colonna 3, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai successivi **righi F95, F96** e **F97**

Nel **rigo F94**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli "altri costi", tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art 79, comma 7, del TUIR

Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente

Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali

Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quello per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato al **rigo F93**

Nella colonna 2, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto"

Nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno

Nel **rigo F95**, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
  la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili

Nei **righi F96** e **F97**, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite

Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993,
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993

Nella colonna 4 dei **righi F95, F96** e **F97** vanno indicati, rispettivamente
- nel **rigo F95**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo F96**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo F95 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo F97**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile

Nel **rigo F98**, va indicato
- nelle colonne 1 e 2, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta
- nelle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti, previsto dal comma 6 dell'art 71 del TUIR, è allegato alle presenti istruzioni e, nel caso in cui sia compilato, deve essere allegato alla dichiarazione

Il prospetto è stato predisposto per il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Detta necessità è determinata dal fatto che l'art 71, anche dopo la riformulazione operata dal D L 30 dicembre 1993, n 554, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art 71 nel testo previgente Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile

Inoltre, atteso che in via transitoria, in sede di piena applicazione della norma, si deve tener conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta, nel prospetto va indicato l'ammontare del predetto fondo esistente al termine dell'esercizio precedente e come lo stesso e stato riclassificato in sede di primo applicazione

In relazione alla compilazione del prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti

Nel **rigo 1**, va indicato, in colonna 1, il saldo esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio, e, in colonna 2, quello costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti

Nel **rigo 2**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66 del TUIR, che è comprensivo delle perdite che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art 66 del TUIR

Nel **rigo 3**, va indicata la differenza degli importi di rigo 1 e di rigo 2

In ciascuno dei righi **4** e **5** va indicata la quota parte della differenza di rigo 3 che è stata riclassificata a fronte di svalutazioni dirette dei crediti e quella che è stata riclassificata in fondi per rischi su crediti

Nel **rigo 6**, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti, in eccedenza a quelle indicate in colonna 1 del rigo 4, effettuate in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello delle svalutazioni dedotte fiscalmente

Nel **rigo 7**, va indicato, in colonna 1, l'importo degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, e, in, colonna 2, la parte di essi fiscalmente dedotti

Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 6 e del rigo 7 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 10 della medesima colonna

Nel **rigo 8** va indicata la somma degli importi dei righi 4 e 6

Nel **rigo 9** va indicata la somma degli importi dei righi 5 e 7

Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 8 e del rigo 9 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 10 della medesima colonna

Nel **rigo 10**, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art 71 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti Tale valore è assunto

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi,
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art 66 del TUIR

I medesimi criteri per raccordare i dati fiscali a quelli di bilancio, utilizzando le colonne 3 e 4, valgono anche per i crediti per interessi di mora

A riguardo si precisa che il fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora non può essere riclassificato per rettificare ne direttamente né indirettamente il valore dei crediti diversi da quelli per interessi di mora

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

GENERALITA

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir poiché nell'anno 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore

a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,

a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell'art 10, comma 1, del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n 154

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1992 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1993 al regime previsto dall'art 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1993 i criteri di cui al D M 27 settembre 1989, n 352

Il **quadro G** si compone

- del riquadro identificativo,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»,

del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,

dei seguenti prospetti

1) Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
2) Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare,
3) Prospetto delle esenzioni territoriali,
4) Prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo,
5) Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del quadro G va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante

Nei **righi G1** e **G2** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se per l'anno 1992 non e stato presentato il presente quadro tali righi vanno integralmente compilati

Nel **rigo G1** va indicato

campo 1, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5 comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma

campo 2, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,

campo 3, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990

- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice attività indicato nel campo 3

Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il D P C M 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti

Il codice di attività e l eventuale subcodice sono desumibili all'apposita tabella contenente nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G

Nel **rigo G2,** va indicato

campo da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi,

campo 5, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività,

- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Nel **rigo G3** va indicato, barrando l'apposita casella

campo 1, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo,

- **campo 2** che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo G4** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1993

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi

dell'art 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi** da **G5** a **G12** sono elencati i componenti positivi di reddito

Nel **rigo G5** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi G6 o G19)

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo G5, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla citata legge n 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare, nel **rigo G24**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti

Nel **rigo G6** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi

Nel **rigo G7** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(art 1, 4° comma, del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in talune di tali scritture contabili ovvero che i **dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria** a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), del D L n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte,

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(art. 55, 4° comma, del D.P R 29 settembre 1973, n 600).

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D.P R n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett d), della legge n 413/1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo G7, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo G71**,

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**
(art 9, comma 9, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L 30 agosto 1993 n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, può incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo A tal fine può utilizzare il presente rigo G7, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo Per ciò che riguarda la disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni,

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presuntivi**
(art. 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n 154)

Il contribuente, utilizzando il rigo G7, può, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D P C M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata

Nel **rigo G8** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi

Ai sensi dell'art 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere **"novità della disciplina del reddito d'impresa"**)

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo G50** relativa a quelle, da indicare nel rigo G49, che si intendono rateizzare

Va inoltre indicata nello stesso rigo G8 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1993 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta

Nel **rigo G9** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G8)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell art 53 del Tuir, concorrono a formare

il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono

La scelta del numero di quote costanti in cui i proventi concorrono a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi conseguiti nel periodo d'imposta 1993, da evidenziare nel rigo G51, la scelta va effettuata indicando nel rigo G52 la quota costante

Nel **rigo G10** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art 56 del Tuir Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo G33**

Nel **rigo G11** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art 59, comma 1, del Tuir),
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir),
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir)

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e che, a norma dell'art 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt 62 del D P R n 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della terza quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo G11

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla

Nel **rigo G12** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1992, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art 55, comma 3, lett *b)*, del Tuir,
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero,
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c d "strumentali per natura") qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento,
- gli ammontari accantonati nei fondi di cui agli artt 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1992 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell impresa

Nel **rigo G13** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G5 a G12

Nei **righi** da **G14** a **G24** sono elencati i componenti negativi di reddito

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art 5 della legge n 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo G24**

Nel **rigo G14** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1993 relative a materie prime e sussidiarie semilavorati merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione servizi non di durata ultrannuale nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Nel **rigo G15** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci

Nel **rigo G16** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art 67, comma 7, del Tuir
In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione")

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8 bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa")

Nel **rigo G17** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare

- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili,
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta
Si ricorda che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art 5 del Tuir

Nel **rigo G18** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione")

Nel **rigo G19** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa Tale perdita netta e determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali

Nel **rigo G20** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo G21** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art 66 del Tuir

Nel **rigo G22** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa")

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all impresa")

Nel **rigo G23** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio

Nel **rigo G24** vanno indicate.

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili"),
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi

Si ricorda che ai sensi dell'art 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi, mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda,
  la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza,
- la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti,

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979
  Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi. 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi,

gli altri componenti negativi deducibili quali
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir,
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate

Nel **rigo G25** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G14 a G24

Nel **rigo G26** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi indicato nel rigo G13, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G25

Nel **rigo G27** va riportato l'importo di rigo G26 Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art 11-bis del D L n 384 del 1992, se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare di detto contributo diretto lavorativo

In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo G26, aumentato degli utili spettanti a detti associati

Se il reddito di rigo G26, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo nel rigo G27 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il menzionato contributo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati, se, invece, risulta non inferiore, nel rigo G27 va riportato l'importo di G26

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo G7

Si ricorda che, per effetto dell'art 9, comma 9, del D L n 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito - anche mediante integrazione dei ricavi - al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse

Nel **rigo G28** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370.

Nel **rigo G29** va indicata la differenza tra gli importi dei righi G27 e G28.

Nel **rigo G30** va indicato l'importo di rigo G29, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G29 e il reddito d'impresa dichiarato per l'anno 1992

Nel **rigo G31** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento

Nel **rigo G32** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G30 e G31

L'importo di detto rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi IRPEF, nel rigo N1 del quadro N

Nel **rigo G33** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, cui si applica il regime dell'art 96 bis del Tuir, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili

Nel **rigo G34** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere le "**novità della disciplina del reddito d'impresa**)

Nel **rigo G35** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate ulteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1993, per la quota spettante all'imprenditore

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d impresa esclusi dall'ILOR')

Nel **rigo G36** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G27

Nel **rigo G37** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G36 tra i quali

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR,
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR,
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR

Nel **rigo G38** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G36, tra i quali

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR,
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa"),
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR

Nel **rigo G39** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione

Nel **rigo G40** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo
Al riguardo, si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, stabilisce che redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui l'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare

Nel **rigo G41** va indicato l'ammontare del reddito di rigo G36, aumentato dell'importo di rigo G37 e diminuito degli importi dei righi G38, G39 e G40 Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali

Nel **rigo G42** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370

Nel **rigo G43** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G41 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G42
Nel rigo **G44** va indicato l'importo di rigo G43, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G43 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel 1992

Nel **rigo G45** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori d'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
Dette quote sono escluse dall'ILOR in base all'art 115, comma 2, lett c) del Tuir

Nel **rigo G46** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G44 e G45
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel rigo O1 del quadro O

Nei **righi G47** e **G48** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del Tuir
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del Tuir
Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedi il paragrafo "contributo diretto lavorativo" nelle istruzioni comuni quadri E, F e G)

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art 18, primo comma, del D P R n 600 del 1973, al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse atti-

vità esercitate, nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G

Ai fini della compilazione dei **righi** da **G59** a **G63** del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo va indicato uno dei seguenti codici
1 - per il titolare dell'impresa,
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare,
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G

I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata Tabella

Nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate)
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 - per i casi di cui alla lettera *h)*,
7 - per i casi di cui alla lettera *i)*,
8 - per i casi di cui alla lettera *l)*,
9 - per gli altri casi

I contribuenti per i quali trovano applicazioni le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto

I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art 62-ter, comma 5, del D L n 331 del 1993 devono compilare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella seconda facciata del quadro G

Nella **colonna 5**, i soli imprenditori individuali che per il 1993 abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 3, del D.L n 384 del 1992, devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che nelle annotazioni al presente Quadro G attestano di essere in possesso dei medesimi requisiti e condizioni per l'anno 1993 devono, invece, indicare nella colonna 5 la lettera C

Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tale anno, non adeguarsi a detto contributo

In tal caso, se la domanda di esonero è stata respinta con decisione della Commissione provinciale notificata entro il 31 maggio 1994, termine del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993, il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1994

Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel rigo **G72.**

Nella **colonna 6** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

Nella **colonna 7** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella **colonna 8** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Le **colonne 10**, **11** e **12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella colonna 10 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 11 se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di colonna 12 in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2

Nella **colonna 17** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2

Nel **rigo G64** del prospetto devono altresì essere indicati

- nella **colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente,
- nella **colonna 2** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del rigo G65, colonna 2
- nella **colonna 3** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, il cui ammontare risulti dalle scritture contabili

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante
- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai codici (indicati nella colonna 4) 3 e 4,
- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2 3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G),
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni contenute nell'articolo 62 *ter*, comma 5, del D L

n 331 del 1993, convertito dalla legge n 427 del medesimo anno (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle Istruzioni comuni ai quadri E, F e G

■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n 2 del 4 gennaio 1993

Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62 *quater*, comma 3 del D L n 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di

a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,

b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,

c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,

d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti

In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto

Nel **rigo G65, colonna 1** va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l importo complessivo ottenuto sommando

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge,

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d imposta

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali

Nella **colonna 3**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite desumibili dai successivi righi G67, G68 e G69

Nel **rigo G66, colonna 1**, va indicato l'ammontare degli "altri costi", tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art 79, comma 7, del Tuir

Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente

Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali

Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quelle per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel rigo G65

Nella **colonna 2**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto"

Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti

Nella **colonna 4** il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno

Nel **rigo G67, colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili

Nei **righi G68** e **G69, colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite

Al riguardo si precisa che

- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993,

- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM 10 relativo al 1993

Nella **colonna 4** dei **righi G67**, **G68** e **G69** vanno indicati, rispettivamente

- nel **rigo G67**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo G68**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo G67 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo G69**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella **colonna 4** dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile

Nel **rigo G70**, va indicato

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

GENERALITÀ

Il **quadro H** deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1993 e spettanti

- ai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la **sede legale**, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato,
- agli associati di associazioni, senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni,
- ai collaboratori di imprese familiari,
- ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria,
- ai membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) con residenza o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Si precisa che qualora vi siano tra i redditi prodotti in forma associata anche redditi soggetti a tassazione separata, indicati nelle lettere da g) a *n-bis*) dell'art. 16 del TUIR, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **quadro M**. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui alla lettera **l**) del citato articolo 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per dichiarare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto attribuito ai sopraindicati soggetti

Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**

Per la determinazione delle quote di reddito o perdita e delle quote di crediti d'imposta e delle ritenute di acconto si ha riguardo alle regole contenute negli artt. 5, 11, commi 2 e 3 e 19 del TUIR e nell'art. 11 del D.L.vo 23 luglio 1991, n. 240

In particolare si ricorda che

1. le quote di reddito, o perdita, sono attribuite ai soci delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento** nella stessa misura della propria quota di partecipazione agli utili.
   Ove la quota di partecipazione agli utili non dovesse risultare dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autentica di costituzione, o da altro atto pubblico o scrittura privata autentica di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, detta quota si presume proporzionale al valore dei conferimenti del socio. Se tale valore non risulti determinato, le quote si presumono eguali.
   Se la partecipazione alla società è stata assunta non a titolo personale ma quale imprenditore ed è stata indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la corrispondente quota di reddito non va indicata in questo modello, bensì nei modelli 740/F o 740/G,
2. Il reddito (e non la perdita essendo questa attribuita per intero al solo titolare) prodotto dall' **impresa familiare** è imputabile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, a ciascuno dei collaboratori dell'impresa in proporzione alla propria partecipazione agli utili ed a condizione, tra l'altro, che ciascun familiare attesti (con la sottoscrizione del presente modello) di avere prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado,
3. in presenza di **azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi, le quote di reddito, o perdita, sono imputate a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1 se l'azienda è gestita in forma societaria, o al punto 2, se non è gestita in forma societaria;
4. le quote di reddito o di perdita, sono imputate a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico** (G.E.I.E.) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria

RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O G.E.I.E.

Nei **righi da H1 a H7** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, G.E.I.E., impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante:

- nel **campo 1** il codice fiscale,
- nel **campo 2** la denominazione sociale od il cognome del titolare, se trattasi di impresa familiare,
- nel **campo 3** il nome del titolare, se trattasi di impresa familiare,
- nel **campo 4** se trattasi di impresa familiare ovvero di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria, la casella va barrata,
- nel **campo 5** se trattasi di società di persone, impresa familiare o azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, la casella va barrata,
- nel **campo 6** il codice dell'attività secondo la nuova classificazione delle attività economiche,
- nei **campi 7, 8, 9, 10** rispettivamente il comune, la provincia, la frazione, la via ed il numero civico, nonché il codice di avviamento postale della società, associazione, G.E.I.E., impresa familiare e azienda coniugale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF E ILOR

Nei **righi da H1 ad H7** del secondo riquadro va indicato:

- nella **colonna 11** il reddito totale, ovvero la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società, dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) e del G.E.I.E. così come risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare, o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, così come indicato nel quadro 740/Al, o 740/F, o 740/G, presentato dal titolare
- nella **colonna 12** la quota di reddito, ovvero della perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante,

- nella **colonna 13** la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante,
- nella **colonna 14** la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante,
- nella **colonna 15** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'I LO R, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del Gruppo Europeo di Interesse Economico,
- nella **colonna 16** la quota di deduzione ILOR di cui al comma 1 dell'art 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
- nella **colonna 17** la quota di deduzione ILOR di cui al comma 2 dell'art 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo H8** va indicato
- a **colonna 12** il totale delle quote dei redditi di partecipazione attribuiti ai fini dell'I R PE F , da indicare, unitamente agli altri redditi dichiarati, al **rigo N1** del **quadro N**,
- a **colonna 13** il totale delle quote del credito d imposta sui dividendi, da indicare, unitamente agli altri analoghi crediti d'imposta, al **rigo N2** del **quadro N**,
- a **colonna 14** l'ammontare delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto, al **rigo N17** del **quadro N**,
- a **colonna 15** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'I LO R , da indicare, unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell ILOR, al **rigo O1** del **quadro O**,
- a **colonna 16** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'I LO R di cui al comma 1 dell'art 120 del Tuir, da indicare, unitamente alle altre analoghe deduzioni, al **rigo O2** del **quadro O**,
- a **colonna 17** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'I LO R di cui al comma 2 dell'art 120 del TUIR, da indicare, unitamente alle altre analoghe deduzioni al **rigo O2** del **quadro O**

Nel **rigo H9** va riportato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone eventualmente indicate nella **colonna 11**, righi da H1 a H7 Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio, ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, relativamente alla sola differenza non compensata nell'anno 1993 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi prodotti in detto anno

Nel **rigo H10** va indicato l'importo dei redditi di partecipazione solo se di ammontare complessivo non superiore a lire 7 800 000, ai fini del calcolo della detrazione di cui al comma 4 dell'art 13 del Tuir
Tale importo non deve essere indicato dai dichiaranti membri del G E I E

Nel **rigo H11** va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa
Si ricorda che l'art 14 della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993

Nel **rigo H12** va indicato il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione ILOR di cui al comma 2 dell'art 120 del Tuir

Nel **rigo H13** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo H8** colonna 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art 96-bis del Tuir

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

GENERALITÀ

Il quadro I deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel testo unico delle imposte sui redditi sia in altre disposizioni
Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche normative introdotte dal D L 30 dicembre 1993, n 557, in base alle quali è stata stabilita
- l'imponibilità degli interessi percepiti a decorrere dal 30 dicembre 1993, diversi da quelli
  a) derivanti da rapporti di mutuo, di deposito e di conto corrente,
  b) relativi ad obbligazioni e titoli similari,
  c) derivanti da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
  d) aventi natura compensativa,
- una revisione della disciplina riguardante la determinazione dell'utile da partecipazione in società ed enti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione, anche concorsuale, di società

Il quadro è composto da due sezioni
- nella sezione I vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo,
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1993 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli

ATTENZIONE

- Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa
- Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva

I redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali non è prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, devono essere indicati in una apposita distinta da allegare al quadro N
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art 15 del TUIR, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

1. Sezione I

In questa sezione devono essere indicati gli utili anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali e non commerciali aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia, la Germania ed il Regno Unito)
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art 44, comma 1, del TUIR

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che
a) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art 87, lett b), del TUIR, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
b) il credito compete nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n 408,

d) il credito d'imposta non compete
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett. b), del TUIR prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
- per gli utili distribuiti da società estere non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare, in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite,
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav)

Cio' premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, si precisa quanto segue

Nel **rigo I1** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta, a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo I2** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di un terzo Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta, a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo I3** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta ed a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo I4** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 3 l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo I5** vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3

Nel **rigo I6** va indicata la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo I1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società «figlie» residenti nella CEE, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili

2. Sezione II

In questa sezione al **rigo I7** colonna 1, vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al **rigo I8**, colonna 1, vanno indicate le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art 1861 codice civile), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art 1869 codice civile) Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite

Al **rigo I9**, colonna 1, vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I10**, colonna 1, vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito da prestazione di lavoro Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante

Nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez II, del Mod 740; nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Nello stesso **rigo I10**, colonna 1, vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante Anche per tali utili, le ritenute subite vanno indicate nella colonna 2. Sempre nello stesso **rigo I10**, colonna 1, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al rigo **rigo I11**, colonna 1, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, percepiti dal 30 dicembre 1993, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati Tali redditi vanno, infatti, indicati nei quadri ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio Nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al **rigo I12**, colonna 1, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al **rigo I13**, colonna 1, va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti,per i quali non spetta il credito d'imposta Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art 87, comma 1, del TUIR spetta limitatamente alla parte degli utili, indicati nel **rigo I1**, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo **I14** vanno sommati gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 dei **righi da I7 a I13**.

ATTENZIONE

Non devono essere dichiarati in questo quadro ma nel mod 740/M, i redditi di cui al rigo I10 quando il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni ad eccezione di quelli indicati al **rigo I13** Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi di cui al **rigo I15** i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia) Si ottiene così il totale da dedurre dal **rigo I15** che deve essere indicato al **rigo I16** Al **rigo I17**, «reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'impo

sto locale sui redditi Il risultato indicato al **rigo I17** deve essere riportato al rigo O1 del Quadro O, e sommato agli altri redditi as soggettabili allo stesso tributo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato — tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti — realizzate dalle persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione o base fissa in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art 3 del D L n 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 81 del TUIR, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento (limite, quest'ultimo, ridotto al 10 per cento dalla disposizione contenuta nell'art 1, comma 1, lettera l) del D L 30 dicembre 1993, n 557, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 30 dicembre 1993) del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto,per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali s'è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva, pagata ai sensi del citato art 3 del provvedimento sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del provvedimento stesso

Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti della citata modifica (dal 15 al 10 per cento) delle quote partecipative non azionarie cedibili con applicazione dell'imposta sostitutiva in misura forfetaria si precisa quanto segue

Nel caso in cui il contribuente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie nella misura massima consentita del 15 per cento ed abbia fruito del regime di tassazione forfetario, nessuna conseguenza si produce per il semplice fatto che il legislatore ha ridotto dal 15 al 10 per cento la misura massima così cedibile con la richiamata norma, entrato in vigore il 30 dicembre 1993

Nel caso in cui il contribuente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie in misura inferiore al 10 per cento (che è il nuovo limite massimo fissato con decorrenza dal 30 dicembre 1993), la permanenza del regime forfetario di tassazione delle plusvalenze in questione si realizza a condizione che detto contribuente, a partire dal 30 dicembre 1993, effettui cessioni di partecipazioni in misura tale che, sommate con quelle precedentemente fatte (sempre nel predetto periodo di riferimento di 12 mesi), non risultino nel complesso superiori al 10 per cento delle partecipazioni in parola

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e comunque non oltre il 30 giugno 1994 Ne deriva che in detto quadro non vanno dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel 1993

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc , con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art 44, comma 1, del TUIR

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati, per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del D L n 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stesso specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto

Ciò premesso per la redazione del Quadro T si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato Questo prospetto dev'essere conservato dal contribuente e da questi esibito ovvero trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta

CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Al **rigo T1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1993, per l'importo effettivo

mente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Al **rigo T2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo T3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo T2** sia superiore a quello del **rigo T1**, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà "zero" nel **rigo T3** e nel "Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno" riporterà la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi.

Nel caso in cui dalla somma algebrica degli importi del **rigo T1** e del **rigo T2** emerga un risultato positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente siano state indicate minusvalenze, nel **rigo T4** il contribuente dovrà indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza della plusvalenza, se l'importo delle minusvalenze è superiore) portandole in deduzione dalla plusvalenza indicata nel **rigo T3** e nel **rigo T5** indicherà la differenza di tale sottrazione se positiva, altrimenti indicherà zero in detto rigo.

Al **rigo T6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Al **rigo T7** va indicato il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Al **rigo T8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Nel **rigo T9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del **rigo T7** è superiore a quello del **rigo T6**.

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati tre distinti campi nei quali vanno separatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992 e 1993, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.
Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei campi suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

SEZIONE I

Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

La presente sezione deve essere utilizzata dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni.
Si ricorda che con il D.L. 30 luglio 1993, n. 262, reiterato, da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 1994, n. 69, è stato incrementato il limite di spesa previsto per l'anno 1993 e che, conseguentemente, con il D.M. 23 settembre 1993 sono stati rideterminati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno.
Per agevolare la rideterminazione del credito d'imposta relativo al 1993 sulla base dei citati criteri è stato predisposto, nell'ambito delle presenti istruzioni, un'apposito prospetto, che non va allegato alla dichiarazione dei redditi.

Nel prospetto per l'utilizzo del credito d'imposta vanno indicati:
- nel **rigo U1** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative al 1992 nonché dell'IVA dovuta e delle ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1992;
- nel **rigo U2** la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1993, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 23 settembre 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi, determinato sulla base del D.M. 27 aprile 1993;
- nel **rigo U3** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione mensile o trimestrale e in sede di acconto per l'anno 1993;
- nei **righi U4** e **U5** l'ammontare del credito di imposta utilizzato, rispettivamente, ai fini degli acconti IRPEF ed ILOR dovuti per il 1993. Si fa presente che, qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini degli acconti IRPEF e/o ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (rigo N 18 e rigo O 4), l'importo del credito effettivamente utilizzato ai fini dei predetti versamenti d'acconto (da indicare nei righi U4 e U5) è quello risultante nei predetti righi N18 e O4;
- nel **rigo U6** l'ammontare del credito di imposta utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1993;
- nel **rigo U7** la somma degli importi dei righi da U3 a U6, che costituisce l'ammontare di credito d'imposta utilizzato nel 1993;
- nel **rigo U8** l'ammontare del credito residuo del 1993, che è pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi U1 e U2 e l'importo di rigo U7;
- nel **rigo U9** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U10** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U11** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U12** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U13** la somma degli importi dei righi da U9 a U12, che costituisce il totale del credito d'imposta utilizzato;
- nel **rigo U14** la differenza tra l'importo di rigo U8 e quello di rigo U13, che costituisce il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte e delle ritenute da effettuare fino al 31 dicembre 1994.

Si rammenta che, a norma dell'art. 2 del citato D.M. 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo

autorizzativo medesimo nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo.
Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

SEZIONE II

Credito d'imposta per le imprese distributrici di carburante

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, 75.
Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito.
Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 31 marzo 1993, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1993.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U15** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1992 e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno;
- nel **rigo U16** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993;
- nel **rigo U17** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U18** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U19** la somma degli importi dei righi da U16 a U18, che costituisce il totale del credito utilizzato nell'anno 1993;
- nel **rigo U20** la differenza tra l'importo di rigo U15 e quello di rigo U19, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare nel 1994;
- nel **rigo U21** il credito d'imposta di cui al rigo U20 utilizzato a compensazione dell'IVA dal 1° gennaio 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U22** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U23** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U24** la somma degli importi da rigo U21 a rigo U23, che costituisce il totale del credito d'imposta utilizzato;
- nel **rigo U25** la differenza tra gli importi di rigo U20 e rigo U24, che costituisce il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA da effettuare fino al 31 dicembre 1994, come previsto dal comma 3 del D.L. n. 16 del 1993, modificato dalla legge di conversione n. 75 del 1993.

SEZIONE III

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi della legge n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli da 6 a 9 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso, l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi successivi ma non oltre il quarto ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U26** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione;
- nel **rigo U27** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa all'anno 1993;
- nel **rigo U28** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa all'anno 1993;
- nel **rigo U29** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dei versamenti effettuati ai fini dell'IVA successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1992;
- nel **rigo U30** la somma degli importi dei righi da U27 a U29, che costituisce il totale del credito utilizzato;
- nel **rigo U31** la differenza tra l'importo di rigo U26 e quello di rigo U30, che costituisce il credito d'imposta da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi;
- nel **rigo U32** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel 1993;
- nel **rigo U33** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U34** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U35** la somma degli importi dei righi U33 e U34, che costituisce il totale del credito d'imposta concesso nel 1993 che è stato utilizzato;
- nel **rigo U36** la differenza tra gli importi di rigo U32 e rigo U35, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi.

SEZIONE IV

Credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Si fa presente che con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella presente dichiarazione dei redditi.
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici effettuati nell'anno 1992.
Si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:
- nel **rigo U37** l'ammontare di credito di imposta spettante, da determinare in base ai criteri stabiliti con il citato D.M. 2 febbraio 1994;
- nel **rigo U38** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U39** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U40** l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U41** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo IRPEF relativo all'anno d'imposta 1993;
- nel **rigo U42** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U43** la somma degli importi dei righi da U38 a U42, che costituisce il totale del credito utilizzato;

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 23 settembre 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD	1 Targa	2 Massa complessiva	3 Categoria	4 Periodo di possesso	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N			
26	Ammontare del credito massimo spettante		2 000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000	
28	Abbattimento forfettario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27)	.000	
30	24,30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26)...		

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 23 settembre 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1993 è attribuibile il seguente credito d'impota massimo.

- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi L. 650 000
- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi L. 1 375 000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24 000 chilogrammi . .. . . L. 3.915 000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24 000 chilogrammi L. 6 650 000

- nel **rigo U44** la differenza tra l'importo di rigo U37 e quello di rigo U43, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi

Si ricorda che gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze

I competenti uffici finanziari provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione di redditi e alla dichiarazione annuale dell'IVA, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione

In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta

SEZIONE V

Credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari

La presente sezione è riservata alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art 8, comma 6-bis, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75

Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento, per i periodi d'imposta 1992-1996, di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti — in corso di emanazione — del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze

Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF e dell'ILOR, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti

Nel **rigo U45** va indicato il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del 1993

Nei **righi U46** e **U47** va indicato, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'ILOR, relativi al 1993

Nei **righi U48** e **U49** va indicato, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'ILOR relativo al 1993

Nel **rigo U50** va indicata la somma degli importi dei righi U46 e U49

Nel **rigo U51** va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo U46 e quello di rigo U50

SEZIONE VI

Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso EFIM

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati

Per effetto dell'art 1 del D L 23 dicembre 1993, n 532, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici

La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995

Pertanto i soggetti interessati devono indicare

- nel **rigo U 52** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM,
- nel **rigo U 53** l'importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione, nel **rigo U 54** l'importo dell'IRPEF dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo U 55** l'importo dell'ILOR dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo U 56** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo U 57** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO W

GENERALITÀ

Il D L 28 6 1990, n 167, convertito dalla legge 4 8 1990, n 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 4 1990 (G U n 100 del 2 5 1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art 5 del T U I R, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire, tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, siccome emerge dal comma 2 dell'art 5 del D L n 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo, vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D M 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 36 del 14 febbraio 1994

Lo stesso D L n 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni,

successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette. L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste anche l'obbligo di presentazione del modello 740 il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della *dichiarazione dei redditi, come pure nel* caso di presentazione del modello 730, il presente modulo deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venga presentato il modello 101 ovvero il modello 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il presente modulo può essere spedito unitamente ai detti modelli.

Qualora il presente modulo non sia inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale ovvero spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede.

In appendice, alla voce «Centri di servizio» sono elencati i Centri di servizio finora istituiti.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1, art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti *superiore a 20 milioni di lire*. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — *per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R. (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi *derivanti dai titoli e certificati* (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono — anche se non in qualità di acquirenti — nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;

6. siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari. Trattasi dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis) del TUIR.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della L. n. 77 del 1983 e successive modificazioni;

- situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui al precedente alinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-*ter*, comma 4, L. n. 77/1983);

- diversi da quelli di cui ai precedenti alinea, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-*ter* della predetta legge n. 77/1983.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

	Operazione	Codice
A	**ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B	**VENDITE**	
	- vendita di merce "allo stato estero"	B001
	- vendita di merce che non viene esportata	B002
	- vendita diretta a turisti non residenti	B003
C	**IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
	- "a fermo"	D001
	- "in conto commissione"	D002
	- "in conto deposito"	D003
	- annullamento di contratto	D004
	- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
	- donazione eredità legati	D006
	- investimento con apporto di merce	D007
	- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
	- prestiti d'uso	D009
	- restituzione o sostituzione	D010
E	**LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F	**LEASING**	F001
G	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	- esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
	- manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
	- partecipazione a mostre gare fiere	G003
H	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	- "traffico internazionale" in genere	H001
	- noleggio	H002
	- per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	Operazione	Codice
I	**ASSICURAZIONI**	
	- premi lordi su assicurazioni vita	6671
	- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
	- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
	- risarcimenti su assicurazioni vita	6673
	- indennizzi SACE	6675
J	**COMUNICAZIONI**	
	- servizi di telecomunicazioni	6676
	- servizi postali	6677
	- servizi vari di comunicazioni	6678
K	**INTERESSI ED UTILI**	
	- interessi su operazioni correnti mercantili	0513
	- interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
	- redditi su valori mobiliari	0515
	- redditi su partecipazioni	0516
	- altri redditi	0517
	- interessi su prestiti	0512
L	**LAVORI**	
	- grandi lavori ed impianti	0108
	- lavori di costruzione e riparazione	0107
	- altri lavori	0109
M	**REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
	- margini su futures di merci	6800
	- margini su futures di titoli	6801
	- margini su futures di indici azionari	6802
	- margini su altri futures	6803
	- premi per opzioni su titoli	6805
	- premi per opzioni su valute	6806
	- premi per opzioni su altri	6807
	- premi su altre operazioni finanziarie	6808
	- liquidazione differenza su opzioni	6809
	- liquidazione differenza su futures	6810
	- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
	- altre liquidazioni per differenza	6812
	- altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	Operazione	Codice
N	**SERVIZI AZIENDALI**	
	- ricerche di mercato	6679
	- servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
	- servizi legali	6681
	- servizi pubblicitari	6682
	- servizi ricerca e sviluppo	6683
	- spese per rappresentanza	6684
	- altri servizi aziendali	6685
O	**SERVIZI CULTURALI**	
	- opere letterarie (diritti d'autore)	1202
	- opere musicali (diritti d'autore)	1201
	- altri diritti d'autore	1203
	- sfruttamento cinematografico	1300
	- sfruttamento televisivo	1301
	- spese di produzione cinematografica	1303
	- spese di produzione televisiva	1304
	- diritti d'immagine	1305
	- altri servizi culturali	1306
P	**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
	- compensi di mediazione	6632
	- compensi per contratti agenzia	6633
	- compensi per contratti di commissione	6634
	- compensi vari	6631
Q	**SERVIZI INFORMATICI**	
	- manutenzione e riparazione computers	1113
	- servizi di data processing e data base	1114
	- servizi vari informatici	1115
R	**SERVIZI VARI**	
	- assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6696
	- canoni o fitti	5630
	- contributi previdenziali	6605
	- depositi cauzionali	5660
	- escussione fidejussioni operazioni correnti mercantili	6666
	- escussione fidejussioni operazioni correnti non mercantili	6667
	- escussione fidejussioni operazioni finanziarie	6668
	- espatrio o rimpatrio definitivo	6624
	- imposte o tasse	6698
	- indennizzi penali risarcimento danni	6638
	- ingaggio e premi a sportivi	6661
	- operazioni di transito	6612
	- parcelle professionali	6687
	- pensioni	6601
	- perdite di esercizio	6690
	- recupero crediti	6588
	- ricerche petrolifere	6629
	- rimborso spese	6606
	- rimesse emigrati/immigrati	6689
	- salari e stipendi	6602
	- saldi operazioni di compensazione	6647
	- scioglimento di contratto pagamenti indebiti	6691
	- storni operazioni correnti mercantili	0801
	- storni operazioni correnti non mercantili	0802
	- storni operazioni finanziarie	0803
	- successioni e donazioni	6693
	- sussidi e regalie	6635
	- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
	- servizi non classificati	6650
S	**TECNOLOGIA**	
	- brevetti	1100
	- disegni	1105
	- invenzioni	1106
	- know-how	1102
	- licenze su brevetti	1101
	- licenze su know-how	1103
	- marchi di fabbrica	1104
	- software	1107
	- assistenza tecnica connessa	1108
	- formazione del personale	1110
	- invio di tecnici ed esperti	1109
	- studi tecnici ed engineering	1111
	- altri regolamenti tecnologia	1112
T	**TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
	- contributi ad organismi internazionali	6620
	- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P V S	6617
	- spese per consolati ambasciate etc	6618
	- altre transazioni governative	6619
U	**TRASPORTI**	
	- biglietti aerei	0204
	- biglietti marittimi	0202
	- biglietti terrestri	0212
	- bunkeraggi e provviste di bordo	0218
	- noli e noleggi aerei	0203
	- noli e noleggi marittimi	0201
	- noli e noleggi terrestri	0205
	- noli e noleggi vari	0207
	- servizi di assistenza e spese varie	0219
	- trasporti aerei	0213
	- trasporti altri	0214
	- trasporti ferroviari	0215
	- trasporti marittimi	0216
	- trasporti stradali	0217
V	**VIAGGI ALL'ESTERO**	
	- buoni benzina turistici	0318
	- trasferimenti di banconote italiane	0302
	- regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
	- viaggi per affari	0304
	- viaggi per cura	0305
	- viaggi per studio	0306
	- viaggi per turismo	0303
	- storno viaggi affari	0314
	- storno viaggi per cura	0315
	- storno viaggi per studio	0316
	- storno viaggi per turismo	0313
	- altri servizi turistici	0312
	- storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

	Operazione	Codice
W	**INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
	- investimenti in azioni	0721
	- investimenti in altri valori mobiliari	0722
	- partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
	- beni e diritti immobiliari	0724
	- altri investimenti	0725
	- disinvestimenti di azioni	0727
	- disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
	- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
	- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
	- altri disinvestimenti	0731
	- redditi su valori mobiliari	0515
	- redditi su partecipazioni	0516
	- altri redditi	0517
X	**PRESTITI**	
	- erogazione di prestiti	0726
	- ammortamento di prestiti	0732
	- interessi su prestiti	0512
Y	**CONTI CORRENTI DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

	Operazione	Codice
Z	**ALTRE OPERAZIONI**	
	- Altre operazioni correnti mercantili	Z001
	- Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
	- Altre operazioni finanziarie	Z003

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50%, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VI del modello 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri — comprese le valute estere — e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art 1 del D L n 167 Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n 601/1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D L appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta

Il presente modulo si compone di 3 sezioni nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta, nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, cioè, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

■ SEZIONE I

La Sezione I si compone di 11 campi in essi gli interessati devono indicare rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati,

- nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche, denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione,

- nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente,

- nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice "1" oppure "2" a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa,

- nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo,

- nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es denaro assegno bancario ecc) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice "1", "2" o "3", a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi,

- nel campo 9 la causale "in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo,

- nel campo 10 la data dell'operazione,

- nel campo 11 l'importo dell'operazione Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1993, come da apposito decreto ministeriale

■ SEZIONE II

La Sezione II si compone di 3 colonne In esse gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta In particolare si dovrà indicare

- nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione "in codice" dello stesso A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo,

- nei campi 3 e 4 della seconda colonna, rispettivamente la causale, in chiaro ed "in codice", dell'operazione Per l'indicazione in codice" della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,
- nel campo 5 della terza colonna, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I

■ SEZIONE III

La Sezione III si compone di cinque colonne in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati

- nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice" dello stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni,

- nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice "1" oppure 2" oppure 3" a seconda, rispettivamente, se l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero,

- nel campo 4 la causale in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,

- nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione,

- nel campo 6 l'importo dell'operazione In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste nel presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO K

Generalità

Il quadro K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, così come modificato dall'art. 62, comma 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Detto quadro deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va, pertanto, inserito.

Il quadro si compone di tre Sezioni.

Sezione I

La sezione I va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al **rigo K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il **rigo K6** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K5** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato - direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio.

Nel **rigo K8** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di **rigo K5** ovvero di **rigo K7**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo K5** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nel caso di liquidazione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Sezione II

La sezione II va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir - da indicare nel **rigo K9** - determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo K10**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del mod. 740/F. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di **rigo K8** o di **rigo K12** non supera l'importo di lire centomila.

Sezione III

Nella sezione III vanno indicati gli estremi del versamento dell'imposta.
L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'amministrazione postale o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento:
codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

Per i versamenti all'amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di

conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n 5041

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod 8, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod 11 In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice-tributo gruppo codice 4217 - Gruppo 65 Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali Persone fisiche

E opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod 11) nella forma AA AA e nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate

Per effetto dell'art 6, comma 3, del D L 4 febbraio 1994, n 90, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento

Si fa, altresì, presente che, agli effetti sanzionatori, l'art 3, comma 5, del citato D L 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Ai sensi dell'art 11, comma 2, del decreto di attuazione la dichiarazione si considera omessa se non e stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art 49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione

Essi sono

a) redditi derivanti
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili,
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente
  - di natura intrinsecamente artistica o professionale,
  - svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto,
  - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo,
  - svolti senza impiego di mezzi organizzati,
  - con retribuzione periodica e prestabilita

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivante dall'esercizio di un'arte o professione o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale,

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali o di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell esercizio di imprese commerciali,

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro,

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata,

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia,

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali vanno calcolate applicando il coefficente stabilito
- dal DM 29 novembre 1974 per i beni acquistati fino al 31 dicembre 1988,
- dal DM 31 dicembre 1988 per i beni acquistati dal 1° gennaio 1989

Per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, la quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali è deducibile nella misura del 50 per cento

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento

Per gli autoveicoli od autovetture di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2500 centimetri cubici, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, è stata concessa, limitatamente ad un solo automezzo, la deducibilità del 50 per cento della quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile

Specificamente
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento, per gli stessi, dall'anno 1993 non è, peraltro, più consentita la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale,
- per gli immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 e consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento, per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985 ai fini del computo del periodo di ammortamento si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative ove sostenute e se debitamente documentate

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art 26 del D P R 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2 500 centimetri cubici,

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc , gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)

Canoni di locazione finanziaria (esercizio di arti o professione)

I canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione maturati nell'anno 1993, sono deducibili a condizione che il relativo contratto non abbia durata inferiore alla metà del periodo d'ammortamento corrispondente al coefficente stabilito con apposito decreto ministeriale In caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente i canoni di leasing sono deducibili nella misura dell'50 per cento

Per la determinazione della durata del contratto di locazione finanziaria si deve tener presente il coefficente relativo al bene oggetto del contratto stabilito
- dal DM 29 novembre 1974 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 1988,
- dal DM 31 dicembre 1988 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1989

Per ciò che riguarda le autovetture e gli autoveicoli va ricordato che i relativi canoni di locazione finanziaria sono deducibili nella misura del 50 per cento solo se i citati beni sono di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiori a 2500 centimetri cubici Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto

Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione Per tali immobili, in luogo del canone di locazione finanziaria, è deducibile la rendita catastale nella intera misura, ovvero nella misura del 50 per cento se adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente

Categoria V. Contributo diretto lavorativo degli esercenti arti e professioni

Nella Categoria V della tabella A allegata al D P C M 18 dicembre 1992 sono compresi i contribuenti che esercitano professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura
In base al DM 18 febbraio 1993, rientrano nella V categoria devono essere ricompresi nella Categoria V sono stati individuati nei seguenti:
1) gli esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo e superiore a lire 300 milioni,
2) gli esercenti professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea, anche se previsto l'esame di abilitazione (Categoria IV) a condizione che
   - esercitino l'attività professionale da almeno 15 anni,
   - impieghino nel periodo d'imposta beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire,
3) gli esercenti arti e professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se previsto l'esame di abilitazione, ovvero non è richiesto alcun titolo di studio (Categoria III) a condizione che
   - svolgano l'attività da almeno 20 anni,
   - impieghino beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire,
4) i notai, gli agenti e commissionari di borsa, i medici che hanno conseguito specializzazioni presso Università statali e Università libere della Repubblica nonché gli esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, a condizione che gli stessi abbiano iniziato l'attività ed abbiano conseguito la specializzazione da almeno 7 anni

Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attività o di conseguimento della specializzazione le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero
Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali utilizzati dai soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
- va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire,
- non deve tenersi conto dei beni immobili,
- le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento,
- il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso,
- per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito dagli oneri finanziari,
- per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività

Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art 2 della legge 25 novembre 1983, n 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta
- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stato adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett b) del comma 1 dell'art 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n 408
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sui dividendi non spetta
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art 87 del Tuir,
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione

Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi

Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata

Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali facenti parte dell'azienda concessi in leasing, in affitto o in usufrutto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI)

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto, e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art 129, comma 1, del Tuir

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano),

b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone

Esercizio di arti e professioni

L'art 49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o di una professione, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità

L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate

Tale differenza è fondamentale per comprendere la distinzione tra i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro E, sezione I, e i redditi di lavoro autonomo occasionali che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro L

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art 40, comma 2, del Tuir, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc dd strumentali per destinazione),

- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc dd strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art 2217 del cod civ o, per i soggetti indicati nell'art 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili

La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992

Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente al 1° gennaio 1992, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art 58 della legge n 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D P R 23 dicembre 1974 n 689 Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa

Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D P R n 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art 2217 del codice civile, in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione

Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data

Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data

Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D L 30 settembre 1992, n 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Interessi (reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni)

L'articolo 1, comma 1, lett a), del D L 30 dicembre 1993, n 557, modificando la disposizione dell'art 6, comma 2, del Tuir ha previsto che gli interessi moratori e che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui detti interessi sono maturati Tale modificazione comporta la imponibilità, a partire dal periodo d'imposta 1993, degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento che derivano da un credito maturato per prestazioni di lavoro autonomo

Pertanto tali interessi, unitamente ai compensi ed ai proventi, vanno dichiarati nel rigo E4 se trattasi di interessi afferenti a crediti per prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni, e nel rigo E29 se trattasi di interessi relativi a crediti nascenti da attività da cui derivano gli altri redditi di lavoro autonomo

Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel Quadro M - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1), le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma

1, dell'art 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo F36 costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art 16, comma 2, del Tuir)

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione e consentita

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata,
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto,
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art 62 del Tuir;
- se, il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni

■ Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

■ Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc , diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

PROSPETTO DEI CREDITI

N ORD		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		1 VALORE DI BILANCIO	2 VALORE FISCALE	3 VALORE DI BILANCIO	4 VALORE FISCALE
1	Saldo dei fondi esistenti alla fine dell'esercizio precedente	000	000	000	000
2	Perdite dell'esercizio	000	000	000	000
3	Differenza	000	000	000	000
4	Svalutazioni dirette	000	000	000	000
5	Fondo per rischi su crediti	000	000	000	000
6	Svalutazioni dirette dell'esercizio	000	000	000	000
7	Accantonamenti al fondo dell'esercizio	000	000	000	000
8	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette risultanti a fine esercizio	000	000	000	000
9	Fondo per rischi su crediti	000	000	000	000
10	Valore dei crediti risultanti in bilancio	000	000	000	000

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ E

REDDITI 1993
lavoro autonomo

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 50 del T.U.I.R.)

SEZIONE I — REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

N. ORD.		
E1	DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	1 descrizione; 2 codice attività; 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice; 5 titolo di studio
E2	(indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1993 non è stato presentato questo quadro)	Luogo di esercizio: 1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi. 6 Luogo in cui sono conservate le scritture contabili
E3	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E3 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

N.	Voce	1	2
E4	Compensi e proventi lordi	E4 .000	
E5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	E5 .000	
E6	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E4 e rigo E5)		E6 .000
E7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	E7 .000	
E8	Spese per prestazioni di lavoro	E8 .000	
E9	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	E9 .000	
E10	Interessi passivi	E10 .000	
E11	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E6)	E11 .000	
E12	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E6)	E12 .000	
E13	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	E13 .000	
E14	Altre spese documentate	E14 .000	
E15	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo E7 a rigo E14)		E15 .000
E16	**Differenza tra compensi e spese** (differenza tra l'importo di rigo E6 e quello di rigo E15)		E16 .000
E17	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (riportare l'importo di rigo E16 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo; **sommare l'importo di rigo E17 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1**)		E17 .000
E18	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)		E18 .000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 ATTIVITÀ	2 ANNO INIZIO	3 ESCLUS. (*)	4 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*) 5 Territoriale	6 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 7 Normale	8 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 9 Giorni	10 Tempo pieno	11 Tempo parziale	12 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 13 Giorni	14 Importo	15 COMPENSI	16 Energia lavorativa (*)
E19						☐				☐	☐			.000	.000	

E20	Contributo diretto lavorativo	1 .000	Componenti straordinari negativi	2 .000

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI COMPENSI

N.								
E21	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing			1 .000	CONSUMI	spese telefoniche	2 .000
E22	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno 1	numero giornate 2	spese	3 .000		energia elettrica	4 .000
E23		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese	.000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E24		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi	.000	lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000
E25	ALTRI COSTI	1 .000	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni					2

N.			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
E26	**Versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	E26			.000
E27	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo**	E27			.000

(*) Vedere istruzioni

SEZIONE II — ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

N. ORD.				
	Attività esercitata	descrizione		
E28	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero		E28	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

			1		2
E29	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	E29	.000		
E30	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	E30	.000		
E31	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	E31	.000		
E32	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	E32	.000		
E33	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	E33	.000		
E34	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	E34	.000		
E35	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E29 a rigo E34)			E35	.000
E36	Deduzione forfetaria (5%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E29	E36	.000		
E37	Deduzione forfetaria (25%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E31	E37	.000		
E38	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E34	E38	.000		
E39	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E36 a rigo E38)			E39	.000
E40	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E39 da quello di rigo E35; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			E40	.000
E41	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			E41	.000

Annotazioni

Barrare la casella nel caso in cui si richieda l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5 del D.L. 331 del 1993 convertito dalla legge 427 del medesimo anno allegando l'apposita documentazione. ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ F

REDDITI 1993

impresa in regime ordinario

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ (Barrare la relativa casella)

CODICE FISCALE

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.		
F1	**DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**	1 descrizione; 2 codice attività; 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice
F2	(Indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1993 non è stato presentato questo quadro)	Luogo di esercizio: 1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi; 6 Luogo in cui sono conservate le scritture contabili
F3		1 artigiani ☐ — 2 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐

Rigo	Voce	Campo	Importo
F4	Redditi di impresa prodotti all'estero	F4	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Rigo	Voce	Campo	Importo
F5	Utile netto risultante dal conto economico	F5	.000
F6	Perdita risultante dal conto economico	F6	.000

Variazioni in aumento

Rigo	Voce	Campo	Importo
F7	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F7	.000
F8	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del T.U.I.R.)	F8	.000
F9	**Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., determinati a norma dello stesso articolo**	F9	.000
F10	**Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)**	F10	.000
F11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	F11	.000
F12	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	F12	.000

Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.

Rigo	Voce	Campo	Importo
F13	a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (art. 59 T.U.I.R.)	F13	.000
F14	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 T.U.I.R.)	F14	.000
F15	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61 del T.U.I.R.)	F15	.000
F16	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del T.U.I.R.	F16	.000
F17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del T.U.I.R.)	F17	.000
F18	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 65, comma 2, lett. c quater), del T.U.I.R.	F18	.000
F19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del T.U.I.R.	F19	.000

Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte

Rigo	Voce	Campo	Importo
F20	Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69 del T.U.I.R.)	F20	.000
F21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del T.U.I.R.)	F21	.000
F22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7, del T.U.I.R.)	F22	.000

Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte

Rigo	Voce	Campo	Importo
F23	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del T.U.I.R.) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R.	F23	.000
F24	b) per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R.)	F24	.000
F25	c) per rischi di cambio e per altre finalità (artt. 72 e 73 del T.U.I.R.)	F25	.000
F26	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F26	.000
F27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis, del T.U.I.R.	F27	.000

Altre variazioni in aumento

Rigo	Voce	Campo	Importo
F28		F28	.000
F29		F29	.000
F30	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F7 a rigo F29)	F30	.000

Variazioni in diminuzione

Rigo	Voce	Campo	Importo
F31	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F31	.000
F32	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguite e nei successivi (art. 55 comma 3, lett. b) del T.U.I.R.)	F32	.000
F33	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F9 se imputati al conto economico	F33	.000
F34	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F9	F34	.000
F35	Proventi degli immobili di cui al rigo F10	F35	.000
F36	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del T.U.I.R.)	F36	.000
F37	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62 comma 4, del T.U.I.R.)	F37	.000
F38	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	F38	.000
F39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	F39	.000

	Altre variazioni in diminuzione		1		2
F40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	F40	.000		
F41		F41	.000		
F42		F42	.000		
F43	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F31 a rigo F42)			F43	.000
F44	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (differenza tra l'importo di rigo F30 e quello di rigo F43)			F44	.000
F45	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (somma algebrica di rigo F5 o F6 e di rigo F44 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo)			F45	.000
F46	*(meno)* Erogazioni liberali			F46	.000
F47	**Reddito d'impresa (o perdita)**			F47	.000
F48	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			F48	.000
F49	**Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5bis del T.U.I.R.**			F49	.000
F50	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F50	.000
F51	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			F51	.000
F52	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R. .000)			F52	.000
F53	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)			F53	.000
F54	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			F54	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI — Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

F55	Reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo F45			F55	.000
	Variazioni in aumento dell'importo di rigo F55				
F56	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2 del T.U.I.R.)	F56	.000		
F57	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, come indicate nel rigo F34 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F57	.000		
F58	Altre variazioni in aumento	F58	.000		
F59	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F56 a rigo F58)			F59	.000
	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F55				
F60	Redditi dei terreni e dei fabbricati	F60	.000		
F61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2 del T.U.I.R.)	F61	.000		
F62	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati nel rigo F9 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F62	.000		
F63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.)	F63	.000		
F64	Reddito esente ai fini ILOR	F64	.000		
F65	Altre variazioni in diminuzione	F65	.000		
F66	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F60 a rigo F65)			F66	.000
F67	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali e del contributo diretto lavorativo** (F55 + F59 - F66 indicando zero se l'importo è negativo)			F67	.000
F68	*(meno)* Contributo diretto lavorativo			F68	.000
F69	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**			F69	.000
F70	*(meno)* Erogazioni liberali			F70	.000
F71	**Reddito d'impresa**			F71	.000
F72	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			F72	.000
F73	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F73	.000
F74	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (indicando zero se l'importo è negativo; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			F74	.000
F75	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F75	.000
F76	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F76	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

F77	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4. e 55, comma 2, del T.U.I.R.	F77	.000
F78	Quota costante dell'importo di cui al rigo F77	F78	.000
F79	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3. lett. b) del T.U.I.R.	F79	.000
F80	Quota costante dell'importo di cui al rigo F79	F80	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F81			19	19		.000			19	19		.000
F82			19	19		.000			19	19		.000

DATI DI BILANCIO

F83	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000	F85	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F84	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000	F86	Ricavi d'esercizio	.000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 SOGG	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS (*)	5 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*) 6 Territoriale	7 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 8 Normale	9 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 10 Giorni	11 Tempo pieno	12 Tempo parziale	13 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 14 Giorni	15 Importo	16 RICAVI	17 Energia elettrica
F87							☐				☐	☐			.000	.000	
F88							☐				☐	☐			.000	.000	
F89							☐				☐	☐			.000	.000	
F90							☐				☐	☐			.000	.000	
F91							☐				☐	☐			.000	.000	

F92 Contributo diretto lavorativo 1 .000 — Componenti negativi 2 .000 — Componenti straordinari negativi 3 .000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

F93	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing	1 .000	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate	2 .000	Costo del venduto per addetto	3 .000
F94	Altri costi	1 .000	Indice di rotazione del magazzino	2	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	3

F95	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno	1 numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI energia	4 .000
F96		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate		spese	.000	di cui per energia elettrica	.000
F97		numero apprendisti	numero giornate		spese	.000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F98		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi .000		lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
F99	**Versamento del 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	F99			.000
F100	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo**	F100			.000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	10 QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
F101	1 codice fiscale · 2 cognome · 3 sesso · 4 nome · 5 comune di nascita · 6 prov. · 7 data di nascita	.000	.000	.000
F102	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
F103	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
F104	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	4 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	5 Realizzo delle partecipazioni nell'esercizio
F105	1 denominazione 2 codice fiscale	.000	.000	.000

Annotazioni ______________________________

Barrare la casella nel caso in cui si richieda l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5 del D.L. 331 del 1993 convertito dalla legge 427 del medesimo anno allegando l'apposita documentazione. ☐

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR
Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi F75 e F76.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE
Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

(*) Vedere istruzioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ G

REDDITI 1993

impresa in contabilità semplificata

DICHIARANTE [ ] O CONIUGE DICHIARANTE [ ] Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA (Art. 79 del T.U.I.R.)

N. ORD.				
G1	DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	1 descrizione		
		2 codice attività	3 codice attività secondo la preesistente codifica	4 subcodice
G2	(Indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1993 non è stato presentato questo quadro)	Luogo di esercizio: 1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi		
		6 Luogo in cui sono conservate le scritture contabili		
G3	1 artigiani [ ]	2 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria [ ]		
G4	Redditi di impresa prodotti all'estero	G4	.000	

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Componenti positivi

N. ORD.	Voce		1		2
G5	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi ed altri proventi considerati ricavi (di cui per agriturismo .000)	G5	.000		
G6	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	G6	.000		
G7	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	G7	.000		
G8	Plusvalenze patrimoniali	G8	.000		
G9	Sopravvenienze attive	G9	.000		
G10	Dividendi ed interessi attivi	G10	.000		
G11	Rimanenze finali (di cui per terza quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)	G11	.000		
G12	Altri componenti positivi	G12	.000		
G13	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G5 a rigo G12)			G13	.000

Componenti negativi

N. ORD.	Voce		1		2
G14	Esistenze iniziali	G14	.000		
G15	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	G15	.000		
G16	Costo per l'acquisizione di servizi	G16	.000		
G17	Spese per prestazioni di lavoro	G17	.000		
G18	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che non apportano esclusivamente capitale .000)	G18	.000		
G19	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	G19	.000		
G20	Interessi passivi	G20	.000		
G21	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	G21	.000		
G22	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento anticipato .000, per ammortamento del valore di avviamento .000)	G22	.000		
G23	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	G23	.000		
G24	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi) .000)	G24	.000		
G25	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G14 a rigo G24)			G25	.000
G26	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (differenza tra l'importo di rigo G13 e quello di rigo G25)			G26	.000
G27	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali** (riportare l'importo di rigo G26 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo)			G27	.000
G28	*(meno)* Erogazioni liberali			G28	.000
G29	**Reddito d'impresa**			G29	.000
G30	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			G30	.000
G31	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (come da prospetto nella pagina successiva)			G31	.000
G32	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			G32	.000
G33	Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R. .000)			G33	.000
G34	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)			G34	.000
G35	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale a rigo N17)			G35	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis comma 2 dell'art. 115 del T.U.I.R. [ ]

N. ORD.	Voce		1		2
G36	Riportare l'importo di rigo G27	G36	.000		
G37	Variazioni in aumento dell'importo di rigo G36	G37	.000		
G38	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo G36	G38	.000		
G39	*(meno)* Reddito esente ai fini ILOR	G39	.000		
G40	*(meno)* Contributo diretto lavorativo	G40	.000		
G41	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**			G41	.000
G42	*(meno)* Erogazioni liberali			G42	.000
G43	**Reddito d'impresa**			G43	.000
G44	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			G44	.000
G45	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			G45	.000
G46	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			G46	.000
G47	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			G47	.000
G48	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			G48	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

G49	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del T.U.I.R.	G49	.000
G50	Quota costante dell'importo di cui al rigo G49	G50	.000
G51	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del T.U.I.R.	G51	.000
G52	Quota costante dell'importo di cui al rigo G51	G52	.000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
G53	1 codice fiscale; 2 cognome; 3 sesso; 4 nome; 5 comune di nascita; 6 prov.; 7 data di nascita	000	.000	.000
G54	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
G55	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
G56	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G57			19	19		.000			19	19		.000
G58			19	19		.000			19	19		000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 SOGG.	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS. (*)	5 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*) 6 Territoriale	CORRETTIVI (*) 7 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 8 Normale	PERIODO ATTIVITÀ 9 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 10 Giorni	LAVORO DIPENDENTE 11 Tempo pieno	LAVORO DIPENDENTE 12 Tempo parziale	13 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 14 Giorni	ALTRI REDDITI 15 Importo	16 RICAVI	17 Energia lavorativa (*)
G59															.000	.000	
G60															.000	.000	
G61															.000	.003	
G62															.000	.000	
G63															.000	.030	

G64	Contributo diretto lavorativo	1 .000	Componenti negativi	2 .000	Componenti straordinari negativi	3 .000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

G65	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing	1 .000	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate	2 .000	Costo del venduto per addetto	3 .000		
G66	Altri costi	1 .000	Indice di rotazione del magazzino	2	Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi)	3	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	4

G67	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno	1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
G68		numero dipendenti a tempo parziale		numero giornate		spese	.000		di cui per energia elettrica	.000
G69		numero apprendisti		numero giornate		spese	.000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
G70		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero		2 compensi .000	lavoro straordinario	1 numero ore		2 spese	.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
G71	**Versamento del 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	G71			.000
G72	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo**	G72			.000

Annotazioni ____________________

Barrare la casella nel caso in cui si richieda l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5 del D.L. 331 del 1993 convertito dalla legge 427 del medesimo anno allegando l'apposita documentazione. ☐

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi G47 e G48.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

(*) Vedere istruzioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ H

REDDITI 1993

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

redditi di partecipazione

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ORD.	DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE									
	1 codice fiscale	2 cognome o denominazione	3 nome	4 contabilità ordinaria	5 artigiani	6 codice attività	7 comune di residenza	8 prov.	9 frazione, via e numero civico	10 cap
H1				☐	☐					
H2				☐	☐					
H3				☐	☐					
H4				☐	☐					
H5				☐	☐					
H6				☐	☐					
H7				☐	☐					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ORD.	11 REDDITO TOTALE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE	IRPEF – QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO O ASSOCIATO, AL COLLABORATORE FAMILIARE O AL CONIUGE, AL SOGGETTO PARTECIPANTE AL GEIE			ILOR (SOLTANTO PER CONIUGE DI AZIENDA CONIUGALE NON GESTITA IN FORMA SOCIETARIA E PER I SOGGETTI PARTECIPANTI A GEIE)	DEDUZIONI (*)	
		12 DEL REDDITO	13 DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	14 DELLE RITENUTE D'ACCONTO	15 QUOTE DI REDDITO	16 DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, DEL T.U.I.R.	17 DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 2, DEL T.U.I.R.
H1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H8	**Totali**	.000	.000	.000	.000	.000	.000

H9	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000	H10	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.	.000
H11	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)	.000	H12	Numero apprendisti	
H13	Credito d'imposta di cui al rigo H8 col. 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.				.000

Sommare l'importo di rigo H8 col. 12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo H8 col. 13 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di rigo H8 col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di rigo H8 col. 15 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di rigo H8 col. 16 e 17 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del T.U.I.R.)

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente

(*) Soltanto per coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I-T
REDDITI 1993
redditi di capitale
plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE
(indicare i redditi percepiti nell'anno 1993 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

N. ORD.	TIPO DI DIVIDENDO		1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I 1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	I 1	.000	.000	.000
I 2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di un terzo	I 2	.000	.000	.000
I 3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	I 3	.000	.000	.000
I 4	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	I 4	.000		.000
I 5	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 1 a rigo I 4; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N8; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	I 5	.000	.000	.000
I 6	Credito d'imposta di cui al rigo I1 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.			.000	

SEZIONE II — Altri redditi di capitale

N. ORD.	TIPO DI REDDITO		1 Redditi	2 Importo delle ritenute subite
I 7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	I 7	.000	.000
I 8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	I 8	.000	.000
I 9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	I 9	.000	.000
I 10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. *ed utili corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui*	I 10	.000	.000
I 11	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	I 11	.000	.000
I 12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	I 12	.000	.000
I 13	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale o di liquidazione di società ed enti	I 13	.000	.000
I 14	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 7 a rigo I 13; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	I 14	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

I 15	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 14 col. 1)	I 15	.000
I 16	Redditi di capitale prodotti all'estero	I 16	.000
I 17	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo I 16 da quello di rigo I 15; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	I 17	.000

QUADRO T PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. 28-1-1991 N. 27 convertito dalla L. 25-3-1991 n. 102)

CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

N. ORD.					
T 1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	T 1	.000		
T 2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	T 2	.000		
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1, indicando zero se il risultato è negativo)	T 3	.000		
T 4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	T 4	.000		
T 5	Differenze (sottrarre l'importo di rigo T4 da quello di rigo T3)	T 5	.000		
T 6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo T5)	T 6	.000		
T 7	Credito d'imposta sulle plusvalenze			T 7	.000
T 8	Imposta sostitutiva versata	T 8	DATA DEL VERSAMENTO / CODICE		IMPORTO .000
T 9	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso			T 9	.000

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

	1 Eccedenza relativa al 1991	2 Eccedenza relativa al 1992	3 Eccedenza relativa al 1993
T 10	.000	.000	.000

Allegati N. ......

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ U

REDDITI 1993

crediti d'imposta per le imprese

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

QUADRO U (da allegare al quadro F o al quadro G)

SEZIONE I - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

N. ORD.	1993		N. ORD.	1994	
U1	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	U8	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1993	.000
U2	INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1993	.000	U9	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1994	.000
U3	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1993	.000	U10	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
U4	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U11	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U5	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U12	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEL 1994	.000
U6	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEL 1993	.000	U13	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000
U7	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO NEL 1993	.000	U14	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000

SEZIONE II - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTI

N. ORD.	1993		N. ORD.	1994	
U15	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	U20	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1993	.000
			U21	CREDITO UTILIZZATO AI FINI IVA NEL 1994	.000
U16	CREDITO UTILIZZATO AI FINI IVA NEL 1993	.000	U22	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
U17	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U23	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U18	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U24	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000
U19	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO NEL 1993	.000	U25	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000

SEZIONE III - INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA L. N. 317/1991

U26	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	U32	CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO NEL PERIODO	.000
U27	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IRPEF	.000			
U28	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ILOR	.000	U33	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IRPEF	.000
U29	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA	.000	U34	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ILOR	.000
U30	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000	U35	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000
U31	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000	U36	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000

SEZIONE IV - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI

U37	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE	.000	U41	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
U38	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U42	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U39	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U43	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000
U40	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA	.000	U44	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000

SEZIONE V - INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6-BIS DEL D.L. N. 16/1993

U45	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE	.000	U48	CREDITO UTILIZZAZO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
			U49	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U46	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U50	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO	.000
U47	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U51	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO	.000

SEZIONE VI - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

U52	CREDITO VANTATO	.000	U55	SOSPENSIONE AI FINI DELL'ILOR	.000
U53	SOSPENSIONE AI FINI DELL'IVA	.000	U56	SOSPENSIONE AI FINI DELL'IMPOSTA PATRIMONIALE	.000
U54	SOSPENSIONE AI FINI DELL'IRPEF	.000	U57	SOSPENSIONE PER ISCRIZIONE A RUOLO	.000

Annotazioni ____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentato al Comune di ____________
il ____________ N. ______

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C A P

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ W

REDDITI 1993

trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ☐

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza				4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO 7 descrizione	8 codice (*)	CAUSALE 9 codice (*)	10 DATA	11 IMPORTO
1							.000
2							.000
3							.000
4							.000
5							.000
6							.000
7							.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1993

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	CAUSALE 3 descrizione	4 codice (*)	5 IMPORTO
8				☐	.000
9				☐	.000
10				☐	.000
11				☐	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1993

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO (*)	CAUSALE (*) 4 codice	5 DATA	6 IMPORTO
12				☐		.000
13				☐		.000
14				☐		.000
15				☐		.000

(*) Vedere istruzioni.

Annotazioni ____________

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo: al Mod. 740 ☐

ovvero di aver presentato .... il Mod. 730 ☐ il Mod. 101 ☐ il Mod. 201 ☐

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 740/W ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ K

ANNO 1993

patrimonio netto

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

da inserire nel modello 740

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

N. ORD.	SEZIONE I — IMPRESE IN REGIME ORDINARIO				
K 1	Capitale	K 1	.000		
K 2	Fondi di rivalutazione	K 2	.000		
K 3	Altre riserve e fondi	K 3	.000		
K 4	Perdita dell'esercizio	K 4	.000		
K 5	Totale patrimonio netto			K 5	.000
K 6	Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	K 6	.000		
K 7	Totale imponibile (sottrarre l'importo di rigo K6 da quello di rigo K5)			K 7	.000
K 8	Imposta dovuta			K 8	.000
	SEZIONE II — IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA OVVERO IN CONTABILITÀ ORDINARIA PER OPZIONE				
K 9	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R.	K 9	.000		
K10	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	K10	.000		
K11	Totale imponibile (sommare gli importi di rigo K9 e di rigo K10)			K11	.000
K12	Imposta dovuta			K12	.000

SEZ. III — IMPORTO VERSATO

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
K13	Estremi del versamento	K13			.000

Annotazioni

Allegati N.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MODELLO 740/94 REDDITI 1993

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'IRPEF, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi ai detti corrispettivi **(nei righi da L1 a L12)**, e successivamente **(nei righi da L14 a L21)** le spese relative, agli stessi corrispettivi. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati «per cassa» e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1993, nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi di imposta la dichiarazione dei restanti importi.

Ai fini dell'ILOR vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati ai **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun **reddito**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Al **rigo L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'**appendice**.

Al **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Al **rigo L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nell'anno con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, poste in essere prima del 29 gennaio 1991.

Al **rigo L4** vanno indicati, nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Al **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero nel periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, bensì li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo (derivante, ad esempio, dalla locazione), il contribuente dovrà dichiarare il reddito solo se lo abbia realmente percepito.

Al **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.. eredi e legatari dell'autore o inventore) ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento; il reddito va pertanto indicato al presente rigo in misura pari al 75 per cento del percepito.

Al **rigo L7** vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Al **rigo L8** vanno indicati i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonché dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda anche da parte dell'imprenditore. Vanno qui altresì indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito «diverso».

Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni dell'art. 54 del TUIR.

Al **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Al **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicate al rigo successivo. Nel medesimo rigo vanno indicati i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Al **rigo L11** vanno indicati gli stessi corrispettivi di cui al rigo L10, per le attività esercitate all'estero.

Al **rigo L12** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Al **rigo L13**, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei **righi da L1 a L12**.

Nei **righi** da **L14** a **L21**, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei righi **L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10** ed **L11**. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da **L14** a **L21** non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese concernenti i righi **L14** (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e **L15** (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, ancorché già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in concomitanza con la dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per quanto riguarda il rigo **L16** (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Per le spese di cui ai righi **L7** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L8** (affitto, usufrutto o cessione di aziende), **L9** (attività commerciali occasionali), **L10** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) e **L11** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero) possono essere portate in deduzione solo le spese specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Al **rigo L22**, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai righi da L14 a L21.

Al **rigo L23** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad IRPEF risultanti dagli altri Qua

dri del modello 740, va riportato **al rigo N1 del Quadro N.**
Al **rigo L24** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. Tale ammontare va sommato all'importo delle altre ritenute subite ed il totale va riportato **al rigo N17 del Quadro N.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario sottrarre dal reddito netto di rigo L23 (riportato al rigo L25) il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei righi L10 e L11 e gli importi dei righi L20 e L21, nonché tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri redditi prodotti all'estero e le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).
I singoli importi, da dedurre dal reddito netto, vanno riportati nei **righi da L26 a L28** e la relativa somma nel **rigo L29.**
Nel **rigo L30** va indicato il reddito netto imponibile ai fini dell'ILOR che, ottenuto sottraendo l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25, va riportato **al rigo O1 del Quadro O** dopo averlo sommato all'importo degli altri redditi soggetti ad ILOR.

2
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata. In tale categoria rientrano sia i redditi indicati negli articoli 7, comma 3), 13-bis, comma 1, lettera f) e 16 del TUIR e sia alcuni redditi percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Il quadro è stato predisposto tenendo conto sia delle modifiche introdotte dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, con il quale è stata introdotta la disposizione di cui alla lettera n-bis) dell'art. 16 del TUIR ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi di imposta, e sia delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, in forza del quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi accedono.

Il quadro si articola in 7 sezioni, in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

SEZIONE I

Nella Sezione I vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
a) le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del TUIR, compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepiti nel 1993;
d) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
e) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR;
f) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in «Appendice» la voce «Indennità di esproprio»;
g) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
h) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
i) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
l) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del TUIR quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze sopra elencate va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
- **Se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali,** le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazioni ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione, il contribuente deve dichiarare l'ammontare conseguito o imputato in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata.
- **Se percepiti al di fuori dell'esercizio in imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella "opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi ammontari nella determinazione del reddito complessivo (**vedere rigo M17**).

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione il contribuente dovrà indicare nella colonna 1 dei **righi** da **M1** a **M6** il tipo di reddito, o, per abbreviazione, la lettera con la quale è contraddistinto nella elencazione sopra riportata, nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli, nella colonna 3 l'ammontare del reddito o della indennità o della plusvalenza, nella colonna 4 l'importo della ritenuta alla fonte subita e nella colonna 5 le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'ILOR.
I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i reddi-

ti in questione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, devono barrare la casella posta nella colonna 6.

■ SEZIONE II

Nella Sezione II vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni

■ SEZIONE III

Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o detraibili rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Ciò premesso, nel **rigo M8** vanno indicate le somme di che trattasi riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo Nel **rigo M9** vanno indicate, invece, le somme riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto della detrazione, dall'imposta lorda, dell'onere che ha fruito di questo sistema

Si precisa che qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria con riferimento al rimborso di un onere relativamente al quale ha fruito della detrazione d'imposta, il contribuente stesso dovrà far concorrere alla formazione del reddito complessivo l'importo dell'onere e non l'ammontare della detrazione

■ SEZIONE IV

Nella Sezione IV va dichiarato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita, dedotti dal reddito complessivo o relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, dell'art 3, comma 3, del D L 4 febbraio 1994, n 90, e dell'art 18, comma 1, ultimo periodo, del T U I R Il **rigo M10** è riservato alla dichiarazione dei premi dedotti dal reddito complessivo mentre il **rigo M11** è riservato alla dichiarazione dei premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione.
Ciò posto, nella colonna 2 va indicato l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto, nella colonna 3 l'ammontare dei premi dedotti (**rigo M10** per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare della detrazione operata relativamente ad essi (**rigo M11** per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992); nella colonna 4 va indicato l'ammontare della ritenuta d'acconto subita, risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice
Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i suddetti righi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione

■ SEZIONE V

Nella Sezione V vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1993 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto Tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata
I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.
Nella colonna 1, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione
Nella colonna 2 va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, la quale va indicata nella colonna 4
Nelle colonne 3 e 5 vanno indicati, rispettivamente, il credito di imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati.
Per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, possono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo **(vedere rigo M17)**
In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella colonna 6

■ SEZIONE VI

Nella Sezione VI vanno indicati i redditi di fonte estera diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod 740/I - percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura
I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e, in tal caso, a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art 15 del TUIR
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione, vedasi nell'Appendice la voce "Redditi di fonte estera"
Ciò premesso, si precisa quanto segue ai fini della compilazione della presente sezione
Nella **col. 1** va specificato il tipo di reddito, nella **col. 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto, nella **col. 3** l'aliquota applicabile, nella **col. 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **col. 6**, facendo concorrere il reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo, secondo i chiarimenti forniti per il **rigo M17**. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N.

■ SEZIONE VII

Nella Sezione VII vanno indicate altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata
Nel **rigo M15** vanno indicate, le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett a) del TUIR
Nel **rigo M16** vanno, invece, indicate le somme percepite a titolo di emolumenti arretrati
Devono essere indicate in detti righi solo le somme erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta

■ TOTALI

Nel **rigo M17** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle sezioni interessate, deve indicare nella colonna 1 il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione, nelle colonne 2 e 3 va, rispettivamente, indicato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi e l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi
Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel quadro N, secondo le indicazioni fornite in calce al quadro M
Nel **rigo M18,** colonna 1, va indicato l'ammontare dei redditi assoggettabili all'ILOR, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero. Per l'individuazione dei redditi assoggettabili all'ILOR vedere le istruzioni al quadro O Il detto ammontare va riportato al **rigo O1** del **quadro O.** Si precisa, infine, che da tale ammontare devono essere escluse le

quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone
Nella colonna 2 dello stesso rigo vanno indicate le deduzioni ILOR spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che:

- l'ammontare totale delle deduzioni ILOR richieste nella dichiarazione non può superare il limite cumulativo massimo consentito (cfr. le istruzioni al quadro O);
- in presenza di redditi agrari e/o di impresa a tassazione IRPEF separata il calcolo delle deduzioni ILOR va effettuato innanzitutto nei quadri A, A1, F o G e, soltanto qualora in tali quadri non venga superato il limite massimo consentito, il detto calcolo può essere effettuato nel quadro M fino al raggiungimento del citato limite;
- per i redditi prodotti all'estero relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione nei modi ordinari, dovrà essere allegato al quadro N un apposito distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'Appendice al modello 740 base sotto la voce «Credito per le imposte pagate all'estero».

Nel **rigo M19** va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società «figlie» residenti nella CEE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96 bis del TUIR; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

■ GENERALITÀ

Il quadro A1 va utilizzato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR.

In base a tale norma il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 gennaio 1993, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del TUIR ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano rispettivamente la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente quadro A1, è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie, ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del TUIR indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale gli stessi si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro F, ovvero quadro G.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I del quadro A1 ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del TUIR non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando in tal caso il reddito nel quadro F oppure G, senza utilizzare il quadro A1.
In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

• Sezione I
Nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati i redditi agrari (nell'ammontare, non arrotondato riportato in catasto) dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale dal coniuge o condotti in affitto, nella **colonna 3** va riportato il totale che, moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione, dà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

• Sezione II
Nelle **colonne 1** e **4** deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del TUIR. Nelle **colonne 3** e **6** è, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione.

• Sezione III
Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si deve sviluppare in tale Sezione il seguente calcolo, compilando il **rigo A1 27**:

a) nella **colonna 1**, si riporta il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II;
b) nella **colonna 2**, si riporta il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4 che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 del TUIR per ogni 100 000 lire di reddito agrario; tale valore rapportato a 100 000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite;
c) nella **colonna 3**, va indicato il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal

Ministero delle Finanze — Modello 740

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezze a fosso
Seminativo arborato pezze a fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato - Orto frutteto
Orto pezze a fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art 29 del TUIR per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10 500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85 000	5 100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1 050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4 500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1 000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,[illegible]	0,30	1,28	0,28	0,77
Vitelloni	—	2 100	[illegible]	2,48	0,50	2,14	0,48	1,2[illegible]
Manzi	—	1 200	4,75	4,25	0,87	3,75	0,80	2,25
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Suini da riproduzione	—	1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Suini leggeri da macello	6 mesi	600	28,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50
Polli e [illegible] da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97
Polli da allevamento e [illegible]	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42
Galletti	[illegible] mesi	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tacchini da riproduzione	—	98	108,37	[illegible]	10,84	[illegible]	10,49	29,12
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	[illegible]
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19
Anatre, oche e capponi	5 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	[illegible]	135,00
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	[illegible]	450,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	18	582,[illegible]	283,42	58,26	249,64	55,[illegible]	149,10
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	[illegible]	450,[illegible]
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	18	582,[illegible]	283,42	58,30	250,64	[illegible]	149,10
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	[illegible]	8500,00	805,00	2250,00	500,00	1350,00
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00
Lepri visoni nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00
Volpi	—	500	46,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74
Ovini e caprini da riproduzione	—	480	22,88	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87
Agnelloni e capretti da carne	6 mesi	140	140,00	68,00	14,00	60,00	13,33	36,00
Pesci crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Daini caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70
Alveari (famiglie)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Lumache riproduz. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75

(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità

CATEGORIE DI ANIMALI	1	2	3	4	5	6
Bovini e bufalini da riproduzione	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05
Vitelloni	[illegible]	2,[illegible]	[illegible]	1,19	1,07	[illegible]
Manzi	4,75	5,00	5,80	[illegible]	1,84	[illegible]
Vitelli	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37
Suini da riproduzione	7,50	4,[illegible]	5,00	1,78	1,58	0,13
Suinetti	262,50	150,00	175,00	62,50	55,55	4,65
Suini leggeri da macello	26,25	15,00	17,47	6,25	5,55	0,47
Suini pesanti da macello	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31
Polli e [illegible] da riproduzione	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16
Galline ovaiole	283,78	162,16	[illegible]	67,57	[illegible]	[illegible]
Polli da allevamento e [illegible]	1500,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	317,47	26,60
Polli da carne	2210,52	1263,16	1473,67	[illegible]	467,84	39,20
Galletti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1111,00	[illegible]
Tacchini da riproduzione	108,37	[illegible]	72,[illegible]	[illegible]	23,16	1,94
Tacchini da carne leggeri	617,65	[illegible]	411,73	147,06	130,71	10,95
Tacchini da carne pesanti	350,00	200,00	[illegible]	[illegible]	74,07	6,2[illegible]
Anatre e oche da riproduzione	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,9[illegible]
Anatre, oche e capponi	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31
Faraone da riproduzione	362,07	[illegible]	241,40	[illegible]	76,62	6,42
Faraone	1750,00	1000,00	[illegible]	416,67	370,[illegible]	31,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	582,[illegible]	316,79	[illegible]	[illegible]	116,86	9,80
Starne, pernici e coturnici	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,[illegible]	31,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	582,[illegible]	316,79	[illegible]	[illegible]	116,00	9,80
Piccioni, quaglie e altri volatili	5250,00	3000,00	3500,00	[illegible]	1111,11	93,10
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	244,19	[illegible]	[illegible]	58,14	51,67	4,35
Conigli e porcellini d'India	1555,[illegible]	[illegible]	1037,00	370,37	329,22	27,60
Lepri visoni nutrie e cincillà	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72
Volpi	[illegible]	24,00	28,40	10,67	9,87	0,81
Ovini e caprini da riproduzione	22,88	13,08	15,20	5,45	4,82	0,40
Agnelloni e capretti da carne	140,00	80,10	93,47	34,84	30,44	2,58
Pesci crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	16,41	9,38	10,98	3,91	3,47	0,28
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	26,25	15,00	17,47	6,25	5,55	0,47
Cinghiali e cervi	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37
Daini caprioli e mufloni	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,74
Equini da riproduzione	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07
Puledri	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,18
Alveari (famiglie)	26,25	15,00	17,47	6,25	5,55	0,47
Lumache riproduz. q.li	26,25	15,00	17,47	6,25	5,55	0,47

(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità; (D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)

CATEGORIE DI ANIMALI	1	2	3	4	5	6	(D)
Bovini e bufalini da riproduzione	12,00	[illegible]	8,00	2,84	2,48	0,20	[illegible]
Vitelloni	[illegible]	11,44	[illegible]	4,76	4,2[illegible]	0,36	[illegible]
Manzi	38,00	[illegible]	23,30	[illegible]	7,38	[illegible]	[illegible]
Vitelli	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	[illegible]
Suini da riproduzione	30,00	17,12	20,00	7,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Suinetti	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,60	[illegible]
Suini leggeri da macello	105,00	60,00	[illegible]	25,00	22,24	1,88	[illegible]
Suini pesanti da macello	70,00	40,00	[illegible]	[illegible]	14,84	1,24	10000,00
Polli e [illegible] da riproduzione	711,88	406,76	474,68	[illegible]	150,68	12,64	[illegible]
Galline ovaiole	1135,12	[illegible]	756,[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,12	[illegible]
Polli da allevamento e [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	106,40	116,67
Polli da carne	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3100,20	1871,36	156,80	78,17
Galletti	21000,00	[illegible]	14000,00	[illegible]	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	457,48	[illegible]	271,72	104,16	[illegible]	7,76	[illegible]
Tacchini da carne leggeri	2470,60	1411,76	1646,[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,[illegible]	[illegible]
Tacchini da carne pesanti	1400,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,84	[illegible]
Anatre e oche da riproduzione	[illegible]	375,00	437,[illegible]	[illegible]	138,84	11,64	[illegible]
Anatre, oche e capponi	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	1448,28	[illegible]	[illegible]	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	7000,00	4000,00	[illegible]	[illegible]	1481,[illegible]	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	2210,[illegible]	1265,16	1473,[illegible]	[illegible]	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	7000,00	4000,00	4666,[illegible]	[illegible]	1481,[illegible]	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	2210,[illegible]	1265,16	1473,60	[illegible]	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	21000,00	12000,00	14000,00	[illegible]	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	976,76	[illegible]	651,20	[illegible]	[illegible]	17,32	716,60
Conigli e porcellini d'India	6222,20	[illegible]	4148,00	1481,48	1316,[illegible]	110,[illegible]	112,50
Lepri visoni nutrie e cincillà	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	483,33
Volpi	[illegible]	104,32	121,60	42,48	[illegible]	3,24	3604,01
Ovini e caprini da riproduzione	91,28	52,20	[illegible]	21,72	[illegible]	1,60	7604,[illegible]
Agnelloni e capretti da carne	575,36	320,16	[illegible]	[illegible]	121,76	10,20	1216,72
Pesci crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	[illegible]	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10085,00
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	105,00	60,00	[illegible]	25,00	22,24	1,88	[illegible]
Cinghiali e cervi	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	[illegible]
Daini caprioli e mufloni	168,00	96,00	112,00	40,00	35,[illegible]	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	16,16	9,24	10,[illegible]	3,84	3,36	0,28	[illegible]
Puledri	42,00	24,00	28,00	10,00	[illegible]	0,72	[illegible]
Alveari (famiglie)	105,00	60,00	[illegible]	25,00	22,24	1,88	[illegible]
Lumache riproduz. q.li	105,00	60,00	[illegible]	25,00	22,24	1,88	[illegible]

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

totale della colonna 1, e quello dei capi allevabili di cui alla colonna 2,

d) nella **colonna 5**, va indicato il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per 66,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d)), e 2, che è il coefficiente di maggiorazione previsto dal D M 26 gennaio 1993 Tale coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare In tal caso in luogo di 66,66 si applica il parametro 33,33

Nel **rigo A1 28** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo A1 30** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore

Si rileva che se il contribuente possiede oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art 78 del TUIR anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria lo stesso deve comunque compilare il Quadro A1 Il cui risultato deve confluire, apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione, nel Quadro F

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini ILOR del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 31**, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1 27 colonna 5, dal quale si deducono

- i redditi esenti ai fini ILOR, per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, secondo le istruzioni di seguito fornite,
- le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria

Vanno infine indicati il **reddito** netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art 120 comma 1, del TUIR

Per usufruire della deduzione di cui alla precitata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge L'importo della deduzione va riportato nel quadro O del mod 740

Si precisa che in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del TUIR, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR")

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari

Nelle **colonne 1** o **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *c)*

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni

Nelle **colonne 2** o **8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *b)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione

Nelle **colonne 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nelle **colonne 4** o **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione Il contribuente che richiede l esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1994 relativa all'anno 1993 deve indicare l'anno 1994

Nelle **colonne 5** o **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente

Nelle **colonne 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito

Le **colonne 3, 4, 9, 10**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti

Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A R, la documentazione di rito

Ai fini dell'applicazione del D P C M 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art 3, comma 1, del D P C M medesimo

Stato della esenzione

Tabella c)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

Tipo di esenzione

Tabella b)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T U 6 marzo 1978, n 218 e legge 1 marzo 1986, n 64, D L 11 luglio 1988, n 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n 337)
01	Esenzione totale ILOR (art 101, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art 101, 2° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art 30, 1° e 2° comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, legge 1 dicembre 1986, n 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, art 4 legge 27 dicembre 1975, n 700, art 30, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2 comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986 n 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art 1, commi 8 e 9, D L 22 dicembre 1981, n 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3-terdecies D L 1 ottobre 1982, n 696, conv in legge 29 novembre 1982, n 883 art 73 del D Lgs 30 marzo 1990 n 76 legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990 n 102, D P C M 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art 11, comma 6, della citata legge n 413, a redditi diversi di cui all'art 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n 413 del 1991

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art 81, comma 1, lettera a), del Tuir

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art 8 della Legge 6 agosto 1967, n 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, nonché dalla circolare n 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n 7/2704

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che – se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta – sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione V del mod. 740/M

Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art 8, comma 1, del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art 31 del D.P.R. n 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti,

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti,

c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti,

d) i proventi — compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto – derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lettera *e-bis* del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, a partire dal 1° gennaio 1991 sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art 87 del Tuir organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ L

REDDITI 1993
diversi

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO L REDDITI DIVERSI

N. ORD.	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a), del T.U.I.R. (lottizzazione di terreni, ecc.)	L1	.000		
L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b), del T.U.I.R. (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	L2	.000		
L3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c), del T.U.I.R. (cessioni di partecipazioni sociali)	L3	.000		
L4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L4	.000		
L5	Redditi di beni immobili situati all'estero	L5	.000		
L6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	L6	.000		
L7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	L7	.000		
L8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	L8	.000		
L9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	L9	.000		
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	L10	.000		
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L11	.000		
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	L12	.000		
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)			L13	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	L14	.000		
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	L15	.000		
L16	Prezzo dell'ultimo acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	L16	.000		
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	L17	.000		
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta	L18	.000		
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9	L19	.000		
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	L20	.000		
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	L21	.000		
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)			L22	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			L23	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			L24	.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)			L25	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	L26	.000		
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	L27	.000		
L28	Redditi di cui al rigo L12	L28	.000		
L29	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L28)			L29	.000
L30	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			L30	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ M

REDDITI 1993

soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da d) a l) ed alla lettera n), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Anno	3 Reddito o indennità	4 Ritenute d'acconto	5 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M1			.000	.000	.000	☐
M2			.000	.000	.000	☐
M3			.000	.000	.000	☐
M4			.000	.000	.000	☐
M5			.000	.000	.000	☐
M6			.000	.000	.000	☐

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

N. ORD.	1 Anno	2 Reddito	3 Ritenuta d'acconto	4 Credito d'imposta sui dividendi	5 Opzione per la tassazione ordinaria
M7		.000	.000	.000	☐

SEZIONE III - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis) dell'art. 16 del T.U.I.R.

N. ORD.	Descrizione	1 Somme percepite	2 Opzione per la tassazione ordinaria
M8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000	☐
M9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta	.000	☐

SEZIONE IV - Ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d'imposta (art. 3, comma 3 del D.L. n. 90 del 1994) da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

N. ORD.	Descrizione	1 Anno	2 Reddito	3 Ritenuta d'acconto
M10	Premi dedotti dal reddito complessivo		.000	.000
M11	Premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000	.000

SEZIONE V - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ai sensi dell'art. 7, comma 3 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Anno	2 Reddito	3 Credito di imposta sui dividendi	4 Quota dell'imposta sulle successioni	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M12		.000	.000	.000	.000	
M13		.000	.000	.000	.000	☐

SEZIONE VI - Redditi di fonte estera

N. ORD.	1 Tipo reddito	2 Stato estero	3 Aliquota %	4 Reddito	5 Opzione per la tassazione ordinaria
M14				.000	☐

SEZIONE VII - Redditi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

N. ORD.	Descrizione	1 Anno	2 Reddito
M15	Trattamenti di fine rapporto non erogati da sostituto d'imposta		.000
M16	Emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti non erogati da sostituto d'imposta		.000

		1 Redditi	2 Crediti d'imposta sui dividendi	3 Ritenute
M17	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		1 Redditi	2 Deduzioni
M18	Sommare i redditi assoggettati all'ILOR delle Sezioni I e V escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero; sommare le deduzioni ILOR della Sezione I	.000	.000
M19	Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.		.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M17 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M17 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M17 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di col. 1 di rigo M18 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M18 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2, non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A1

REDDITI 1993

allevamento di animali

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N. ORD.	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	1 Reddito agrario (**) Dichiarante	2 Coniuge	3 Totali (col. 1 + col. 2)	4 Coefficiente di normalizzazione	5 Reddito agrario normalizzato
A1 1	I				x 56,389	
A1 2	II				x 32,222	
A1 3	III				x 37,593	
A1 4	IV				x 13,426	
A1 5	V				x 11,934	
A1 6	VI				x 1,000	
	Totale			**Totale A reddito agrario normalizzato** (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)		

SEZIONE II — Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N. ORD.	Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficiente di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficiente di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				**riporto**	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500	
A1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
A1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
A1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
A1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
A1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 8)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo A1 27 col. 1)			

SEZIONE III — Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Totale B	2 Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del T.U.I.R. Totale A x 372,4 / 100.000	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 — col. 2)	4 Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2)		5 Reddito di allevamento eccedente
A1 27				x 66,66	A1 27	.000
A1 28	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				A1 28	.000
A1 29	**Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				A1 29	.000
A1 30	**Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)				A1 30	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. c-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R.	☐
A1 31	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 27 col. 5)	A1 31 .000
A1 32	Reddito esente ai fini ILOR (vedere istruzioni)	A1 32 .000
A1 33	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo A1 32 da quello di rigo A1 31)	A1 33 .000
A1 34	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	A1 34 .000
A1 35	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	A1 35 .000
A1 36	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	A1 36 .000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	1 codice fiscale / 4 nome	2 cognome / 5 comune di nascita	3 sesso / 6 prov. / 7 data di nascita	QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
A1 37				.000	.000
A1 38				.000	.000
A1 39				.000	.000
A1 40				.000	.000
A1 41				.000	.000
A1 42				.000	.000
			Totali	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
A1 43			19	19		.000			19	19		.000
A1 44			19	19		.000			19	19		.000
A1 45			19	19		.000			19	19		.000

Annotazioni

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi richiesta nel rigo A1 36.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N.

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

MOD. 740/ A

REDDITI 1993
terreni

Quadro N. ☐

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A1	.000	.000		.000	.000	A23	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000	A24	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000	A25	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000	A26	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000	A27	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000	A28	.000	.000		.000	.000
A7	.000	.000		.000	.000	A29	.000	.000		.000	.000
A8	.000	.000		.000	.000	A30	.000	.000		.000	.000
A9	.000	.000		.000	.000	A31	.000	.000		.000	.000
A10	.000	.000		.000	.000	A32	.000	.000		.000	.000
A11	.000	.000		.000	.000	A33	.000	.000		.000	.000
A12	.000	.000		.000	.000	A34	.000	.000		.000	.000
A13	.000	.000		.000	.000	A35	.000	.000		.000	.000
A14	.000	.000		.000	.000	A36	.000	.000		.000	.000
A15	.000	.000		.000	.000	A37	.000	.000		.000	.000
A16	.000	.000		.000	.000	A38	.000	.000		.000	.000
A17	.000	.000		.000	.000	A39	.000	.000		.000	.000
A18	.000	.000		.000	.000	A40	.000	.000		.000	.000
A19	.000	.000		.000	.000	A41	.000	.000		.000	.000
A20	.000	.000		.000	.000	A42	.000	.000		.000	.000
A21	.000	.000		.000	.000	A43	.000	.000		.000	.000
A22	.000	.000		.000	.000	A44	.000	.000		.000	.000
A45	Sommare gli importi di col. 4 dei righi da A1 ad A44 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A1 ad A44 e riportare il totale nella col. 5; riportare gli importi di col. 4 e col. 5 rispettivamente alle col. 4 e col. 5 del rigo A13 del Quadro A del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro								TOTALI		.000	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ B

REDDITI 1993

fabbricati

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

Quadro N. ☐

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE	N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 REDDITO EFFETTIVO	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE
B1	.000			.000			.000	B23	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000	B24	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000	B25	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000	B26	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000	B27	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000	B28	.000			.000			.000
B7	.000			.000			.000	B29	.000			.000			.000
B8	.000			.000			.000	B30	.000			.000			.000
B9	.000			.000			.000	B31	.000			.000			.000
B10	.000			.000			.000	B32	.000			.000			.000
B11	.000			.000			.000	B33	.000			.000			.000
B12	.000			.000			.000	B34	.000			.000			.000
B13	.000			000			.000	B35	.000			.000			.000
B14	.000			.000			.000	B36	.000			.000			.000
B15	.000			.000			.000	B37	.000			.000			.000
B16	.000			.000			.000	B38	.000			.000			.000
B17	.000			.000			.000	B39	.000			.000			.000
B18	.000			.000			.000	B40	.000			.000			.000
B19	.000			.000			.000	B41	.000			.000			.000
B20	.000			.000			.000	B42	.000			.000			.000
B21	.000			.000			.000	B43	.000			.000			.000
B22	.000			.000			.000	B44	.000			.000			.000
B45	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B44; riportare l'importo del rigo B45 al rigo [illegible] del Quadro [illegible] del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro													TOTALE	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

C A P. COMUNE PROV.

- **SE LA DICHIARAZIONE È CONGIUNTA BARRARE LA CASELLA** ☐
- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI E MODULI COMPILATI DAL DICHIARANTE E DAL CONIUGE** A A1 B C E F G H I K L M N O P T U V W
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione delle persone fisiche MODELLO 740

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

94A1099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651340) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . .	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per le «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . .	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189